

N. 3240-153-453-729-1158-1283-1289
1835-2182-3225-3441-3588-A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**PRODI**)

DAL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE
(**TURCO**)

DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**DINI**)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(**NAPOLITANO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**FLICK**)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(**CIAMPI**)

CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ
(**BINDI**)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(**BERLINGUER**)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(**TREU**)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI
(**BASSANINI**)

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Presentato il 19 febbraio 1997

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 25 settembre 1997, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 3240. In pari data la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 153, d'iniziativa del deputato CORLEONE

Norme in materia di soggiorno dei lavoratori stranieri
nel territorio dello Stato

Presentata il 9 maggio 1996

n. 453, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SIMEONE, MALGIERI, LANDOLFI, CUSCUNÀ

Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di immigrazione

Presentata il 9 maggio 1996

n. 729, d'iniziativa del deputato MARTINAT

Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato

Presentata il 10 maggio 1996

n. 1158, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI LUCA, RIVOLTA, SERRA, SAPONARA, LO JUCCO,
BERTUCCI, REBUFFA, PALMIZIO, MAMMOLA**

Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato

Presentata il 23 maggio 1996

n. 1283, d'iniziativa del deputato GASPARRI

Norme in materia di lavoro stagionale e di ingresso
nello Stato dei cittadini non appartenenti all'Unione europea

Presentata il 29 maggio 1996

n. 1289, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NEGRI, ROSSETTO, ALEFFI, CONTE, DIVELLA, FINO, GASTALDI,
GIANNATTASIO, LANDI, LORUSSO, MASIERO, PIVA, SAVARESE,
MARRAS, MICHELINI**

Norme in materia di asilo politico, ingresso, soggiorno e tutela
dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato

Presentata il 29 maggio 1996

n. 1835, d'iniziativa del deputato MUZIO

Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, in materia di concessione del permesso di
soggiorno ai cittadini extracomunitari

Presentata il 10 luglio 1996

n. 2182, d'iniziativa del deputato NAN

Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante
norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno
dei cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato

Presentata il 6 settembre 1996

n. 3225, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**JERVOLINO RUSSO, VOLPINI, LUCÀ, LUCIDI, CHIUSOLI, STELLUTI,
MASELLI, MORONI, PISTONE, CANANZI, SAONARA, DE BENETTI,
MONACO, GARDIOL, BOATO, SODA, OLIVO, CIANI, GIOVANNI
BIANCHI, VALPIANA, NARDINI, CAROTTI, MANTOVANI, CORSINI**

Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari

Presentata il 17 febbraio 1997

n. 3441, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI LUCA, SERRA, REBUFFA, MANCUSO, COLLETTI, SAPONARA,
BERTUCCI, VITO, ALESSANDRO RUBINO, PRESTIGIACOMO,
BERRUTI, GAGLIARDI**

Nuove norme in materia di immigrazione
di cittadini extracomunitari

Presentata il 19 marzo 1997

n. 3588, d'iniziativa del deputato MASI

Disciplina organica della condizione giuridica dello straniero

Presentata il 17 aprile 1997

(Relatore: **MASELLI**)

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: « autonomie locali » siano inserite le seguenti: « gli enti locali e le associazioni maggiormente attive nel settore dell'immigrazione »;

all'articolo 3, comma 6, dopo le parole: « enti locali » siano inserite le seguenti: « nonché gli enti locali e le associazioni maggiormente attive nel settore dell'immigrazione »;

all'articolo 4, comma 3, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di ingresso di cittadini stranieri soggetti ad obbligo di visto, la verifica della disponibilità dei mezzi di sostentamento è effettuata al momento del rilascio del visto »;

all'articolo 16, comma 2, le parole: « ed alla rilevanza » siano sostituite dalle seguenti: « o alla rilevanza »;

all'articolo 16, comma 4, le parole: « sei mesi » siano sostituite dalle seguenti: « un anno »;

all'articolo 17, comma 2, dopo la lettera *d*) sia aggiunta la seguente: « *e*) stranieri che necessitino di cure urgenti o comunque essenziali in relazione alla gravità dello stato di salute »;

all'articolo 17, dopo il comma 2, sia inserito il seguente: « 3. Non possono essere espulsi gli stranieri presenti sul territorio dello Stato a seguito degli eventi eccezionali, individuati ai sensi dell'articolo 18 »;

all'articolo 21, comma 1, le parole: « e assistenza sanitaria » siano soppresse;

all'articolo 26, comma 1, siano aggiunte infine le seguenti parole: « o per motivi di studio, di formazione o di specializzazione »;

all'articolo 27, comma 3, lettera *a*), siano soppresse le parole da: « ovvero » fino alla fine della lettera; e, conseguentemente, si preveda che il possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 3 non sia necessario nei casi di ingresso del minore di età inferiore agli anni 14 al seguito del genitore;

all'articolo 27, comma 4, dopo le parole: « o per lavoro autonomo non occasionale » siano inserite le seguenti: « o per motivi di studio, di formazione o di specializzazione » e sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I familiari di cui al presente comma sono ammessi nel territorio dello Stato alle medesime condizioni del richiedente »;

all'articolo 28, comma 1, lettera *b*), le parole: « da almeno un anno », siano soppresse e siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « aventi diritto a chiedere il riconoscimento. In tal caso il permesso per motivi familiari può essere rilasciato solo se il richiedente soggiorna in Italia da almeno un anno »;

all'articolo 28, comma 1, lettera *c*), le parole: « per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per studio » siano soppresse e le parole: « straniero regolarmente soggiornante in Italia » siano sostituite dalle seguenti: « straniero avente diritto a chiedere il ricongiungimento »;

all'articolo 28, comma 1, lettera *d*), dopo le parole: « , anche naturale », siano inserite le seguenti: « ovvero al tutore o all'affidatario » e dopo le parole: « residente in Italia » siano inserite le seguenti: « o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia »;

all'articolo 29, comma 4, dopo le parole: « minore straniero » siano inserite le seguenti: « ovvero del genitore o dell'affidatario o del tutore di un minore straniero »;

all'articolo 32, comma 3, dopo le parole: « territorio nazionale » sia inserita la seguente: « anche »;

all'articolo 34, le parole: « entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge » siano soppresse;

all'articolo 37, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il sindaco, qualora ricorrano situazioni di emergenza, può disporre l'accoglienza nei centri di cui al presente articolo di stranieri non in regola con le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, fermo rimanendo quanto disposto dalle disposizioni del Capo II »;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

chiarire all'articolo 4, comma 2, le disposizioni del terzo periodo, nel senso di escludere la necessità di ottenere il visto di ingresso per lo straniero in possesso del permesso di soggiorno o di carta di soggiorno in corso di validità;

integrare le disposizioni dell'articolo 11, comma 7, prevedendo che il pretore nelle decisioni dei ricorsi relativi ai decreti di espulsione valuti il grado di inserimento sociale, familiare o lavorativo raggiunto dallo straniero nonché il rischio che dall'allontanamento possa derivare il pericolo per il godimento dei diritti fondamentali della persona;

prevedere all'articolo 16 che i soggetti ivi considerati, se tenuti all'esecuzione di una condanna in Italia, siano ammessi a programmi di assistenza e di integrazione, dopo la dimissione dal carcere, qualora non ricorrano gli estremi dell'espulsione;

disciplinare la posizione dei soggetti che non possono essere espulsi dal territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 17;

stabilire la disponibilità di reddito prevista all'articolo 24, comma 4, e all'articolo 27, comma 3, lettera *b*), sia equiparata alle garanzie offerte da parte di un ente o di un privato legalmente presente nel territorio dello Stato;

prescindere dal possesso dei requisiti previsti dall'articolo 27, comma 3, per il ricongiungimento familiare dei minori di 14 anni al seguito dei genitori;

affidare al regolamento di attuazione la disciplina delle modalità da seguire per dimostrare la sussistenza dei vincoli familiari, prevedendo disposizioni particolari per gli apolidi nonché la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive nel caso in cui la documentazione richiesta non possa essere acquisita dal paese di origine, ai fini previsti dall'articolo 27;

precisare che ai fini previsti dall'articolo 28, comma 5, per la « conversione » del permesso di soggiorno non sono richiesti i requisiti altrimenti necessari, ma si prevedano comunque misure di sostegno temporanee fino al termine delle procedure amministrative previste per la conversione del permesso;

stabilire che le disposizioni previste dall'articolo 31, comma 3, si applicano ai titolari di permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi;

prevedere all'articolo 32 che il regolamento di attuazione definisca i casi di applicazione del comma 4, tenendo conto, in particolare, della condizione dello straniero non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno e del divieto di segnalazione di cui al comma 5;

stabilire che il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali di cui al comma 6 dell'articolo 32 sia trasferito dal Ministero dell'interno al Fondo sanitario nazionale;

prevedere all'articolo 33, comma 1, che il deposito ivi previsto non sia superiore al 50 per cento del totale del costo presumibile delle prestazioni sanitarie con l'impegno al saldo al momento della ammissione;

estendere le disposizioni di cui all'articolo 34 alle altre attività professionali che richiedono l'iscrizione ad un albo o ad un collegio professionale alle condizioni previste dal medesimo articolo 34;

stabilire all'articolo 37 che è necessario affrontare il problema della carenza di alloggi pubblici, anche prevedendo finanziamenti aggiuntivi per i comuni con un elevato numero di stranieri residenti;

ridurre ad un anno la validità del permesso di soggiorno per i soggetti che possono essere chiamati a svolgere funzioni di mediatori interculturali, secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera d);

prevedere l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 40 anche agli atti razzisti o discriminatori compiuti nei confronti di cittadini italiani.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240

TITOLO I
PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.
(Ambito di applicazione).

1. Salvo che sia diversamente disposto, la presente legge si applica ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.

2. La presente legge non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 43.

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.

4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito denominato regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del

TESTO
DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.
(Ambito di applicazione).

1. La presente legge, **in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione**, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.

2. La presente legge non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 42.

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le disposizioni **interne, comunitarie e internazionali** più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Diritti dello straniero).

1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e la presente legge dispongano diversamente. Nei casi in cui la presente legge o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di attuazione.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale. **Egli esercita l'elettorato nei limiti e con le modalità previsti dalla presente legge.**

4. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

5. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ov-

7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

ART. 2.

(Diritti dello straniero).

1. Allo straniero comunque presente **alla frontiera o** nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. *Identico.*

3. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

vero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

6. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di *status* personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere tratti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo *status* di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

7. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo 9, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

ART. 3.

(Politiche migratorie).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico.

2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, e prevede strumenti per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.

ART. 3.

(Politiche migratorie).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, **gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati** e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. **Il documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo 18. I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette.

5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato;

b) **soccorrere gli immigrati nelle difficoltà d'ordine economico e sociale** con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati gli enti locali, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo 18. I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette. **In caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la determinazione delle quote è disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi della presente legge nell'anno precedente.**

5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento **dell'obiettivo di** rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a **quelli** inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati **le competenti amministrazioni locali dello Stato, la regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro,** con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.

7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO

CAPO I.

DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO.

ART. 4.

(Ingresso nel territorio dello Stato).

1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipolente e del visto d'ingresso, salvo i casi di esenzione, e può avvenire soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi, sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.

7. *Identico.*

8. Lo schema del decreto di cui al comma 7 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO

CAPO I.

DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO.

ART. 4.

(Ingresso nel territorio dello Stato).

1. *Identico.*

2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi, sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.

Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia per periodi superiori a tre mesi e che desideri allontanarsene per farvi ritorno sarà munito di una specifica autorizzazione al rientro, rilasciata, alle condizioni e con le modalità previste dal regolamento di attuazione, dalle competenti autorità di pubblica sicurezza.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata del soggiorno, sia per il ritorno nel Paese di provenienza. Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni, e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia.

Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Il diniego del visto di ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato, che deve essere comunicato all'interessato unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno **e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche** per il ritorno nel Paese di provenienza. Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni, e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia **ovvero a norme comunitarie.**

5. Il Ministero degli affari esteri adotta ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.

6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

7. L'ingresso è comunque subordinato alla verifica delle ulteriori condizioni ed adempimenti, prescritti con il regolamento di attuazione, **ovvero stabiliti dalle disposizioni vigenti, anche di carattere sanitario.**

ART. 5.

(Permesso di soggiorno).

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma della presente legge o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo ed ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. L'ingresso è comunque subordinato **al rispetto degli adempimenti e delle formalità** prescritti con il regolamento di attuazione.

ART. 5.

(Permesso di soggiorno).

1. *Identico.*

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni **lavorativi** dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo **e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché** ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

3. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dalla presente legge o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;

c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso, per studio o per formazione;

d) superiore a due anni, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;

e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dalla presente legge o dal regolamento di attuazione.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto almeno trenta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla presente legge o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso, per studio o per formazione; **il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;**

d) superiore a due anni, **per lavoro autonomo**, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;

e) *identica.*

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto **dallo straniero al questore della provincia in cui si trova** almeno trenta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio **o delle diverse condizioni previste dalla presente legge.** Fatti salvi i diversi termini previsti dalla presente legge o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.**

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.

8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione del soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 7 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.

ART. 6.

(Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno).

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questi, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione della presente legge.

ART. 6.

(Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno).

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro

autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4.

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5 comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.

4. Per le verifiche previste dalla presente legge o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza può altresì richiedere agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

5. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.

autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, **comunque prima della sua scadenza**, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Per le verifiche previste dalla presente legge o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, **quando vi siano fondate ragioni, richiede** agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

5. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero **regolarmente** soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. **In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza.** Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.

6. *Identico.*

7. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.

ART. 7.

(Carta di soggiorno).

1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente il rinnovo senza limiti di tempo, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.

2. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.

3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Se le circostanze di cui al presente comma si verificano successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca.

7. *Identico.*

8. Contro i provvedimenti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

ART. 7.

(Carta di soggiorno).

1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno **cinque** anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente **un numero indeterminato di rinnovi**, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.

2. *Identico.*

3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei reati di cui **all'articolo 380 nonché, limitatamente ai reati non colposi, all'articolo 381** del codice di procedura penale o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. **Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se è stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per i reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, è rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.**

4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può:

a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;

b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;

c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;

d) partecipare alla vita pubblica, esercitando anche l'elettorato nei casi previsti dalla presente legge.

5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

CAPO II.

CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO
ED ESPULSIONE.

ART. 8.

(Respingimento).

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla presente legge per l'ingresso nel territorio dello Stato.

4. *Identico.*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.

5. *Identico.*

CAPO II.

CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO
ED ESPULSIONE.

ART. 8.

(Respingimento).

1. *Identico.*

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:

a) che entrano nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera;

b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

(Vedi comma 4).

4. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero.

(Vedi comma 3).

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore **e registrato dall'autorità di pubblica sicurezza** nei confronti degli stranieri:

a) che entrano nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera **e che sono fermati subito dopo l'ingresso;**

b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.

(Vedi comma 4).

3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero.

(Vedi comma 3).

4. Le disposizioni dei commi **1, 2 e 3** e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

ART. 9.

(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera).

1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.

4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dalla presente legge. A tale fine, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 9.

(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

ART. 10.

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro, da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da lire trenta milioni a lire cento milioni. Se il **medesimo** fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di tra-

5. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito.

ART. 10.

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

1. *Identico.*

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione della presente legge. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione della presente legge.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di tra-

sporto utilizzato, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede in ogni caso con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

4. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione della licenza, autorizzazione o concessione rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 9, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorchè soggetti a speciale regime doganale, quando, in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.

sporto utilizzato **per i medesimi reati**, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede **comunque** con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

5. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire **un milione a lire cinque milioni** per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione **da uno a dodici mesi, ovvero la revoca** della licenza, autorizzazione o concessione rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 9, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorchè soggetti a speciale regime doganale, quando, **anche** in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. **Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.**

ART. 11.

(Espulsione amministrativa).

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 8;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo;

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale. Se tale misura non è applicata o è cessata, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1.

4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:

a) è espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel territorio

ART. 11.

(Espulsione amministrativa).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico:*

a) *identica;*

dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;

b) è espulso ai sensi del comma 2 e il prefetto, con il decreto di espulsione, rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

5. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

6. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 12, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

7. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine è di trenta giorni qualora l'espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato.

8. Il ricorso è presentato al pretore del luogo di residenza o di dimora dello straniero. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 12, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato,

***b)* è espulso ai sensi del comma 2, lettere *a)* e *c)*, e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.**

5. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera. **Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera *b)*, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il reinserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.**

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

9. Il ricorso di cui ai commi 7, 8 e 10 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete.

10. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

11. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

12. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione, è punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato **anche in caso di impugnativa**.

13. Il divieto di cui al comma 12 opera per un periodo di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 7 e 10, ne determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base

9. Il ricorso di cui ai commi 7, 8 e 10 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; **in tali casi, il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria**. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete.

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione, è punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato.

13. *Identico.*

di motivi legittimi addotti dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel territorio dello Stato.

14. L'onere derivante dal comma 9 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

ART. 12.

(Esecuzione dell'espulsione).

1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti, preferibilmente in prossimità del confine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro.

2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 11 ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il

14. *Identico.*

ART. 12.

(Esecuzione dell'espulsione).

Identico.

provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena è possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore.

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per Cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione del presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonchè per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

ART. 13.

(Espulsione a titolo di misura di sicurezza).

1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.

ART. 14.

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione).

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 11, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. L'espulsione è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 5.

ART. 15.

(Diritto di difesa).

1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare sulla documentata richiesta dell'imputato o del difensore.

ART. 13.

(Espulsione a titolo di misura di sicurezza).

Identico.

ART. 14.

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione).

Identico.

ART. 15.

(Diritto di difesa).

Identico.

CAPO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO.

ART. 16.

(Soggiorno per motivi di protezione sociale).

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei reati indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali del-

CAPO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO.

ART. 16.

(Soggiorno per motivi di protezione sociale).

Identico.

l'ente locale e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno.

6. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

ART. 17.

(Divieti di espulsione).

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

ART. 17.

(Divieti di espulsione).

Identico.

2. Neppure è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall' articolo 11, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni sedici, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 7;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;

d) delle donne in stato di gravidanza oltre il terzo mese o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

ART. 18.

(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 42, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni della presente legge, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL LAVORO

ART. 19.

(Determinazione dei flussi di ingresso).

1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche

ART. 18.

(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo **41**, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni della presente legge, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

2. *Identico.*

TITOLO III

DISCIPLINA DEL LAVORO

ART. 19.

(Determinazione dei flussi di ingresso).

Identico.

stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei Paesi di provenienza.

2. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.

3. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltrare agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

ART. 20.

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato).

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che

ART. 20.

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato).

Identico.

intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero, deve presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, può richiedere l'autorizzazione al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.

3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, precisando quelle relative agli Stati non appartenenti all'Unione europea con quote riservate.

5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.

6. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno.

7. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri

privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni.

ART. 21.

(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro).

1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per due anni a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.

ART. 21.

(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro).

Identico.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.

ART. 22.

(Lavoro stagionale).

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta può essere effettuata nei confronti di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

2. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale può avere la validità minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non

ART. 22.

(Lavoro stagionale).

Identico.

abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.

5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani, e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 20, comma 7.

ART. 23.

(Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali).

1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:

a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

c) assicurazione contro le malattie;

d) assicurazione di maternità.

ART. 23.

(Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali).

1. *Identico.*

2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'articolo 42.

3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.

5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato.

ART. 24.

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo).

1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea.

2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso

2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'articolo 41.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

ART. 24.

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo).

Identico.

dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere.

3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.

5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19.

6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

ART. 25.

(Ingresso per lavoro in casi particolari).

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3,

ART. 25.

(Ingresso per lavoro in casi particolari).

Identico.

comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;

d) traduttori e interpreti;

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;

g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate « alla pari ».

2. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

3. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

TITOLO IV

DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI

ART. 26.

(Diritto all'unità familiare).

1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente legge, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo.

2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione.

3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata

TITOLO IV

DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI

ART. 26.

(Diritto all'unità familiare).

Identico.

e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

ART. 27.

(Ricongiungimento familiare).

1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

- a) coniuge non legalmente separato;
- b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- c) genitori a carico.
- d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana.

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi.

ART. 27.

(Ricongiungimento familiare).

Identico.

4. È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di reddito e di disponibilità di alloggio di cui al comma 3.

5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, è consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento.

6. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione, è presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

7. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

8. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.

ART. 28.

(Permesso di soggiorno per motivi familiari).

1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di

ART. 28.

(Permesso di soggiorno per motivi familiari).

Identico.

ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 27;

b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;

c) al familiare straniero regolarmente soggiornante per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per studio, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro sei mesi dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare:

d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.

2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 27 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.

4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di

soggiorno di cui all'articolo 7, è rilasciata una carta di soggiorno.

5. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

ART. 29.

(Disposizioni a favore dei minori).

1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.

2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o carta di soggiorno del genitore è rilasciato un permesso di sog-

ART. 29.

(Disposizioni a favore dei minori).

Identico.

giorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.

3. Il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

4. Qualora ai sensi della presente legge debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni.

ART. 30.

(Comitato per i minori stranieri).

1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato sono definiti i compiti del Comitato concernenti la tutela dei diritti dei minori secondo le previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché l'indicazione

ART. 30.

(Comitato per i minori stranieri).

Identico.

delle regole e delle modalità per il soggiorno, l'affidamento e il rimpatrio.

3. Il Comitato di cui al comma 1 si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA,
NONCHÉ DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO,
PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE

CAPO I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA.

ART. 31.

(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale).

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA,
NONCHÉ DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO,
PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE

CAPO I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA.

ART. 31.

(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale).

Identico.

2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale è assicurato, fino dalla nascita, il medesimo trattamento dei minori iscritti.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2, è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al Servizio sanitario nazionale, valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.

4. L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:

a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;

b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n. 304.

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.

6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere *a)* e *b)*, non è valido per i familiari a carico.

7. Lo straniero assicurato al Servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

ART. 32.

(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale).

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne

ART. 32.

(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale).

Identico.

di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

ART. 33.

(Ingresso e soggiorno per cure mediche).

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito, presso il cassiere della struttura sanitaria, dell'ammontare, in lire italiane, pari al presumibile costo delle prestazioni

ART. 33.

(Ingresso e soggiorno per cure mediche).

Identico.

sanitarie richieste, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute, che fanno carico al Fondo sanitario nazionale.

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

ART. 34.

(Attività professionali sanitarie).

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie, è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso il Ministero della sanità. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi è condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi

ART. 34.

(Attività professionali sanitarie).

Identico.

in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.

2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni sanitarie e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite di concerto tra il Ministro della sanità ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.

3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.

4. In caso di lavoro subordinato è garantita la parità di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.

CAPO II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO.

ART. 35.

(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale).

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

CAPO II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO.

ART. 35.

(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale).

Identico.

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le regioni e gli enti locali, promuovono:

a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;

c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;

d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;

e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.

6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con

particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana, nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;

b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;

c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;

d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

ART. 36.

(Accesso ai corsi delle università).

1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.

2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.

ART. 36.

(Accesso ai corsi delle università).

Identico.

3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:

a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio;

b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio di attività lavorative da parte dello studente straniero;

c) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio;

d) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;

e) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario;

f) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera e);

g) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia.

4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero.

5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni

con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia nell'anno scolastico precedente.

CAPO III.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO.

ART. 37.

(Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione).

1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.

2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.

3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, di assistenza

CAPO III.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO.

ART. 37.

(Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione).

Identico.

socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato, ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

5. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitalità temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previsti dalla legge regionale.

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle

locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

CAPO IV.

PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA A LIVELLO LOCALE.

ART. 38.

(Elettorato amministrativo).

1. Allo straniero titolare della carta di soggiorno, per il quale ricorrono i requisiti e le condizioni stabiliti dalla legge per il cittadino, è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo nel comune di residenza secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, per i cittadini dell'Unione europea.

2. Per l'esercizio del diritto elettorale di cui al comma 1 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal decreto legislativo ivi indicato.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal rinnovo per scadenza del mandato dei consigli comunali eletti con la consultazione elettorale del 23 aprile 1995.

CAPO V.

DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE MIGRATORIE.

ART. 39.

(Misure di integrazione sociale).

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o

Soppresso.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE MIGRATORIE.

ART. 38.

(Misure di integrazione sociale).

Identico.

con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:

a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana, in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;

c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;

d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;

e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli

organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.

3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sull'applicazione della presente legge.

ART. 40.

(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi).

1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica utilità che

ART. 39.

(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi).

Identico.

nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;

b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;

e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non

essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Il presente articolo si applica anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.

ART. 41.

(Azione civile contro la discriminazione).

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante.

3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.

4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda, emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.

5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

6. Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del

ART. 40.

(Azione civile contro la discriminazione).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.

7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.

8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.

9. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e delle qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti, idonei a fondare, in modo preciso e concordante, la presunzione dell'esistenza di atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della confessione religiosa o della cittadinanza, spetta al convenuto l'onere della prova sulla insussistenza della discriminazione.

10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 40 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal pretore, secondo le modalità previste dal regola-

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo **39** posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal pretore, secondo le modalità previste dal regola-

mento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

ART. 42.

(Fondo nazionale per le politiche migratorie).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 18, 35, 37 e 39, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilita in lire 17.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.

2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con partico-

mento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

ART. 41.

(Fondo nazionale per le politiche migratorie).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 18, 35, 37 e **38**, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilita in lire 17.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.

2. *Identico.*

lare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa della presente legge e del regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.

3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. A tal fine le predette somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

ART. 43.

(Delega legislativa per l'attuazione delle norme comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente la disciplina organica dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

3. *Identico.*

TITOLO VI

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

ART. 42.

(Delega legislativa per l'attuazione delle norme comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea).

Identico.

2. Il decreto legislativo deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle persone in materia di ingresso, soggiorno, allontanamento, con particolare riferimento alla condizione del lavoratore subordinato e del lavoratore autonomo che intenda stabilirsi, prestare o ricevere un servizio in Italia;

b) assicurare la massima semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea per la documentazione del diritto di ingresso e soggiorno in Italia, nonché per l'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale e della sanità pubblica;

c) garantire il diritto all'impugnativa giurisdizionale degli atti amministrativi restrittivi della libertà di ingresso e soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea mediante ricorso al giudice ordinario. Gli atti concernenti tale procedimento giurisdizionale saranno esenti da ogni tributo o prelievo di natura fiscale;

d) assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina posta sia pienamente conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle eventuali modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della delega e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;

e) provvedere all'esplicita abrogazione di ogni disposizione legislativa e regolamentare previgente in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;

f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti nel decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione;

g) contenere ogni disposizione necessaria alla concreta attuazione del decreto legislativo, nonché le norme di coordinamento con tutte le altre norme statali ed eventualmente norme di carattere transitorio.

3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sarà trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, alle competenti Commissioni parlamentari che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri; trascorso tale termine il parere si intende acquisito. Con le medesime modalità ed entro lo stesso termine lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Commissione delle Comunità europee.

TITOLO VII

NORME FINALI

ART. 44.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;

c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre, 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

TITOLO VII

NORME FINALI

ART. 43.

(Abrogazioni).

Identico.

f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;

g) l'articolo 116 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

ART. 45.

(Testo unico — Disposizioni correttive).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate fra loro e con le norme della presente legge, con le modifiche a tal fine necessarie:

a) le disposizioni vigenti in materia di stranieri non incompatibili con le disposizioni della presente legge contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, compatibili con le disposizioni della presente legge.

2. Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i principi della presente legge o per assicurarne la migliore attuazione. Con le medesime modalità saranno inoltre armonizzate con le disposizioni della presente legge quelle contenute in altre disposizioni di legge riguardanti la condizione giuridica dello straniero.

3. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini indicati ai commi 1 e 2, alle competenti Commissioni parlamentari che

ART. 44.

(Testo unico — Disposizioni correttive).

Identico.

devono esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.

ART. 46.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 47.500 milioni per il 1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:

a) quanto a lire 27.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 27.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione della presente legge.

ART. 45.

(Copertura finanziaria).

Identico.

PROPOSTE DI LEGGE

**N. 153, d'iniziativa
del deputato Corleone**

CAPO I

LAVORO STAGIONALE

ART. 1.

(Programmazione dei flussi di ingresso).

1. Nell'ambito della programmazione annuale dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri non comunitari, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, viene stabilito il numero dei permessi di soggiorno per lavori a carattere stagionale da attribuire nell'anno solare di riferimento.

2. Per la determinazione del numero dei permessi ai sensi del comma 1, che non può comunque essere inferiore al numero dei visti di reingresso attribuiti nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 3, comma 9, i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica si avvalgono delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera, formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale.

ART. 2.

(Ingresso e regolarizzazione).

1. Nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile dell'anno solare di riferimento, i cittadini non comunitari, residenti all'estero, che intendono svolgere lavori a carattere sta-

gionale sul territorio italiano devono presentare la richiesta di ingresso alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine o di residenza stabile.

2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere trasmesse dalle autorità diplomatiche o consolari, di cui al medesimo comma, al Ministero degli affari esteri per via telematica e con cadenza settimanale, segnalando il diritto alla precedenza delle richieste dei cittadini non comunitari titolari di visto di reingresso, attribuito ai sensi dell'articolo 3, comma 9. In linea generale le richieste devono essere trasmesse rispettando la data di presentazione delle stesse.

3. Presso la competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri è istituita l'Anagrafe annuale informatizzata delle richieste di ingresso per lavori a carattere stagionale, alla quale affluiscono le richieste presentate dai cittadini non comunitari nell'anno solare di riferimento, secondo quanto previsto dal presente articolo. Tali richieste vengono accolte fino al raggiungimento del numero di permessi previsto, in applicazione dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, dal decreto sulla programmazione dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri extracomunitari, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

4. Il cittadino non comunitario autorizzato all'ingresso per svolgere lavori a carattere stagionale deve entrare nel territorio dello Stato entro il 31 agosto dell'anno solare di riferimento, munito, qualora previsto, di visto di ingresso.

5. Ai fini del provvedimento di respingimento alla frontiera, di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, non è considerato sprovvisto di mezzi lo straniero autorizzato all'ingresso per svolgere lavori di carattere stagionale.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, entro centoventi giorni

dalla data della sua entrata in vigore, i cittadini non comunitari, presenti alla stessa data e a qualsiasi titolo sul territorio dello Stato, possono richiedere l'attribuzione del permesso di soggiorno per lavori stagionali di cui al comma 1 dell'articolo 3.

7. I cittadini non comunitari che avanzano richiesta di permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale, ai sensi del comma 6, non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di tali violazioni.

ART. 3.

(Permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale).

1. Il permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale, previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ha la durata di sei mesi.

2. Il permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale è attribuito al cittadino non comunitario, entrato regolarmente nel territorio dello Stato e munito del visto di ingresso, qualora previsto. Tale permesso deve essere richiesto, entro otto giorni dalla data di ingresso, apposta sul passaporto o documento equipollente riconosciuto dalle autorità italiane, al questore della provincia in cui il cittadino straniero si trova.

3. La richiesta di permesso presentata ai sensi del comma 2 consente il rilascio del libretto di lavoro da parte dell'ispettorato provinciale del lavoro della provincia in cui lo straniero si trova. Nelle more del rilascio è consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro, utilizzando la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciata dalla questura competente.

4. Per l'avviamento al lavoro stagionale dei cittadini non comunitari, si applica la disciplina vigente per i lavoratori italiani.

5. Al datore di lavoro che occupa irregolarmente alle sue dipendenze il lavoratore stagionale non comunitario si applicano le sanzioni previste dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

6. Il cittadino non comunitario, titolare di permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale, che ha svolto attività lavorativa senza essere stato regolarmente occupato dal datore di lavoro, è tenuto a presentare apposita dichiarazione all'ufficio provinciale del lavoro, comunicando le informazioni in suo possesso relativamente a tale attività. Copia della dichiarazione deve essere consegnata all'interessato e, contestualmente, inviata all'ispettorato provinciale del lavoro e alla competente sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Qualora il rapporto di lavoro sia accertato, al lavoratore non comunitario è assicurato l'accredito contributivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'articolo 27, secondo e terzo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, per il relativo periodo di attività lavorativa.

7. Il permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale in corso di validità è convertito, su richiesta del titolare e in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo indeterminato per la quale vi sia l'autorizzazione al lavoro rilasciata dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni.

8. Al cittadino non comunitario, titolare di permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale, non si applica l'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

9. Alla scadenza del permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale il cittadino non comunitario è tenuto a lasciare il territorio dello Stato. Qualora ne avanzi richiesta al questore della provincia in cui si trova, lo straniero ha diritto alla concessione del visto di reingresso sul ter-

ritorio nazionale, per lavori a carattere stagionale, valido per il diritto di precedenza nell'anno solare successivo.

10. Entro quindici giorni dalla data di attribuzione del visto di reingresso il cittadino non comunitario deve lasciare il territorio nazionale, pena l'espulsione prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni.

11. È compito della polizia di frontiera di apporre il timbro di uscita sul passaporto o documento equipollente riconosciuto dalle autorità italiane.

ART. 4.

(Diritto all'informazione).

1. I competenti uffici della pubblica amministrazione sono tenuti a dare informazione scritta al cittadino non comunitario, in lingua a lui comprensibile, riguardo agli obblighi e ai diritti derivanti dal presente capo.

CAPO II

REGOLARIZZAZIONE DEI LAVORATORI NON COMUNITARI

ART. 5.

(Disposizioni per la regolarizzazione).

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i cittadini non comunitari, presenti alla medesima data ed a qualunque titolo sul territorio dello Stato, per i quali un datore di lavoro dichiara la propria disponibilità all'assunzione regolare o che dichiarano di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini regolarmente residenti in Italia oppure di avere effettuato prestazioni di lavoro subordinato per una durata complessiva non inferiore a novanta gior-

nate lavorative, devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso le questure o i commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti; contestualmente, le questure o i commissariati rilasciano il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni, rinnovabile ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni.

2. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore non comunitario ai sensi del comma 1 è trasmessa nei tempi stabiliti dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede dell'INPS, competenti per territorio, i quali provvedono alle verifiche previste e ai relativi adempimenti. La falsa dichiarazione è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione consegue la revoca del permesso di soggiorno.

3. Ai cittadini non comunitari, presenti sul territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi diritto a essere ammessi sul territorio nazionale per ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e che ne facciano richiesta presso le questure o i commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rilasciato un permesso di soggiorno per coesione familiare ovvero, se titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità, è consentito di convertirlo in permesso di soggiorno per coesione familiare.

4. I datori di lavoro che denunciano i rapporti di lavoro irregolari di cui al comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, nonché per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Gli stessi

datori di lavoro non sono altresì tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive e per i relativi adempimenti amministrativi. Le disposizioni del presente comma si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.

5. Per i lavoratori non comunitari assunti irregolarmente, per i quali i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui al comma 4 e per i quali viene accertato il rapporto di lavoro ai sensi del comma 2, i periodi di assicurazione sociale obbligatoria sono accreditati presso l'istituto previdenziale competente, ai sensi dell'articolo 27, secondo e terzo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.

6. I cittadini non comunitari, che avanzano richiesta di regolarizzazione del permesso di soggiorno ai sensi del presente articolo, non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

7. Chiunque, in relazione ai cittadini non comunitari di cui al comma 6, abbia contravvenuto alle disposizioni legislative in materia di ospitalità a cittadini stranieri, di cui all'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, non è soggetto a sanzioni penali o amministrative purché adempia agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. I richiedenti asilo che invocano l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 o 3 del presente articolo non perdono il diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo agli interventi di prima assistenza di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

ART. 6.

(Pubblicità e copertura finanziaria).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché gli istituti di patronato e di assistenza sociale e le istituzioni o fondazioni con finalità sociali, provvedono, anche avvalendosi di forme di collaborazione con associazioni di immigrati e di rifugiati e con associazioni di volontariato, a dare la massima pubblicità alle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori non comunitari presenti sul territorio nazionale. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse, gli interessati possono avvalersi dell'opera degli istituti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni e integrazioni.

2. All'onere derivante dall'istituzione dell'Anagrafe annuale informatizzata delle richieste di ingresso per lavori a carattere stagionale, di cui all'articolo 2, comma 3, valutato in lire 300 milioni annui, si fa fronte, per l'anno 1996, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3533 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il medesimo anno, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. All'onere derivante dalla regolarizzazione dei permessi di soggiorno dei lavoratori non comunitari, di cui all'articolo 2, comma 6, all'articolo 5, e al comma 1 del presente articolo, valutato in lire 3.000 milioni annui, si fa fronte, per l'anno 1996, mediante riduzione, rispettivamente per lire 1.500 milioni, dello stanziamento iscritto al capitolo 4295 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo

anno, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ART. 7.

(Disposizioni di coordinamento.

Entrata in vigore).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai cittadini dell'Unione

europea e agli apolidi, in quanto più favorevoli, nonché ai cittadini o ex cittadini italiani o ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrino sul territorio nazionale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**N. 453, d'iniziativa dei deputati
Simeone ed altri****ART. 1.**

(Visto di ingresso — Condizione di rilascio).

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dai seguenti:

« 1. Ai controlli di frontiera possono entrare nel territorio dello Stato solo gli stranieri forniti di:

a) passaporto valido o documento riconosciuto come equipollente dalle autorità italiane competenti;

b) visto, ove richiesto, secondo le disposizioni vigenti in materia;

c) attestazione rilasciata dal consolato territorialmente competente, redatta secondo le disposizioni dettate in merito dal Ministro degli affari esteri, da cui risulti:

1) che le condizioni di salute dello straniero non sono pregiudizievoli per la sanità pubblica dei cittadini italiani;

2) che lo straniero non ha riportato condanne penali nel proprio Paese per le quali sia stata comminata una pena detentiva superiore a trenta giorni o sia sottoposto a procedimento penale per un reato per il quale è prevista una pena della stessa natura o entità.

1-bis. Il visto non può essere rilasciato allo straniero che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati che costituiscono motivo di espulsione dal territorio dello Stato ».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 5-bis. I cittadini stranieri extracomunitari che si presentano ai controlli di

frontiera per entrare in Italia per motivi di turismo, di studio, lavoro autonomo, cura e culto devono dimostrare di essere provvisti di mezzi adeguati di sostentamento in Italia di entità proporzionale alla durata prevista dal visto ove prescritto, nonché dei mezzi per rientrare in patria. Il Governo, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, stabilisce criteri e modalità per l'attuazione del presente comma ».

3. Dopo il comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

« 9-bis. È fatto obbligo a tutti gli operatori, presso gli sportelli delle poste italiane e degli istituti di credito, di richiedere il passaporto ed il permesso di soggiorno, ove prescritto, ai cittadini extracomunitari che intendano effettuare un versamento, rifiutando l'operazione qualora i predetti documenti risultino scaduti, pena la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.

9-ter. Presso il Ministero dell'interno è istituito un casellario all'esclusivo fine dell'accertamento di eventuali diverse identificazioni dei cittadini extracomunitari.

9-quater. Il datore di lavoro che impieghi cittadini extracomunitari quali lavoratori subordinati o comunque per attività professionali non conformemente alla normativa di cui al presente decreto e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni per ogni lavoratore impiegato e con la pena accessoria dell'esclusione dai pubblici appalti per la durata massima di tre anni ».

4. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — *(Associazione finalizzata all'ingresso illecito di cittadini extracomu-*

nitari). — 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di esercitare attività per l'ingresso illecito dei cittadini extracomunitari, o si adoperano per la loro collocazione nel mercato del lavoro, in violazione alle disposizioni previste dal presente decreto, ovvero dalla normativa in materia di lavoro, chi promuove, costituisce, dirige, organizza e finanzia l'associazione è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

2. Chi partecipa all'associazione per i fini di cui al comma 1 è punito con la reclusione non inferiore ad otto anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più, o i cittadini extracomunitari vengono introdotti nel territorio nazionale al fine di avviarli alla prostituzione, ovvero se trattasi di cittadini extracomunitari minorenni.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati nei commi 1 e 3, non può essere inferiore a venti anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dieci anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà ai due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione del delitto ».

ART. 2.

(Lavoro stagionale dei cittadini non appartenenti all'Unione europea).

1. Nella programmazione annuale dei flussi di ingresso dei cittadini non appartenenti all'Unione europea prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono indicate anche le possibilità di impiego per i lavoratori stagionali in considerazione delle disponibilità di impiego per i lavoratori stagionali in relazione alle

disponibilità accertate tramite gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ed alle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori che si avvalgono di lavoro prevalentemente stagionale.

2. Hanno accesso alle possibilità di impiego di cui al comma 1 i cittadini non appartenenti all'Unione europea provenienti dai Paesi con i quali l'Italia stipula apposite intese bilaterali. In tali intese sono individuati, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, i requisiti necessari per l'accesso, le relative modalità, gli accertamenti e le verifiche riguardanti le singole qualifiche professionali nonché le modalità per il trasferimento dei contributi di cui all'articolo 4, comma 3.

ART. 3.

(Soggiorno dei lavoratori stagionali non appartenenti all'Unione europea).

1. Il lavoratore stagionale non appartenente all'Unione europea, in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale, previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, può soggiornare nel territorio dello Stato per tutto il periodo di occupazione e, comunque, per non più di sei mesi per anno. Decorso tale termine, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato.

2. Il lavoratore stagionale non appartenente all'Unione europea, ove sia documentalmente accertato il rispetto del termine di permanenza nel territorio nazionale previsto dal comma 1, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo, per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai suoi connazionali mai entrati in Italia per motivi di lavoro.

3. Nel primo anno di applicazione della presente legge, hanno diritto di precedenza

gli stranieri che dimostrino di essere rientrati in patria, dopo un periodo di soggiorno in Italia di almeno sei mesi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

4. Il lavoratore stagionale non appartenente all'Unione europea che abbia soggiornato in Italia per quattro volte consecutive con un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro stagionale può ottenere, in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo indeterminato, acquisito il nulla-osta, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, e tenuto conto dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, un permesso di soggiorno della durata di due anni, rinnovabile.

ART. 4.

(Previdenza e assistenza).

1. Per i lavoratori di cui all'articolo 3 il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle norme vigenti, eccettuati i contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

2. Il datore di lavoro che intende impiegare cittadini non appartenenti all'Unione europea per lavoro stagionale deve garantire, nell'ambito del rapporto contrattuale, l'accesso ad un alloggio adeguato individuale o collettivo. A tal fine, il datore di lavoro può stipulare apposite convenzioni con enti, organizzazioni, associazioni o aziende titolari di complessi ricettivi complementari.

3. I contributi versati per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sono trasferiti all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore, su richiesta dell'interessato, in base alle convenzioni internazionali all'uopo stipulate tra l'Italia e il medesimo

Stato, nonché secondo le modalità previste dalle intese di cui all'articolo 2.

ART. 5.

(Potenziamento del personale delle rappresentanze diplomatiche).

1. Per assicurare il necessario potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, in relazione agli adempimenti connessi con la regolamentazione dei flussi immigratori e, in particolare, con il rilascio dei visti di ingresso, il contingente degli impiegati a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è elevato di centocinquanta unità.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 8.625 milioni nel 1996, a lire 9.100 milioni nel 1997 e a lire 9.600 milioni nel 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando, quanto a lire 8.000 milioni annui, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 625 milioni per il 1996, lire 1.100 milioni per il 1997 e lire 1.600 milioni per il 1998, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

(Garanzie sui mezzi di sostentamento).

1. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le parole: « ovvero l'impegno di un ente o di un'associazione, individuati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per gli affari sociali, o di un privato, che diano

idonea garanzia, ad assumersi l'onere del suo alloggio e sostentamento, nonché del suo rientro in patria. » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero attestante l'obbligazione di un privato, di un ente o di un'associazione individuati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, assunta in base alle disposizioni vigenti, di provvedere al suo alloggio e sostentamento, nonché al pagamento delle spese medico-ospedaliere, e deposita il biglietto di viaggio per il suo rientro in patria o esibisce la documentazione attestante il deposito dello stesso, o dell'equivalente documentazione di pagamento, presso la questura territorialmente competente. Le amministrazioni pubbliche procedono, in danno del soggetto che si è obbligato, al recupero delle spese eventualmente sostenute in caso di inadempimento dell'ente, dell'associazione o del privato. ».

ART. 7.

(Espulsione dal territorio dello Stato).

1. Il cittadino non appartenente all'Unione europea che non osserva il disposto di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, è espulso dal territorio dello Stato secondo le modalità previste dall'articolo 7, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, e non può ottenere il permesso di soggiorno in Italia e il visto di ingresso per i due anni successivi all'esecuzione del provvedimento.

2. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « sicurezza dello Stato », sono inserite le seguenti: « nonché di quelli disposti ai sensi dell'articolo 7, comma 7, nei confronti di cittadini non appartenenti all'Unione europea entrati nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'espulsione disposta nei confronti del cittadino non appartenente all'Unione europea entrato nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera è sempre eseguita mediante accompagnamento immediato alla frontiera ».

ART. 8.

(Sanzioni).

1. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto è punito con la reclusione da due mesi a due anni o con la multa da due milioni a sei milioni di lire. Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire venti milioni a lire ottanta milioni. È sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato ».

2. Al comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, le parole: « sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire duecentomila a lire cinquecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni ».

ART. 9.

1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,

n. 39, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il permesso di soggiorno non può essere utilizzato per motivi diversi da quelli per i quali è stato concesso, a meno che non sia stato concesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo e lo straniero sia in grado di dimostrare di disporre dei mezzi adeguati alla permanenza in Italia a nuovo titolo »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. La violazione del comma 5 determina la revoca del permesso di soggiorno da parte dell'autorità che lo ha rilasciato, ed il titolare è espulso dall'Italia con accompagnamento alla frontiera »;

c) al comma 12-bis, l'ultimo periodo è soppresso.

2. All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 5, l'esecuzione dell'espulsione e dell'accompagnamento alla frontiera dello straniero regolarmente soggiornante in Italia o il cui permesso di soggiorno sia stato revocato prima della scadenza o sia scaduto da un tempo non superiore a quarantacinque giorni, ha effetto decorsi quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento. Qualora l'interessato abbia presentato, entro lo stesso termine, domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione resta sospesa fino alla decisione sulla domanda cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Le procedure di accompagnamento alla frontiera e di respingimento, nonché il provvedimento di espulsione dello straniero adottato nelle circostanze per le quali non debbano applicarsi le speciali disposizioni del comma 4, sono immediatamente esecutivi, anche in presenza di domanda di sospensione ».

3. Dopo l'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — (Ricongiungimenti). — 1. Il cittadino extracomunitario, decorsi tre anni dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato, può fare istanza al Ministero dell'interno al fine di ottenere il ricongiungimento familiare esclusivamente per il coniuge o i figli purché minori degli anni diciotto. Il Ministero dell'interno rilascia idoneo nulla osta, accertata la buona condotta del cittadino extracomunitario, la disponibilità di un alloggio idoneo e la sussistenza in capo al richiedente di un reddito mensile pari a:

a) cinque volte l'importo della pensione sociale calcolata su base mensile, per il solo ricongiungimento del solo coniuge o fino ad una coppia di figli;

b) sei volte l'importo della pensione sociale calcolata su base mensile, per il coniuge e fino a due figli, così aumentando di una volta per ogni ulteriore coppia di figli.

2. Qualora la certificazione presentata dal cittadino extracomunitario risulti non corrispondente alla reale situazione abitativa e patrimoniale dello stesso, si procede alla automatica espulsione dell'intero nucleo familiare ».

4. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 1. Gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno hanno l'obbligo di iscri-

versi all'anagrafe presso il comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini italiani ».

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

« 4-bis. I contributi di cui al comma 3 sono revocati con le stesse modalità qualora gli enti interessati non provvedano entro diciotto mesi alla realizzazione dei programmi finanziati ».

ART. 10.

1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'espulsione è disposta dal prefetto con decreto motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. Salvo quanto previsto dai commi 7, 11 e 12, l'espulsione è eseguita immediatamente con accompagnamento dello straniero alla frontiera. Dell'adozione del provvedimento è informato immediatamente il Ministero dell'interno »;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Nei casi in cui l'espulsione deve essere eseguita con le modalità differite di cui al comma 4 dell'articolo 5, il questore intima allo straniero di abbandonare il territorio dello Stato nel termine e con le modalità prescritte o di presentarsi, entro

lo stesso termine, in questura per l'accompagnamento alla frontiera »;

c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

« 11. Quando per l'esecuzione del provvedimento di espulsione e delle procedure di accompagnamento alla frontiera o di respingimento è necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla identità o alla nazionalità dello straniero ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo e in ogni altro caso in cui non si può procedere all'esecuzione dell'espulsione o del respingimento, il questore dispone che lo straniero si presenti almeno una volta la settimana personalmente all'ufficio o comando di polizia territorialmente competente, o in quello specificamente indicato, munito di apposito documento provvisorio di identificazione che gli viene rilasciato contestualmente all'emanazione del provvedimento di comparizione. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono stabilite le caratteristiche e le modalità di rilascio del predetto documento provvisorio; il parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale s'intende favorevolmente acquisito.

12. L'esecuzione della misura di cui al comma 11 non può avere durata superiore a trenta giorni. Decorso tale termine senza che sia stato possibile procedere al respingimento o all'espulsione, il questore intima allo straniero di lasciare il territorio dello Stato nelle successive quarantotto ore. La violazione dell'obbligo di cui al comma 11 o dell'intimazione di cui al presente comma è punita con la reclusione da tre mesi a tre anni. È sempre consentito l'arresto e si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 7-bis »;

d) al comma 12-ter le parole: « su richiesta dello straniero o del suo difensore » sono sostituite dalle seguenti: « su richiesta dello straniero, del suo difensore o del pubblico ministero ».

2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 11 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come sostituito dalla lettera c)

del comma 1 del presente articolo, deve essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

1. L'articolo 7-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, è sostituito dal seguente:

« ART. 7-*bis*. — (*Reati di ingresso clandestino e di mancata esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione*). — 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, lo straniero non appartenente all'Unione europea che si introduce nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera, che si trattiene nel medesimo territorio sottraendosi all'esecuzione delle procedure di accompagnamento alla frontiera e di respingimento o dei provvedimenti di espulsione ovvero in violazione dei provvedimenti di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. La stessa pena si applica nei confronti dello straniero che, essendo stato espulso dal territorio dello Stato, vi fa rientro o vi si trattiene senza autorizzazione.

2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, lo straniero che, a richiesta dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento equipollente ovvero il documento di identificazione provvisorio di cui all'articolo 7, comma 11, è

punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire ottocentomila.

3. Nel caso previsto dal comma 1 è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone, anche in deroga alle disposizioni dei capi I e II del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, l'applicazione della custodia cautelare in carcere ovvero della custodia in luogo appositamente attrezzato e vigilato, per un tempo non superiore a trenta giorni.

4. L'esecuzione dell'espulsione o dell'allontanamento dal territorio dello Stato sospende i termini della custodia cautelare, il processo e l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero nel territorio dello Stato. Il delitto è estinto qualora lo straniero non faccia rientro nel territorio dello Stato nei successivi cinque anni ».

ART. 12.

(*Disposizioni finali*).

1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della presente legge, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, anche con riferimento ai provvedimenti notificati anteriormente a tale data.

2. Si intendono abrogate le disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, in contrasto con la presente legge.

**N. 729, d'iniziativa
del deputato Martinat****ART. 1.**

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 1. Ai controlli di frontiera possono entrare nel territorio dello Stato solo gli stranieri forniti di:

a) passaporto valido o documento riconosciuto come equipollente dalle autorità italiane competenti;

b) visto, ove richiesto, secondo le disposizioni vigenti in materia;

c) attestazione rilasciata dal consolato territorialmente competente, redatta secondo le disposizioni dettate in merito dal Ministro degli affari esteri da cui risulti:

1) che le condizioni di salute dello straniero non sono pregiudizievoli per la sanità pubblica dei cittadini italiani;

2) che lo straniero non ha riportato condanne penali nel proprio paese per le quali sia stata comminata una pena detentiva superiore a 30 giorni o sia sottoposto a procedimento penale per un reato per il quale è prevista una pena della stessa natura o entità ».

ART. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il visto non può essere rilasciato allo straniero che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati che costituiscono motivo di espulsione dal territorio dello Stato di cui al comma 1 dell'articolo 7 ».

ART. 3.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

« 5-bis. I cittadini stranieri extracomunitari che si presentano ai controlli di frontiera per entrare in Italia per motivi di turismo, di studio, lavoro autonomo, cura e culto devono dimostrare di essere provvisti di mezzi adeguati di sostentamento in Italia di entità proporzionate alla durata prevista dal visto ove prescritto, nonché dei mezzi per rientrare in patria. Il Governo, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce criteri e modalità per l'attuazione del presente comma ».

ART. 4.

1. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le parole: « o di un privato » sono soppresse.

ART. 5.

1. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 5. Il permesso di soggiorno non può essere utilizzato per motivi diversi da quelli per i quali è stato concesso, a meno che non sia stato concesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo e lo straniero sia in grado di dimostrare di disporre dei mezzi adeguati alla permanenza in Italia a nuovo titolo ».

ART. 6.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

« 5-*bis*. La violazione del comma 5 determina la revoca del permesso di soggiorno da parte dell'autorità che lo ha rilasciato, ed il titolare è espulso dall'Italia con accompagnamento alla frontiera ».

ART. 7.

1. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le parole: « di norma durata doppia rispetto al periodo concesso » sono sostituite dalle seguenti: « durata non superiore rispetto al periodo precedente ».

ART. 8.

1. Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le parole: « pari all'importo della pensione sociale » sono sostituite dalle seguenti: « di importo pari a due volte la pensione sociale ».

ART. 9.

1. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 4. Il provvedimento di espulsione adottato dal prefetto può essere sospeso, su richiesta dell'interessato, dal tribunale amministrativo regionale di cui al comma 3 ».

ART. 10.

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 1. Sono espulsi dal territorio dello Stato, con accompagnamento alla frontiera, gli stranieri che abbiano riportato una condanna in primo grado per:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro secondo del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni o nel massimo a 10 anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti dal titolo VI del libro secondo del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 3 anni o nel massimo a 10 anni;

d) delitti contro la libertà sessuale previsti dal capo I del titolo IX del libro secondo del codice penale;

e) delitti contro la vita e l'incolumità individuale di cui agli articoli 575, 578, 579, 580 e 581, nonché all'articolo 582 del codice penale, quando ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale;

f) delitto di omicidio preterintenzionale di cui all'articolo 584 del codice penale;

g) delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale;

h) delitti di omissione di soccorso e diffamazione di cui agli articoli 593 e 595 del codice penale;

i) delitti contro la personalità individuale previsti dagli articoli 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606 e 607 del codice penale;

l) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale;

m) delitto di violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;

n) delitto di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato di cui all'articolo 611 del codice penale;

o) delitto di cui all'articolo 613 del codice penale;

p) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

q) delitto di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 1990 n. 36;

r) delitto concernente sostanze stupefacenti o psicotrope punito a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

s) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni o nel massimo a 10 anni;

t) delitto di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis, primo comma, del codice penale, delle associazioni di carattere militare previste dal decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, come modificati dalla legge 22 maggio 1975, n. 152;

u) delitto di promozione, direzione, costituzione e organizzazione di associazione per delinquere previsto dall'articolo 416, commi primo e terzo, del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dalle lettere a), b), c), p), q) ed s) ».

ART. 11.

1. Il Ministro dell'interno con decreto motivato o il prefetto, con uguale provvedimento, devono disporre l'espulsione dello straniero quando questi sia sottoposto a giudizio per i reati di cui alle lettere: b) c) d), e), f), g), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge.

ART. 12.

1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, la parola: « nonché » è sostituita dalle seguenti: « , di prostituzione e di ».

ART. 13.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

« 2-bis. Sono comunque espulsi dal territorio dello Stato, con accompagnamento alla frontiera, gli stranieri che abbiano riportato una condanna per delitti per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre mesi o coloro che abbiano comunque trascorso, in esecuzione di una sentenza di condanna passata in giudicato, più di 30 giorni in un istituto di pena ».

ART. 14.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

« 6-bis. Lo straniero espulso è immediatamente accompagnato alla frontiera ».

ART. 15.

1. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono abrogati.

ART. 16.

1. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è abrogato.

ART. 17.

1. Al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, dopo le parole: « autorizzati a soggiornare nel territorio nazionale » sono inserite le seguenti: « soltanto se provenienti da Paesi con i quali sussiste la condizione di reciprocità ».

ART. 18.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le parole: « prescindendo dalla sussistenza delle condizioni di reciprocità » sono sostituite dalle seguenti « se sussistono condizioni di reciprocità ».

ART. 19.

1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre

1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: « Per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, di cittadini extracomunitari si applicano le norme di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge n. 426 del 1971 ».

ART. 20.

1. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è abrogato.

ART. 21.

1. Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: « , a condizione di reciprocità ».

ART. 22.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

« 3-bis. Nell'emanazione del decreto per la erogazione di contributi, di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri deve tener conto della programmazione dei flussi di ingresso di cui al comma 3 dell'articolo 2 ».

**N. 1158, d'iniziativa dei deputati
Di Luca ed altri****ART. 1.**

1. Dopo la lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono inserite le seguenti:

« *a-bis*) delle condizioni dell'occupazione nel Paese;

a-ter) della situazione del bilancio statale; ».

ART. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dai seguenti:

« 1. Per i soli cittadini stranieri extracomunitari ai controlli di frontiera è necessario esibire:

a) passaporto valido o documento riconosciuto come equipollente dalle autorità italiane competenti;

b) visto, ove richiesto, secondo le disposizioni vigenti in materia;

c) attestazione rilasciata dal consolato territorialmente competente, redatta secondo le disposizioni del Ministro degli affari esteri da cui risulti:

1) che le condizioni di salute dello straniero non sono pregiudizievoli per la sanità pubblica;

2) che lo straniero non abbia riportato condanne penali nel proprio Paese per le quali sia stata comminata una pena detentiva superiore a un anno o sia sottoposto a procedimento penale per un reato per il quale è prevista una pena della stessa natura o entità.

1-bis. Il visto non può essere rilasciato allo straniero che sia stato condan-

nato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati che costituiscono motivo di espulsione dal territorio dello Stato ».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

« *5-bis*. I cittadini stranieri extracomunitari che si presentano ai controlli di frontiera per entrare in Italia per motivo di turismo, di studio, lavoro autonomo, cura e culto devono dimostrare di essere provvisti di mezzi adeguati di sostentamento in Italia di entità proporzionale alla durata prevista dal visto ove prescritto, nonché dei mezzi per rientrare in patria. Per coloro che intendono svolgere un lavoro autonomo i mezzi finanziari debbono essere sufficienti per una permanenza di novanta giorni. Il Governo, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce criteri e modalità per l'attuazione del presente comma ».

3. Dopo il comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

« *9-bis*. È fatto obbligo agli addetti agli sportelli degli uffici postali italiani e degli istituti di credito, di richiedere il passaporto ed il permesso di soggiorno, ove prescritto, ai cittadini extracomunitari che intendano effettuare un versamento, rifiutando l'operazione qualora i predetti documenti risultino scaduti, pena la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione ».

ART. 3.

1. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le parole: « o di un privato » sono soppresse.

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. (Sanzioni) — 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di favorire l'ingresso illecito dei cittadini extracomunitari, o si adoperano per la loro collocazione nel mercato del lavoro, in violazione alle disposizioni previste dalla presente legge, ovvero della normativa in materia di lavoro, chi promuove, costituisce, dirige, organizza e finanzia l'associazione è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

2. Chi partecipa all'associazione per i fini di cui al comma 1 è punito con la reclusione da 2 a 5 anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più, o se i cittadini extracomunitari vengono introdotti nel territorio nazionale al fine di avviarli alla prostituzione, ovvero se trattasi di cittadini extracomunitari minorenni.

4. Se l'associazione è armata, nei casi indicati nei commi 1, 2 e 3 si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dai commi da 1 a 4 sono diminuite dalla metà ai due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione del delitto».

ART. 5.

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aggiunto il seguente:

« 16-bis. Il cittadino extracomunitario che risulti, a seguito di un controllo del

l'autorità di pubblica sicurezza, privo del passaporto o di un documento equipollente, può essere sottoposto, su richiesta del questore del luogo al tribunale, a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno in una determinata località fino all'accertamento dell'identità, della nazionalità e della sua posizione in ordine al permesso di soggiorno ».

ART. 6.

1. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 4. Fatta salva l'immediata esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 5, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nonché di quelli disposti a norma dell'articolo 7, comma 7, nei confronti di cittadini non appartenenti all'Unione europea entrati nel territorio dello Stato, eludendo i controlli di frontiera, il provvedimento di espulsione adottato dal prefetto può essere sospeso, su richiesta dell'interessato, dal tribunale amministrativo regionale di cui al comma 3 quando non ci siano indizi evidenti dell'intenzione dell'interessato di sottrarsi all'eventuale applicazione del provvedimento medesimo. In caso di sospensione di un provvedimento di espulsione, il questore del luogo dove lo straniero si trova può richiedere senza altra formalità al tribunale l'applicazione nei confronti della persona da espellere della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località fino alla decisione del tribunale amministrativo regionale sui ricorsi di cui al comma 3. L'espulsione disposta nei confronti del cittadino non appartenente all'Unione europea entrato nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera è sempre eseguita mediante accompagnamento immediato alla frontiera. Qualora ciò non sia possibile si procede al fermo, in luogo idoneo ad evitare pericolo di fuga, ciò non sia possibile si procede al fermo, in luogo idoneo ad evitare pericolo di fuga,

per la durata massima di sette giorni per poter effettuare le formalità necessarie per l'identificazione e la successiva espulsione ».

ART. 7.

1. Il cittadino non appartenente all'Unione europea che non osserva il disposto di cui all'articolo 3, comma 1, del

decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è espulso dal territorio dello Stato secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 2 e seguenti, del medesimo decreto-legge e non può ottenere il permesso di soggiorno in Italia e il visto di ingresso per i due anni successivi all'esecuzione del provvedimento.

**N. 1283, d'iniziativa
del deputato Gasparri**

ART. 1.

*(Lavoro stagionale dei cittadini
non appartenenti all'Unione europea).*

1. Nella programmazione annuale dei flussi di ingresso dei cittadini non appartenenti all'Unione europea prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono indicate anche le possibilità di impiego per i lavoratori stagionali in considerazione delle disponibilità accertate per il tramite degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori che si avvalgono di lavoro prevalentemente stagionale.

2. Hanno accesso alle possibilità di impiego di cui al comma 1 i cittadini non appartenenti all'Unione europea provenienti dai Paesi con i quali l'Italia stipula apposite intese bilaterali. In tali intese sono individuati, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, i requisiti necessari per l'accesso, le relative modalità, gli accertamenti e le verifiche riguardanti le singole qualifiche professionali nonché le modalità per il trasferimento dei contributi di cui all'articolo 3, comma 3.

ART. 2.

*(Soggiorno dei lavoratori stagionali
non appartenenti all'Unione europea).*

1. Il lavoratore stagionale non appartenente all'Unione europea, in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale, previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 febbraio 1990, n. 39, può soggiornare nel territorio dello Stato per tutto il periodo di occupazione e, comunque, per non più di sei mesi per anno. Decorso tale termine, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato.

2. Il lavoratore stagionale non appartenente all'Unione europea, ove sia documentalmente accertato il rispetto del termine di permanenza nel territorio nazionale previsto dal comma 1, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo, per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai suoi connazionali mai entrati in Italia per motivi di lavoro.

3. Nel primo anno di applicazione della presente legge hanno diritto di precedenza gli stranieri che dimostrino di essere rientrati in patria, dopo un periodo di soggiorno in Italia di almeno sei mesi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

4. Il lavoratore stagionale non appartenente all'Unione europea che abbia soggiornato in Italia per quattro volte consecutive con un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro stagionale può ottenere, in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo indeterminato, acquisito il nulla-osta, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, e tenuto conto dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, un permesso di soggiorno della durata di due anni, rinnovabile.

ART. 3.

(Previdenza e assistenza).

1. Per i lavoratori di cui all'articolo 2 il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti, eccettuati i contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

2. Il datore di lavoro che intende impiegare cittadini non appartenenti all'Unione europea per lavoro stagionale deve garantire, nell'ambito del rapporto contrattuale, l'accesso ad un alloggio adeguato individuale o collettivo. A tal fine, il datore di lavoro può stipulare apposite convenzioni con enti, organizzazioni, associazioni o aziende titolari di complessi ricettivi complementari.

3. I contributi versati per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sono trasferiti all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore, su richiesta dell'interessato, in base alle convenzioni internazionali all'uopo stipulate tra l'Italia e il medesimo Stato, nonchè secondo le modalità previste dalle intese di cui all'articolo 1, comma 2.

ART. 4.

(Potenziamento del personale delle rappresentanze diplomatiche).

1. Per assicurare il necessario potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, in relazione agli adempimenti connessi con la regolamentazione dei flussi immigratori e, in particolare, con il rilascio dei visti di ingresso, il contingente degli impiegati a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è elevato di 150 unità.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 8.625 milioni per il 1996, a lire 9.100 milioni nel 1997 ed a lire 9.600 milioni nel 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando, quanto a lire 8.000 milioni annui, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 625 milioni per il 1996, lire 1.100 milioni per il 1997 e lire 1.600 milioni per il 1998, l'accantonamento

relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

(Garanzie sui mezzi di sostentamento).

1. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le parole da: « ovvero l'impegno » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « ovvero attestante l'obbligazione di un privato, di un ente o di un'associazione individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, assunta in base alle disposizioni vigenti, di provvedere al suo alloggio e sostentamento, nonché al pagamento delle spese medico-ospedaliere, e deposita il biglietto di viaggio per il suo rientro in patria o esibisce la documentazione attestante il deposito dello stesso, o dell'equivalente documentazione di pagamento, presso la questura territorialmente competente. Le amministrazioni pubbliche procedono, in danno del soggetto che si è obbligato, al recupero delle spese eventualmente sostenute in caso di inadempimento dell'ente, dell'associazione o del privato ».

ART. 6.

(Espulsione dal territorio dello Stato).

1. Il cittadino non appartenente all'Unione europea che non osserva il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, è espulso dal territorio dello Stato secondo le modalità previste dall'articolo 7, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, e non può ottenere il permesso di soggiorno in Italia e il visto di ingresso

per i due anni successivi all'esecuzione del provvedimento.

2. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, dopo le parole: «sicurezza dello Stato,» sono aggiunte le seguenti: «nonché di quelli disposti ai sensi dell'articolo 7, comma 7, secondo periodo, nei confronti di cittadini non appartenenti all'Unione europea entrati nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera,».

3. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'espulsione disposta nei confronti del cittadino non appartenente all'Unione europea entrato nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera è sempre eseguita mediante accompagnamento immediato alla frontiera.».

4. All'articolo 7, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, le parole: «su richiesta dello straniero o del suo difensore» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta dello straniero, del suo difensore o del pubblico ministero».

ART. 7.

(Sanzioni).

1. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più cittadini non appartenenti all'Unione europea privi del permesso di soggiorno temporaneo per lavoro stagionale, ovvero decorso il relativo termine di scadenza, è punito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

2. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre mesi a due anni o con la multa da lire due milioni a lire sei milioni»;

b) al secondo periodo, le parole: «della reclusione da due a sei anni e della multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da due a sei anni e della multa da lire venti milioni a lire ottanta milioni»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato».

3. Al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le parole: «sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni».

4. L'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«ART. 7-bis. — 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, lo straniero che, richiesto dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza, senza giustificato motivo, non esibisce il passaporto o altro documento equipollente, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire ottocentomila.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso dallo straniero nei cui confronti è stato notificato un provvedimento di espulsione o, uno dei provvedimenti indi-

cati dall'articolo 4, comma 12-*quater*, la pena è della reclusione fino a tre anni.

3. Lo straniero non appartenente all'Unione europea che si introduce nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera, che si trattiene nel medesimo territorio sottraendosi all'esecuzione dei provvedimenti di espulsione, ovvero che, essendo stato espulso, fa rientro nel territorio dello Stato o vi si trattiene senza autorizzazione, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dagli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena di cui agli articoli 274, comma 1, lettera *b*), e 280 dello stesso

codice. Nel valutare i presupposti per l'applicazione della misura coercitiva, il giudice tiene conto anche del pericolo che lo straniero si sottragga ai provvedimenti dell'autorità.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 7, commi 12-*quater* e 12-*quinqüies* ».

ART. 8.

(Disposizioni finali).

1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 4, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai provvedimenti notificati anteriormente a tale data.

**N. 1289, d'iniziativa dei deputati
Negri ed altri****ART. 1.****(Rifugiati).**

1. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello *status* di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 21, comma 7;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito dal relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 21, comma 7;

c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra;

d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, e 381, comma 2, del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.

2. Lo straniero che intenda entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 1, lo straniero

elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento che deve avvenire entro e non oltre quarantacinque giorni.

3. Avverso la decisione di respingimento presa in base alle disposizioni dei commi 1 e 2 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dal richiedente.

4. Cessate le condizioni per la concessione dello *status* di rifugiato politico, lo straniero è obbligato ad abbandonare il territorio dello Stato. L'autorità emanante il provvedimento di revoca della concessione dello *status* di rifugiato politico lo notifica allo straniero, concedendogli sessanta giorni dalla notifica stessa per abbandonare il territorio, trascorsi i quali il questore competente per territorio esegue l'espulsione mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro il termine di dieci giorni il territorio dello Stato secondo le modalità di viaggio prefissate o a presentarsi in questura per l'accorpamento alla frontiera entro lo stesso termine.

5. Copia del verbale di intimazione è consegnata allo straniero, che è tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorità.

6. Allo straniero che non osserva l'intimazione o che comunque si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine prefissato, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 21.

7. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso ai sensi del comma 3. Il giudice, nella valutazione del caso, deve tenere conto anche del livello di integrazione dello straniero, annullando il provvedimento di revoca qualora, pur non permanendo in capo allo stesso i requisiti per lo *status* di rifugiato, questi dimostri di poter soggiornare per uno dei motivi e alle condizioni previste dagli articoli seguenti. Il giudice, nell'annullare il provvedimento di revoca, ordina contestualmente all'autorità competente di rilasciare il relativo permesso di soggiorno.

8. Fino alla emanazione della nuova disciplina in materia di assistenza ai rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilità iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministro dell'interno può concedere, ai richiedenti lo *status* di rifugiato che abbiano fatto ingresso in Italia dopo la data del 31 dicembre 1989, un contributo di prima assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene corrisposto, a domanda, ai richiedenti di cui al comma 2 che risultino privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, valutato in lire 67.500 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.

ART. 2.

(Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato — Respingimento alla frontiera).

1. I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per motivi di turismo, studio, affari, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura, familiari e di culto.

2. Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o documento equipollente, riconosciuto dalle autorità italiane, nonché di visto ove prescritto, che siano in regola con le vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria, secondo le condizioni internazionali prescritte dall'Organizzazione mondiale della

sanità, nonché in materia assicurativa e che osservino le formalità richieste.

3. I cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, per i quali è previsto il visto di ingresso, devono presentare, oltre alla documentazione prevista dal comma 1, il certificato penale rilasciato dalle autorità competenti del Paese d'origine.

4. È fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere italiane di apporre il timbro di ingresso, con data, motivo e sistema di identificazione dell'operatore di polizia, sui passaporti dei cittadini stranieri extracomunitari, che entrino nello Stato a qualsiasi titolo.

5. Il Ministro dell'interno ha la facoltà di disporre deroghe alle procedure previste dalla presente legge per l'ingresso dei cittadini extracomunitari in relazione a singoli soggetti.

6. Gli uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano agli obblighi di cui al comma 2 o che non si sottopongono agli obblighi previsti dal comma 3.

7. Gli uffici di cui al comma 6 devono, altresì, respingere dalla frontiera gli stranieri, anche se muniti di visto, che risultino stati espulsi o segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche, nonché gli stranieri che risultino manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia.

ART. 3.

(Visto di ingresso — Condizioni di rilascio — Durata — Definizione dei Paesi dai quali è richiesto).

1. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'interno, tenendo conto degli accordi bilaterali e multilaterali esistenti e di quelli da definire, della provenienza dei flussi migratori più rilevanti, della provenienza degli stranieri extracomunitari entrati in Italia che siano stati

condannati anche con sentenza non definitiva per reati in materia di stupefacenti, nonché per reati contro la persona e il patrimonio negli ultimi tre anni, definisce i Paesi di provenienza dai quali è richiesto il visto di ingresso.

2. Il soggiorno nel territorio dello Stato per coloro che provengono da Paesi dai quali è richiesto il visto di ingresso è disciplinato ai sensi dell'articolo 4.

3. Il Ministro degli affari esteri d'intesa con il Ministro dell'interno trasmette alle competenti autorità, entro il 31 ottobre di ogni anno, la lista dei Paesi di provenienza dai quali è richiesto il visto di ingresso.

4. È sempre necessario il visto, indipendentemente dal Paese extracomunitario di provenienza, per l'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio, lavoro subordinato e lavoro autonomo.

5. Il visto di ingresso è rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari competenti in relazione ai motivi di viaggio. Nel visto sono specificati il motivo, la durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso può essere limitato alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera.

6. Salvo quanto specificatamente disposto per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, le autorità diplomatiche sono autorizzate a rilasciare il visto solo ed unicamente se esistono seri presupposti, comprovati da idonea documentazione, attestanti la veridicità della motivazione. Il visto d'ingresso può altresì essere rilasciato per motivi di cura necessitanti ricovero, dietro dichiarazione di disponibilità rilasciata dalla struttura sanitaria competente.

7. La durata del visto non può superare dall'ingresso i seguenti limiti:

- a) tre mesi, non prorogabili, per motivi di turismo, affari, familiari e di culto;
- b) sei mesi per motivi di cura;
- c) un anno per motivi di studio;
- d) ventiquattro mesi per motivi di lavoro subordinato;
- e) tre mesi per motivi di lavoro autonomo.

ART. 4.

(Permesso di soggiorno e permanenza dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato).

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 2 e che siano muniti di permesso di soggiorno, ove prescritto, secondo le disposizioni della presente legge.

2. Il permesso di soggiorno deve essere sempre richiesto dai cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi dai quali è richiesto il visto e ha la durata dello stesso. Inoltre, esso deve essere richiesto dai cittadini extracomunitari provenienti dagli altri Paesi, qualora il loro periodo di soggiorno per motivi di turismo, affari, familiari e di culto sia superiore a tre mesi, o sei mesi per motivi di cura, dalla data di ingresso. In quest'ultimo caso, il permesso di soggiorno può essere rilasciato solo dietro la presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 6.

3. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, entro otto giorni dalla data di ingresso, o dalla scadenza dei termini di cui al comma 3, al questore della provincia in cui gli stranieri si trovino ed è rilasciato per i motivi indicati nel visto, ove questo sia prescritto. Il questore rilascia allo straniero idonea ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno è rilasciato, se sussistano i requisiti di legge, entro otto giorni dalla presentazione della richiesta.

4. Il permesso di soggiorno può essere prorogato dalle autorità competenti:

- a) di sei mesi, per motivi di cura, dietro presentazione di idonea documentazione medica;
- b) di anno in anno, per motivi di studio, dietro presentazione di certificato di iscrizione per ciascun anno scolastico o accademico e comunque non oltre i due anni dal termine della durata legale del corso di studi;
- c) di ventiquattro mesi rinnovabili, per motivi di lavoro subordinato, qualora

non sussistano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3;

d) secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 4, per motivi di lavoro autonomo.

5. Il permesso di soggiorno può essere validamente modificato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o studio, qualora, per cause sopravvenute, il cittadino extracomunitario decida di cambiare la motivazione della sua permanenza nel territorio dello Stato. In ogni caso possono essere modificati solo i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o studio. Il rilascio del nuovo permesso di soggiorno modificato è subordinato alla sussistenza dei medesimi requisiti previsti per la concessione del visto concernente la motivazione per la quale si richiede la modifica.

6. Per gli stranieri extracomunitari coniugati con cittadini italiani e residenti, in stato di coniugi, da più di tre anni in Italia, la durata del permesso di soggiorno è a tempo illimitato.

7. Il permesso di soggiorno deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. Competente alla proroga, al rinnovo o alla sua modificazione è il questore della provincia in cui lo straniero risiede o abitualmente dimora.

8. Ogni rinnovo e proroga del permesso di soggiorno è subordinato alla dimostrazione, da parte del cittadino extracomunitario, della disponibilità di un reddito mensile minimo pari a quattro volte l'importo della pensione sociale calcolata su base mensile. Tale reddito può provenire da lavoro dipendente anche a tempo parziale, da lavoro autonomo, oppure da altra fonte legittima.

9. Il permesso di soggiorno può essere rifiutato se non sono soddisfatte le condizioni ed i requisiti previsti dalla legge e dove ostino motivate ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato e all'ordine pubblico o di carattere sanitario. Il rifiuto del permesso di soggiorno o del suo rinnovo o la revoca dello stesso sono adottati con provvedimento scritto e motivato.

10. Il provvedimento di rifiuto deve contenere l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro e non oltre le settantadue ore successive alla comunicazione, o, ove questa non sia possibile, dalla emanazione dell'atto stesso, fatto salvo un maggior termine per i casi eccezionali a discrezione dell'autorità competente.

11. I provvedimenti di revoca, annullamento o non rinnovo devono contenere l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro e non oltre i trenta giorni successivi alla comunicazione, o, ove questa non sia possibile, dalla emanazione dell'atto stesso, fatto salvo un maggior termine per i casi eccezionali a discrezione dell'autorità competente.

12. Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno devono dichiarare ogni trasferimento della dimora abituale, entro dieci giorni dal trasferimento stesso, all'autorità di cui al comma 3 del presente articolo, salvo che abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui all'articolo 12.

13. La violazione della disposizione di cui al comma 12 comporta la diffida da parte del questore competente ai sensi del comma 3 del presente articolo. Il conseguimento di due diffide comporta l'immediata espulsione del cittadino extracomunitario dal territorio dello Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 21.

ART. 5.

(Ricongiungimenti).

1. Il cittadino extracomunitario, decorsi tre anni dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato, può fare istanza al Ministero dell'interno al fine di ottenere il ricongiungimento familiare esclusivamente per il coniuge o i figli purché minori degli anni diciotto. Il Ministero dell'interno rilascia idoneo nullaosta, accertata la buona condotta del cittadino extracomunitario, la disponibilità di un alloggio idoneo e la sussistenza in capo al richiedente di un reddito mensile pari a:

a) cinque volte l'importo della pensione sociale calcolata su base mensile, per

il ricongiungimento del solo coniuge, o fino ad una coppia di figli;

b) a sei volte l'importo della pensione sociale calcolata su base mensile, per il ricongiungimento del coniuge e fino a due figli, così aumentando di una volta per ogni ulteriore coppia di figli.

2. Qualora la certificazione presentata dal cittadino extracomunitario risultasse non corrispondente alla reale situazione abitativa e patrimoniale dello stesso, si procede alla automatica espulsione dell'intero nucleo familiare secondo quanto disposto dall'articolo 21.

ART. 6.

(Minori — degenti — detenuti).

1. I minori degli anni quattordici, non in regola con le disposizioni previste dalla presente legge, sono ospitati presso istituti di istruzione per un periodo non superiore a sessanta giorni, entro i quali l'autorità competente deve accertare l'esistenza di un parente in Italia o il Paese di origine, al fine di procedere al rimpatrio degli stessi. Nel caso in cui, effettuati gli accertamenti, non sia possibile individuare l'esistenza del parente in Italia o il Paese di origine, al minore si applicano le disposizioni vigenti in materia di affidamento ed adozione.

2. Per gli stranieri ricoverati in case o istituti di cura, ristretti in istituti di pena, ovvero ospitati in comunità civili o religiose, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede le case, gli istituti o le comunità sopraindicati, per delega degli stranieri medesimi.

3. Per gli stranieri minori di anni diciotto, ospitati in istituti di istruzione, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede gli istituti, ovvero dai loro tutori.

4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 sono tenuti a comunicare, entro otto giorni, alla questura competente per territorio i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o la comunità con l'indicazione della località

dove sono diretti. Nel caso di stranieri ristretti in istituti di pena, la comunicazione è fatta all'atto della scarcerazione.

5. Degli adempimenti di cui al presente articolo, quando riguardino minori, viene data comunicazione al tribunale dei minori competente per territorio, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 7.

(Disposizioni procedurali per i datori di lavoro e per i cittadini extracomunitari che intendono svolgere attività di lavoro subordinato).

1. I cittadini extracomunitari che intendano svolgere in Italia attività di lavoro subordinato devono inoltrare richiesta presso i consolati e le ambasciate italiane all'estero, specificando il tipo di lavoro che intendano svolgere e documentando i titoli professionali o di studio in loro possesso. A tale scopo, presso le rappresentanze diplomatiche sono istituiti appositi uffici con rapporto funzionale di dipendenza dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, mediante l'impiego di personale di ruolo della carriera diplomatica.

2. Gli uffici predetti trasmettono richieste al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la periodicità stabilita da un apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. È costituita una commissione interregionale con il compito di esaminare le richieste di cui al comma 2 e di trasmetterle alle sezioni circoscrizionali di collocamento. Nella commissione, presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è garantita la rappresentanza di ciascuna regione.

4. I datori di lavoro che intendano avvalersi di lavoratori extracomunitari, devono inoltrare la richiesta alle competenti sezioni circoscrizionali di collocamento.

5. La sezione circoscrizionale di collocamento rilascia un nullaosta provvisorio da trasmettere alla autorità consolare che inoltra la richiesta, al fine della copertura delle posizioni di lavoro indicate. Ai fini

del rilascio del successivo visto di ingresso, al nullaosta provvisorio deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, riportante, per ogni singolo lavoratore extracomunitario richiesto, la destinazione alloggiativa con allegato il relativo certificato di abitabilità.

6. Gli uffici consolari, in presenza delle condizioni di cui al comma 5, rilasciano il visto d'ingresso entro dieci giorni dal ricevimento del nulla osta provvisorio, salvo le limitazioni stabilite dalla legge.

ART. 8.

(Condizioni per l'ingresso in Italia a titolo di lavoro subordinato, condizioni contrattuali ed economiche — Oneri a carico del datore di lavoro).

1. La sezione circoscrizionale di collocamento respinge la richiesta di assunzione di lavoratori extracomunitari:

a) qualora si tratti di aziende o enti il cui ordinamento prevede per l'assunzione il requisito della cittadinanza italiana;

b) qualora nei ventiquattro mesi precedenti la richiesta, l'azienda interessata abbia registrato crisi aziendali con ricorso alla cassa integrazione guadagni o riduzione di personale per ristrutturazione aziendale;

c) qualora l'azienda richiedente risulti soggetta alla normativa della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni;

d) qualora possano essere utilmente impiegati alla copertura dei posti richiesti lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di disoccupazione, ai sensi del primo comma dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

2. Al lavoratore extracomunitario si applicano le disposizioni contrattuali, economiche e normative, dei contratti collettivi di lavoro per il settore di appartenenza, nonché le disposizioni di legge previste per i lavoratori italiani e comunitari.

3. Gli oneri relativi all'alloggio del lavoratore extracomunitario sono a carico del datore di lavoro interamente per un periodo di tre mesi, e per la quota del cinquanta per cento per gli eventuali ed ulteriori tre mesi. Successivamente, fanno carico esclusivamente al lavoratore extracomunitario assunto.

ART. 9.

(Norme relative al rilascio del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari richiesti per lavoro subordinato).

1. Il lavoratore extracomunitario richiesto in base alle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 deve, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, inoltrare domanda per il permesso di soggiorno presso la questura della provincia dove è ubicato l'alloggio di cui al comma 5 dell'articolo 7, e chiedere l'iscrizione anagrafica, entro trenta giorni, nel comune in cui è domiciliato.

2. L'ufficio stranieri della questura, assunte le necessarie informazioni circa la regolarità dell'assunzione e dell'alloggio provvede a rilasciare al lavoratore il documento definitivo entro otto giorni o, diversamente, ad attuare le procedure per il rimpatrio.

3. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o può essere revocato qualora il lavoratore extracomunitario risulti iscritto alle liste di disoccupazione per un periodo di tempo superiore ai diciotto mesi.

4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro è fatto obbligo al datore di lavoro di darne comunicazione alla questura e alla sezione circoscrizionale competente entro quarantotto ore.

5. Ai soggetti di cui al comma 4, che non ottemperino o ritardino nel dare la comunicazione ivi prevista, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire cinque milioni.

ART. 10.

(Condizioni per svolgere attività di lavoro autonomo).

1. Il cittadino extracomunitario che intenda svolgere un'attività di lavoro auto-

uomo, deve essere in possesso dei medesimi requisiti previsti dalle norme vigenti per i cittadini italiani.

2. I titoli di studio previsti per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, sono ammissibili a condizione che siano riconosciuti legalmente a condizione di reciprocità con i Paesi di provenienza dei lavoratori extracomunitari.

3. Entro tre mesi dal rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino extracomunitario deve dimostrare, pena l'espulsione dal territorio, di aver adempiuto alle richieste per il rilascio di tutte le autorizzazioni burocratiche e fiscali necessarie per l'esercizio dell'attività prescelta.

4. Alle medesime condizioni di cui al comma 3, il permesso di soggiorno è prorogato dalle autorità competenti per ulteriori nove mesi ed entro tale nuovo termine il cittadino extracomunitario deve dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività autonoma. Successivamente il permesso di soggiorno è rinnovabile ed ha validità di due anni, ulteriormente rinnovabili.

5. Il rinnovo del permesso di soggiorno è subordinato all'iscrizione nel ruolo dei contribuenti.

6. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, gli stranieri che richiedano alle pubbliche amministrazioni licenze, iscrizioni in appositi albi o registri, approvazioni ed atti similari sono tenuti ad esibire, al momento della richiesta, il permesso di soggiorno in corso di validità. Si applicano le disposizioni vigenti, che, per lo svolgimento di determinate attività, richiedono il possesso di specifico visto o permesso di soggiorno.

ART. 11.

(Comunicazioni agli interessati e norme in materia di tutela giurisdizionale).

1. L'autorità emanante i provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve comunicare all'interessato l'atto che lo riguarda

unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua francese, inglese e spagnola.

2. Contro i provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato e contro il diniego e la revoca del permesso di soggiorno è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dallo straniero. Nel ricorso non è consentito richiedere incidentalmente la sospensione del provvedimento impugnato.

3. I termini stabiliti all'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nonché quelli stabiliti agli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà per i ricorsi previsti al comma 2 del presente articolo.

ART. 12.

(Iscrizione anagrafica).

1. Gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno hanno l'obbligo di iscriversi all'anagrafe presso il comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini italiani.

2. I sindaci annotano l'iscrizione o la variazione anagrafica sul permesso di soggiorno e ne danno comunicazione, entro dieci giorni, alla questura della provincia.

3. La carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e alla durata del permesso di soggiorno, è rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui al comma 1, su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'interno.

ART. 13.

(Disposizioni penali e processuali).

1. Il cittadino extracomunitario che si introduce o permane nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni contenute nella presente legge è punito con la reclusione da due a quattro anni.

2. Il cittadino extracomunitario entrato regolarmente nel territorio dello Stato, sorpreso sprovvisto del permesso di sog-

giorno o con lo stesso scaduto, revocato od annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

3. Lo straniero sorpreso sprovvisto del documento di identità o di copia di denuncia all'autorità competente che ne attesti lo smarrimento o il furto, o che, entro quindici giorni da quest'ultima, non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio di un documento sostitutivo di identificazione o documento equipollente è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

4. Lo straniero che si sottrae all'esecuzione del provvedimento di espulsione ovvero, una volta eseguito il provvedimento, rientra nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da due sino a quattro anni.

5. Lo straniero che non osserva le prescrizioni del provvedimento di espulsione di cui al comma 10 dell'articolo 21 e che comunque rientri in Italia illegittimamente, è punito con la reclusione da tre a quattro anni.

6. Nelle fattispecie previste dai commi precedenti è consentito l'arresto anche fuori dai casi di flagranza. Per i reati previsti dalla presente legge è sempre e comunque disposta la custodia cautelare in carcere. Nell'udienza di convalida il giudice dispone l'applicazione della misura cautelare.

7. Nei casi di arresto anche fuori dalla flagranza, previsti dal presente articolo, è consentito il procedimento direttissimo di cui all'articolo 566 del codice di procedura penale.

8. Le impugnazioni avverso i provvedimenti di convalida delle misure previste nei commi precedenti e le eventuali misure cautelari adottate non sospendono il procedimento di espulsione.

9. Chiunque dia alloggio ovvero ospiti a qualsiasi titolo uno o più cittadini extracomunitari o apolidi non in regola con le norme sull'immigrazione è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire cinque milioni ad un massimo di lire venti milioni per persona ospitata. Se l'attività è svolta a fini di lucro la sanzione è raddoppiata.

Se tale attività è svolta da un cittadino extracomunitario, questi è immediatamente espulso dal territorio dello Stato.

10. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi e con la multa fino a lire due milioni. Se il fatto è commesso a fini di lucro, ovvero da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

11. Le pene stabilite nel comma 10 sono raddoppiate qualora il fatto sia commesso in relazione a stranieri minori o al fine di avviare i cittadini extracomunitari alla prostituzione; le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia giudiziaria.

12. L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro delle cose e dei beni serviti o destinati a commettere il reato. Con sentenza di condanna, il giudice ordina la confisca di tali beni, salvo che essi appartengano a persona estranea al reato.

13. Gli agenti marittimi raccomandatari ed i vettori aerei che omettano di riferire all'autorità di pubblica sicurezza della presenza, a bordo di navi o di aeromobili, di stranieri in posizione irregolare, ai sensi delle disposizioni della presente legge, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire cinque milioni per ogni persona, determinata dal prefetto della provincia nella quale si verifica l'ingresso. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

14. È comunque a carico del vettore il rimpatrio del cittadino straniero extracomunitario presentatosi alla frontiera e respinto per mancanza dei documenti prescritti.

15. È fatto obbligo a tutti gli operatori, presso gli sportelli delle poste italiane e

degli istituti di credito, di richiedere il passaporto ed il permesso di soggiorno, ove prescritto, ai cittadini extracomunitari che intendano effettuare un versamento, rifiutando l'operazione qualora i predetti documenti risultino scaduti, pena la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.

16. Presso il Ministero dell'interno è istituito un casellario all'esclusivo fine dell'accertamento di eventuali diverse identificazioni dei cittadini extracomunitari.

17. Il datore di lavoro che impieghi cittadini extracomunitari, quali lavoratori subordinati o comunque per attività professionali non conformemente alla normativa di cui alla presente legge e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni per ogni lavoratore impiegato e con la pena accessoria dell'esclusione dai pubblici appalti per la durata massima di tre anni.

ART. 14.

(Associazione finalizzata all'ingresso illecito di cittadini extracomunitari).

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di esercitare attività per l'ingresso illecito di cittadini extracomunitari, o si adoperano per la loro collocazione nel mercato del lavoro, in violazione alle disposizioni previste dalla presente legge, ovvero della normativa in materia di lavoro, chi promuove, costituisce, dirige, organizza e finanzia l'associazione è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

2. Chi partecipa all'associazione per i fini di cui al comma 1 è punito con la reclusione non inferiore ad otto anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più, o i cittadini extracomunitari vengono introdotti nel territorio nazionale al fine di avviarli alla prostituzione, ovvero se trattasi di cittadini extracomunitari minorenni.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati nei commi 1 e 3, non può essere inferiore a venti anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dieci anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dai commi precedenti sono diminuite dalla metà ai due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione del delitto.

ART. 15.

(Operazioni di polizia e destinazione di beni e valori sequestrati).

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge ed in esecuzione di operazioni antiscandalo specificatamente disposte dal Ministero dell'interno o, di intesa con questo, dal questore o dal comandante del comando provinciale dei Carabinieri o della Guardia di finanza, pongono in essere atti volti a favorire l'ingresso illegale dei cittadini extracomunitari.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria, se richiesto dalla polizia giudiziaria, può, con decreto motivato, differire l'arresto dei medesimi cittadini extracomunitari fino alla conclusione delle indagini, nonché il sequestro delle cose servite o destinate a commettere il reato.

ART. 16.

(Ritardo od omissione degli atti di arresto e di sequestro).

1. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o seque-

stro, quando ciò sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dalla presente legge.

2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di competenza, dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente, e al Ministro dell'interno per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale. L'autorità procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.

3. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito illegale in entrata nel territorio dello Stato dei cittadini extracomunitari.

4. Nei casi d'urgenza le disposizioni di cui al presente articolo possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

ART. 17.

(Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere all'ingresso illecito di cittadini extracomunitari).

1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che si sospetta essere adibita al trasporto di cittadini extracomunitari destinati ad essere introdotti illegalmente nel territorio dello Stato, può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino in cui risieda un'autorità consolare.

2. Gli stessi poteri possono esplicitarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali e, al di fuori di queste, nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli aeromobili.

ART. 18.

(Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni di contrasto all'ingresso illecito di cittadini extracomunitari).

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria finalizzate al contrasto dell'ingresso illecito di cittadini extracomunitari possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta. Se vi ostano esigenze processuali l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, all'amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3. In caso contrario debbono essere alienati al pubblico incanto entro il termine di sei mesi.

5. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge, nonché le somme costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo degli stati di previsione del Mini-

stero dell'interno con vincolo di destinazione per coprire le spese occorrenti per il rimpatrio dei cittadini extracomunitari espulsi, qualora necessario.

ART. 19.

(Notizie di procedimenti penali).

1. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte nel loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo accertamento di delitti previsti dalla presente legge, nonché per la raccolta e per la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti.

2. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro le successive quarantotto ore.

3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli organi di polizia degli stati esteri con i quali siano raggiunte specifiche intese per la lotta all'ingresso illecito di cittadini extracomunitari e alla criminalità organizzata.

4. Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 codice di procedura penale, dispone con decreto motivato che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario.

ART. 20.

(Controlli ed ispezioni).

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel caso di operazione di polizia per la prevenzione e la repressione dei reati previsti dalla presente legge, possono procedere in ogni tempo e luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto

quando abbiano motivo di ritenere che possano esservi trasportati cittadini extracomunitari in posizione irregolare nel territorio dello Stato. Dell'esito dei controlli delle ispezioni è redatto processo verbale trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive quarantotto ore.

2. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrono motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono procedere a perquisizioni personali e locali in ogni tempo dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto ai controlli, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi precedenti, sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto.

4. Al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge è consentita l'intercettazione di conversazioni, comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione.

5. Negli stessi casi di cui al comma 4 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

6. Le intercettazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono disciplinate secondo quanto stabilito dagli articoli 267 e seguenti del codice di procedura penale.

ART. 21.

(Espulsione dal territorio dello Stato).

1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle norme in materia di

stupefacenti, dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, gli stranieri che abbiano riportato condanna per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e dall'articolo 582 del codice penale sono espulsi dal territorio dello Stato.

2. Sono altresì espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che commettano uno dei reati di cui all'articolo 13 o che comunque violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, oppure che si siano resi responsabili, direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali o, in genere, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela del patrimonio artistico, o in materia di intermediazione di manodopera nonché di sfruttamento della prostituzione o del reato di violenza carnale e comunque dei delitti contro la libertà sessuale.

3. Lo stesso provvedimento si applica anche nei confronti degli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché nei confronti degli stranieri che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

4. L'espulsione è disposta dal prefetto con decreto motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. Dell'adozione del decreto viene informato immediatamente il Ministro dell'interno.

5. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, l'espulsione dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.

6. Il provvedimento di espulsione è eseguito immediatamente e comunque entro e

non oltre dieci giorni dall'emanazione del decreto motivato.

7. Lo straniero espulso è rinviato coattivamente ad opera dell'autorità di pubblica sicurezza allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità stessa ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

8. Competente ad eseguire il provvedimento di espulsione è il questore del luogo ove il cittadino straniero extracomunitario risiede ovvero, se non risulta il luogo di residenza, il questore del luogo ove è stato emesso il provvedimento.

9. Copia del verbale di espulsione è consegnata allo straniero, che è tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorità.

10. Nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare per uno o più delitti, consumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, ovvero condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione, è disposta l'immediata espulsione nello Stato di appartenenza o di provenienza salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali ovvero ricorrano gravi ragioni personali di salute o gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumità in conseguenza di eventi bellici o di epidemie. Le disposizioni previste nel presente comma non si applicano nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare o in espiazione di pena detentiva per il delitto previsto dall'articolo 13, comma 5.

11. L'espulsione è disposta, su richiesta del pubblico ministero, dal giudice che procede se si tratta di imputato e dal giudice dell'esecuzione se si tratta di condannato. Il giudice, acquisite le informa-

zioni dagli organi di polizia, accertato il possesso del passaporto o di documento equipollente, sentito il pubblico ministero e le altre parti, decide con ordinanza. L'espulsione è eseguita dalla polizia giudiziaria con le stesse modalità previste dai commi precedenti. Avverso l'ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 311, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di procedura penale. La proposizione del ricorso non sospende il procedimento.

12. L'esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende i termini della custodia cautelare e l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero espulso nel territorio dello Stato e in caso di mancata esecuzione dell'espulsione.

13. Lo straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso ai sensi del comma 10 è autorizzato a rientrare temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di quegli atti per i quali è necessaria la sua presenza. Una volta venute meno le esigenze processuali, lo straniero è riaccompagnato alla frontiera, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria competente.

ART. 22.

(Modifiche al codice penale).

1. All'articolo 495 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel caso in cui a commettere il reato sia persona che risulti già essere stato condannato per un identico reato commesso nell'anno antecedente, le pene base previste dai commi precedenti sono raddoppiate ».

2. Il primo comma dell'articolo 573 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la po-

testà dei genitori o al tutore ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a tre anni e sei mesi ».

3. Il primo comma dell'articolo 574 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici o un infermo di mente, al genitore esercente la potestà dei genitori, al tutore o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la potestà dei genitori, del tutore o curatore, con la reclusione da uno a quattro anni ».

4. L'articolo 707 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro o, per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicizia o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta o si trovi illegalmente nel territorio dello Stato, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a forzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni ».

ART. 23.

*(Relazione al Parlamento.
Contributi alle regioni).*

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, specificando il numero complessivo degli stranieri extracomunitari residenti a vario titolo, che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno, che siano stati espulsi, che siano stati avviati al lavoro o che frequentino scuole o università.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla erogazione di contributi alle regioni che predisporgono, in collaborazione con i comuni

di maggiore insediamento, programmi per la realizzazione di strutture, corsi ed altre attività al fine di facilitare l'inserimento dei cittadini extracomunitari nella vita produttiva e di relazione.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. I contributi di cui al comma 2 sono revocati con le stesse modalità qualora gli enti interessati non provvedano entro i successivi diciotto mesi alla realizzazione dei programmi finanziati.

ART. 24.

(Disposizioni transitorie).

1. I permessi di soggiorno rilasciati entro la data di entrata in vigore della presente legge a cittadini extracomunitari o apolidi per motivi di turismo, familiari, culto e cura sono validi, anche se rilasciati per un tempo superiore, fino alla scadenza del termine di novanta giorni, e centottanta giorni per motivi di cura, dall'entrata in vigore stessa.

2. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge e appartenenti ai Paesi dai quali non è richiesto il visto d'ingresso, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, che intendano soggiornare per i motivi di cui al precedente comma nel territorio dello Stato per un periodo superiore a novanta giorni, o centottanta giorni per motivi di cura, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono, alla scadenza di detti termini, produrre la documentazione di cui all'articolo 3, comma 6.

3. I permessi di soggiorno rilasciati entro la data di entrata in vigore della presente legge per motivi di studio sono validi, anche se rilasciati per un periodo di tempo

superiore, fino alla conclusione dell'anno scolastico od accademico in corso alla data di entrata in vigore stessa. Successivamente, si applicano le disposizioni previste dalla presente legge in materia di rilascio e proroga del permesso di soggiorno per motivi di studio.

4. I permessi di soggiorno rilasciati entro la data di entrata in vigore della presente legge a cittadini extracomunitari o apolidi per motivi di lavoro subordinato sono validi, anche se rilasciati per un periodo superiore, fino alla scadenza del termine di un anno dall'entrata in vigore stessa. Successivamente, si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per il rilascio e la proroga del permesso di soggiorno per lo stesso motivo.

5. I decorsi temporali previsti dagli articoli 7, 8 e 9 si applicano trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I permessi di soggiorno rilasciati entro la data di entrata in vigore della presente legge a cittadini extracomunitari o apolidi per motivi di lavoro autonomo sono validi, anche se rilasciati per un periodo superiore, fino alla scadenza del termine di novanta giorni dall'entrata in vigore stessa. I cittadini extracomunitari o apolidi possono entro detto termine dimostrare di possedere i requisiti e di essere nelle condizioni previste dall'articolo 10, ottenendo un nuovo permesso di soggiorno.

7. Decorsi i termini di cui al presente articolo i permessi di soggiorno si intendono scaduti o revocati.

ART. 25.

(Disposizioni di coordinamento e abrogazioni — Entrata in vigore).

1. La legge 28 febbraio 1990, n. 39, è abrogata. Sono fatte salve le situazioni già regolate dagli articoli 9, 10, 11 e 12 della medesima legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai cittadini dei paesi comunitari e agli apolidi, in quanto più favorevoli, nonché ai cittadini o ex cittadini italiani o ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrino nel territorio nazionale.

**N. 1835, d'iniziativa
del deputato Muzio****ART. 1.**

1. Al comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

febbraio 1990, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In particolare, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato può essere concesso a quei cittadini extracomunitari che già muniti di permesso di studio hanno frequentato corsi professionali autorizzati e realizzati con l'utilizzo di finanziamenti del Fondo sociale europeo, conseguendo i relativi titoli professionali ».

**N. 2182, d'iniziativa
del deputato Nan****ART. 1.**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il visto di cui al comma 1 non può essere rilasciato, e se rilasciato deve essere revocato dall'autorità che lo ha rilasciato, ed il titolare espulso dall'Italia con accompagnamento alla frontiera, allo straniero che è stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati che costituiscono motivo di espulsione dal territorio dello Stato di cui al comma 1 dell'articolo 7 ».

ART. 2.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

« 5-*bis*. I cittadini stranieri extracomunitari che si presentano al controllo dell'autorità di frontiera in possesso di visto di ingresso per motivi di studio, lavoro autonomo, cura e culto, devono dimostrare di essere provvisti di adeguati e sufficienti mezzi economici per il loro sostentamento in Italia. L'entità di tali mezzi deve essere proporzionata alla durata del visto e comunque sufficiente a garantire il rientro in patria. Con decreto del Presidente della Repubblica è emanato il regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del presente comma, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

ART. 3.

1. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 4. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale è rilasciato al cittadino straniero extracomunitario che ha ottenuto regolarmente l'ingresso nel territorio dello Stato. Qualora venga rilasciato un visto per lavoro stagionale, questo ha durata di sei mesi, prorogabili, purché ne sia fatta richiesta entro otto giorni dalla data di ingresso ».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*. Per l'avviamento al lavoro stagionale dei cittadini non comunitari, si applica la disciplina vigente per i lavoratori italiani.

4-*ter*. In presenza di particolari condizioni di emergenza o per motivi di carattere umanitario il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, può, con apposito decreto, consentire l'ingresso, il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno a cittadini stranieri extracomunitari. Nel decreto sono altresì stabiliti i requisiti ed i termini necessari per il rilascio del permesso, a pena di nullità ».

ART. 4.

1. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 5. Il permesso di soggiorno deve essere immediatamente revocato, ed il titolare espulso dall'Italia con accompagnamento alla frontiera, se è utilizzato per motivi diversi da quelli dichiarati al

momento della concessione, fatta salva l'ipotesi che sia stato concesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo ed il titolare straniero sia in grado di documentare la disponibilità di mezzi economici adeguati alla totalità del periodo di ulteriore permanenza in Italia a nuovo titolo ».

ART. 5.

1. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 4. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 5, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, qualora venga proposta e notificata entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, la do-

manda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto può essere sospesa dal tribunale amministrativo regionale di cui al comma 3, fino alla definitiva decisione sulla domanda cautelare ».

ART. 6.

1. L'articolo 7-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 7-*bis*. — 1. Lo straniero che distrugge il passaporto o documento equipollente per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di espulsione o che non autocertifica la propria nazionalità ai sensi della legislazione italiana vigente in materia, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

**N. 3225, d'iniziativa dei deputati
Jervolino Russo ed altri**

CAPO I

**NORME DI CARATTERE GENERALE
SUI VISTI DI INGRESSO, SUI PERMESSI
DI SOGGIORNO E SULL'ISCRIZIONE
ANAGRAFICA**

ART. 1.

(Visti di ingresso).

1. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le modalità di presentazione della richiesta di visto di ingresso e, per ciascun tipo di visto, i termini per il rilascio o il diniego del visto per i cittadini stranieri non comunitari.

2. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità consolare comunica al cittadino straniero, in lingua a lui comprensibile, le informazioni sui principali diritti e doveri relativi all'ingresso e al soggiorno in Italia.

3. Il diniego del visto di ingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato, e comunicato all'interessato con una traduzione scritta in lingua a lui comprensibile. Il provvedimento deve riportare le modalità di impugnazione, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della presente legge.

ART. 2.

(Reingresso nel territorio dello Stato).

1. Ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, non è richiesto il visto di ingresso per lo straniero in possesso di permesso o di carta di soggiorno in corso di validità ovvero di qualsiasi altro documento valido per il soggiorno, quali, ad esempio, la ricevuta attestante la richiesta di rilascio o rinnovo del permesso o la pendenza di un ricorso.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge può prevedere altri casi in

cui lo straniero sia esonerato dall'obbligo di munirsi di visto in occasione del reingresso nel territorio dello Stato, ed indicare l'eventuale documentazione sostitutiva richiesta.

ART. 3.

(Permessi di soggiorno).

1. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro otto giorni dal regolare ingresso nel territorio dello Stato alla questura del luogo di dimora.

2. La richiesta di rinnovo o di proroga del permesso di soggiorno ovvero di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di scadenza del permesso o della carta.

3. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce i termini per il rilascio o il rinnovo del permesso o della carta di soggiorno.

4. Dell'avvenuta richiesta di rilascio o rinnovo è rilasciata ricevuta allo straniero. Lo straniero in possesso di detta ricevuta è autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato e conserva i diritti conseguenti alla eventuale titolarità del permesso in scadenza.

5. In caso di diniego di rilascio o di rinnovo del permesso o della carta di soggiorno dovuto al mancato soddisfacimento delle condizioni previste in relazione al titolo del permesso richiesto, lo straniero ha facoltà di presentare una seconda domanda per ottenere un permesso diverso da quello rifiutato.

6. Salvi i casi in cui la legge lo impedisca espressamente, il permesso di soggiorno può essere convertito in qualunque altro permesso per il quale il titolare possiede i requisiti previsti.

7. Il permesso di soggiorno può essere revocato solo nei casi previsti espressamente dalla legge.

8. Il diniego di rilascio o di rinnovo o di conversione e la revoca o l'annullamento del permesso o della carta di soggiorno sono disposti con provvedimento scritto e

motivato dal questore del luogo di dimora, e devono essere notificati o comunicati all'interessato.

9. I provvedimenti di cui al comma 8 devono riportare le modalità di impugnazione, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della presente legge e devono essere accompagnati da traduzione in lingua comprensibile all'interessato.

10. Contro i provvedimenti di cui al comma 8 può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo di dimora. La presentazione del ricorso sospende il provvedimento fino alla decisione definitiva sul ricorso. Allo straniero privo di altro permesso di soggiorno è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Il titolare di detto permesso può iscriversi a corsi di studio o di formazione, iscriversi nelle liste di collocamento e svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo.

11. Lo straniero non iscritto all'anagrafe è tenuto a comunicare alla questura, entro il termine di trenta giorni, ogni variazione di domicilio.

ART. 4.

(Permesso di soggiorno straordinario).

1. Il Ministro dell'interno può disporre il rilascio di un permesso straordinario, eventualmente prorogabile o convertibile in altro permesso per il quale sussistano i requisiti, allo straniero privo dei requisiti per il rilascio di un permesso ad altro titolo, nei casi in cui ciò sia richiesto dalla specifica condizione dell'interessato o da particolari situazioni di emergenza, ovvero in presenza di pressanti motivi umanitari.

2. Il permesso straordinario dà al titolare facoltà di iscrizione nelle liste di collocamento, svolgimento di attività di lavoro autonomo e iscrizione a corsi di studio e di formazione.

ART. 5.

(Iscrizione anagrafica).

1. Gli stranieri in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in

corso di validità di durata superiore a tre mesi hanno diritto all'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente presso il comune in cui hanno la propria dimora abituale ai sensi del comma 2.

2. La dimora dello straniero si considera abituale anche qualora si tratti di alloggio presso un albergo o un centro o una struttura di accoglienza, pubblici o privati.

3. Il regolamento di attuazione della presente legge definisce la documentazione occorrente per la domanda di iscrizione o variazione anagrafica dello straniero e disciplina le modalità di accertamento della abitualità della dimora dello straniero.

CAPO II

LAVORO SUBORDINATO E AUTONOMO

ART. 6.

(Programmazione dei flussi di ingresso per lavoro subordinato).

1. Il Governo programma annualmente, con apposito decreto, i flussi di ingresso nel territorio dello Stato per lavoro subordinato sulla base delle previsioni relative al fabbisogno di manodopera nel mercato del lavoro italiano e delle esigenze derivanti da accordi internazionali o da specifiche condizioni in cui si trovino i Paesi da cui originano i principali movimenti migratori.

2. Il decreto di programmazione di cui al comma 1 indica, sulla base del prevedibile fabbisogno di manodopera, il numero dei visti di ingresso rilasciabili nell'anno solare successivo a lavoratori stranieri con l'eventuale specificazione dei settori lavorativi o delle qualifiche professionali per cui si rendono necessari gli ingressi, e può prevedere contingentamenti temporali o regionali dei flussi. Allo scopo di assicurare la corretta destinazione dei flussi in ingresso il decreto può, altresì, stabilire forme di assistenza all'immigrato che fa ingresso nel territorio dello Stato limitate alla regione di destinazione.

3. Ogni tre anni, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro formula una valutazione dell'andamento dei flussi e propone al Governo e alle Camere le correzioni da apportare alla programmazione o alla legislazione vigente in materia; il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, verifica se sussistano condizioni tali da richiedere il rilascio di permessi di soggiorno straordinari, anche allo scopo di garantire il corretto andamento del mercato del lavoro, e adotta le misure necessarie.

ART. 7.

(Censimento dell'offerta di lavoro subordinato).

1. Il censimento dell'offerta di lavoro subordinato è basato su liste di prenotazione tenute, nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero o, in mancanza, da altre sedi idonee.

2. L'iscrizione nelle liste di prenotazione di cui al comma 1 può essere relativa a più settori o qualifiche professionali per uno stesso lavoratore e deve essere confermata di anno in anno. Eventuali variazioni dei dati non interrompono l'anzianità di iscrizione.

3. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce modi e tempi per la raccolta dei dati relativi alle iscrizioni nelle liste di prenotazione in ciascun Paese e per la definizione di liste complessive che includono i dati provenienti dai diversi Paesi.

4. La graduatoria delle liste complessive di prenotazione è basata sull'anzianità di iscrizione e, in via subordinata, su altri criteri eventualmente indicati nel decreto di programmazione di cui all'articolo 6.

ART. 8.

(Ingresso per lavoro subordinato).

1. Agli iscritti nelle liste complessive di prenotazione di cui all'articolo 7 è rilasciato, su richiesta, il visto di ingresso per

lavoro subordinato, fino a completamento delle quote, eventualmente relative a determinati settori lavorativi o qualifiche professionali, indicate nel decreto di programmazione di cui all'articolo 6, ed in base all'eventuale contingentamento temporale ivi previsto.

2. Gli iscritti nelle liste di prenotazione che non rientrano nelle quote ammesse e gli stranieri non iscritti nelle liste possono ottenere il visto di ingresso per lavoro subordinato solo a fronte di una chiamata nominativa in relazione alla quale sia stata concessa autorizzazione al lavoro.

ART. 9.

(Ingresso per lavoro autonomo).

1. L'ingresso nel territorio dello Stato per lavoro autonomo è autorizzato per lo svolgimento di qualsiasi attività non occasionale di lavoro autonomo non espressamente preclusa dalla legge allo straniero richiedente.

2. Ai fini del rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo è necessaria la dimostrazione di disponibilità di mezzi di sostentamento adeguati, o di corrispondente garanzia da parte di ente o privato presente nel territorio dello Stato, nonché la dimostrazione della capacità di svolgere l'attività non occasionale di lavoro autonomo indicata. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le modalità di accertamento della sussistenza di tali requisiti.

ART. 10.

(Permesso di soggiorno per lavoro).

1. Allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per lavoro subordinato o lavoro autonomo il questore del luogo di dimora rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro della durata di due anni.

2. Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro ha facoltà di:

a) iscriversi nelle liste di collocamento;

b) stipulare qualunque contratto di lavoro;

c) svolgere attività di lavoro autonomo;

d) costituire qualsiasi tipo di società cooperativa o esserne socio;

e) iscriversi a corsi di studio o di formazione.

3. L'iscrizione nelle liste di collocamento ha validità illimitata, condizionata al permanere della regolarità del soggiorno. Rimane valida in particolare, in fase di scadenza del permesso di soggiorno, nel periodo utile per la richiesta di rinnovo o di conversione del permesso ed eventualmente in pendenza di ricorso amministrativo contro i relativi dinieghi.

4. La stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato è subordinata a preventivo accertamento di indisponibilità di lavoratori nei casi in cui l'ingresso del lavoratore sia stato autorizzato in relazione ad un determinato settore lavorativo o qualifica professionale e il contratto di lavoro riguardi un diverso settore o una diversa qualifica, e salvo che dall'ingresso siano trascorsi sei mesi.

5. Il permesso di soggiorno per lavoro è rinnovato con durata di quattro anni se il titolare dimostra, con la documentazione prevista dal regolamento di attuazione della presente legge, inclusa ove necessario l'autocertificazione, di soddisfare entrambe le seguenti condizioni:

a) disporre di un reddito proveniente da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale;

b) avere un rapporto di lavoro in corso, ovvero aver completato tutti gli adempimenti amministrativi relativi all'attività non occasionale di lavoro autonomo svolta.

6. Il permesso è rinnovato con durata di due anni se il titolare dimostra di soddisfare una sola delle condizioni di cui al comma 5, lettere a) e b), ovvero quando lo svolgimento dell'attività lavorativa sia stato impedito da malattia, infortunio o gravità.

7. Il lavoratore straniero ed i suoi familiari godono della parità di trattamento e di piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

ART. 11.

(Svolgimento di attività lavorativa da parte di titolari di altri permessi).

1. Salve le limitazioni espressamente previste dalla presente legge, sono consentiti, con le stesse modalità e con gli stessi diritti previsti nel caso di titolari di permesso di soggiorno per lavoro, l'iscrizione nelle liste di collocamento, l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e lo svolgimento di attività di lavoro autonomo ai titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi o di permesso di soggiorno rilasciato in attesa di adempimenti amministrativi, nonché ai titolari di altri permessi di soggiorno nei casi particolari previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

2. Salve le limitazioni espressamente previste dalla presente legge può essere convertito in permesso per lavoro il permesso di soggiorno dello straniero che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

a) avere in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a un anno;

b) possedere i requisiti per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo;

c) svolgere regolarmente attività non occasionale di lavoro autonomo;

d) rientrare in una delle categorie per le quali la legge consente la conversione del permesso in permesso per lavoro in assenza dei requisiti prescritti.

ART. 12.

(Accertamento di indisponibilità di lavoratori).

1. L'accertamento di indisponibilità di lavoratori deve tutelare il diritto al lavoro del cittadino italiano in conformità all'ar-

articolo 4 della Costituzione e la parità tra lavoratori stranieri e italiani in conformità con le norme dei trattati internazionali.

2. L'accertamento di indisponibilità è effettuato secondo i modi stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge. L'indisponibilità si considera accertata quando sia trascorso un tempo prestabilito senza che la domanda di lavoro, opportunamente segnalata, abbia trovato corrispondente offerta da parte di un lavoratore italiano o comunitario, ovvero di uno straniero iscritto nelle liste di collocamento, avente la richiesta qualifica professionale.

ART. 13.

(Contributi previdenziali).

1. Il Governo della Repubblica conclude accordi con gli Stati di appartenenza degli stranieri immigrati in Italia al fine di tutelarne i diritti in materia di previdenza e di sicurezza sociale.

2. I contributi versati per l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti sono trasferiti, in caso di rientro in patria del lavoratore e su sua richiesta, all'ente previdenziale del Paese di provenienza, nei casi in cui la materia sia regolata da accordi bilaterali.

3. In assenza degli accordi di cui al comma 2 i contributi ivi previsti possono essere, a scelta dell'interessato, mantenuti in Italia o liquidati, con possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

ART. 14.

(Lavoro stagionale).

1. Nel decreto di programmazione dei flussi di ingresso per lavoro subordinato di cui all'articolo 6, è specificato anche il fabbisogno di manodopera in relazione ad attività lavorative aventi carattere stagionale. Ai lavoratori che fanno ingresso in Italia in corrispondenza alle attività così individuate è rilasciato un permesso di

soggiorno per lavoro stagionale della durata di sei mesi.

2. Il titolare di permesso per lavoro stagionale può iscriversi nelle liste di collocamento e può stipulare qualunque rapporto di lavoro. Può altresì svolgere attività di lavoro autonomo.

3. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere prorogato, anche più volte, in presenza di rapporto di lavoro a tempo determinato. In caso di rapporto di lavoro di durata non inferiore a un anno o a tempo indeterminato, ovvero di svolgimento di attività non occasionale di lavoro autonomo, il permesso di soggiorno per lavoro stagionale è convertito, su richiesta, in permesso per lavoro.

4. Il lavoratore stagionale che lascia regolarmente il territorio nazionale e comunica all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione le informazioni relative all'attività lavorativa svolta stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge ha diritto di reingresso in Italia, da far valere, con le modalità definite dal regolamento stesso, non prima che siano trascorsi sei mesi dall'uscita dal territorio dello Stato.

ART. 15.

(Limiti di applicazione della condizione di reciprocità riguardo alle attività lavorative).

1. Non è soggetto a condizione di reciprocità l'esercizio di attività artigianali o commerciali, né l'iscrizione nei relativi registri, da parte dello straniero titolare di permesso di soggiorno che abilita allo svolgimento di attività di lavoro autonomo.

2. Non è soggetta a condizione di reciprocità la facoltà dello straniero titolare di permesso di soggiorno che abilita all'iscrizione nelle liste di collocamento di costituire società cooperative e di essere socio di qualsiasi tipo di società cooperativa.

3. Non è soggetto a condizione di reciprocità l'acquisto di beni immobili da parte dello straniero regolarmente soggiornante finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa dell'acquirente.

4. Non sono soggetti alla condizione di reciprocità né di possesso della cittadinanza italiana lo svolgimento di attività professionali e l'iscrizione nei relativi albi da parte degli stranieri in possesso di laurea o diploma conseguiti in Italia, ovvero conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia, e di abilitazione professionale conseguita in Italia.

CAPO III

INGRESSO E SOGGIORNO PER STUDIO. DIRITTO ALLO STUDIO

ART. 16.

(Visto d'ingresso e permesso di soggiorno per studio).

1. Il visto di ingresso per studio è rilasciabile a chi dimostri:

a) di essere preiscritto o iscritto a corsi di studio ovvero di dover sostenere esami di abilitazione;

b) di disporre di mezzi di sostentamento adeguati in relazione ad un soggiorno della durata di un anno, sufficienti anche per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, o, in alternativa, di garanzia di copertura economica da parte di ente o di privato.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le modalità di preiscrizione e iscrizione ai diversi corsi di studio e di richiesta e rilascio del relativo visto d'ingresso.

3. Il permesso di soggiorno per studio è rilasciabile a chi entra con visto corrispondente o a chi chiede la conversione di altro permesso avendo intrapreso un corso di studi.

4. Il permesso di soggiorno per studio ha durata di un anno ed è rinnovabile, sulla base di requisiti di profitto stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge.

5. In caso di studi universitari, il permesso di soggiorno è rinnovabile di norma

fino al terzo anno oltre la durata legale del corso di studi. È rinnovato oltre tali limiti su richiesta del consiglio di facoltà ovvero per consentire allo studente di sostenere l'esame finale di laurea.

6. In ogni caso, si deroga ai limiti stabiliti per il rinnovo qualora gravi ragioni di salute abbiano impedito allo studente il regolare svolgimento degli studi.

7. Successivamente al conseguimento del titolo di studi il permesso di soggiorno è ulteriormente rinnovabile per un anno ovvero, quando si tratti di titolo universitario, per due anni. Può essere ulteriormente rinnovato per consentire allo straniero di sostenere l'eventuale esame di Stato, nonché l'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione.

8. Al titolare di permesso di soggiorno per studio è consentita l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo.

9. Il permesso di soggiorno per studio può essere convertito in qualunque permesso per il quale il titolare possiede i requisiti. Successivamente al conseguimento del titolo di studio di scuola superiore o universitario, il permesso può essere convertito, su richiesta, in un permesso di soggiorno per lavoro, anche in mancanza dei relativi requisiti.

10. Non è consentita la conversione del permesso di soggiorno qualora lo straniero sia titolare di borsa di studio dello Stato condizionata al rientro in patria, salvo che lo straniero rinunci alla borsa entro i termini stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge o restituisca l'importo della borsa ricevuto, nella misura determinata dallo stesso regolamento.

ART. 17.

(Scuola dell'obbligo).

1. Lo straniero minore ha diritto all'istruzione obbligatoria. Si prescinde dal possesso, da parte dell'interessato o dei

genitori, di un valido permesso di soggiorno.

ART. 18.

(Scuola secondaria).

1. Lo straniero titolare di un permesso per studio o di altro permesso di durata non inferiore a un anno ha diritto all'iscrizione alla scuola secondaria, condizionato, in caso di provenienza dall'estero, all'accertamento della preparazione secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.

2. Il riconoscimento dei titoli di studio stranieri ottenuti presso scuole secondarie superiori è effettuato secondo le disposizioni del regolamento di attuazione della presente legge.

ART. 19.

(Studi universitari).

1. La Repubblica italiana si adopera per la promozione, a livello internazionale, del diritto allo studio, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare per quanto riguarda l'inserimento negli atenei italiani di una quota di studenti universitari stranieri, compresa tra il 5 e il 10 per cento del totale degli iscritti.

2. Lo straniero titolare di un permesso per studio o di altro permesso di durata non inferiore a un anno, ha diritto all'iscrizione a corsi universitari purché sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola secondaria conseguito in Italia, ovvero conseguito all'estero e riconosciuto in Italia;

b) titolo di studio che nel Paese di provenienza consente l'iscrizione a corsi universitari, e superamento di un esame di lingua italiana effettuato dall'università in cui lo straniero intende iscriversi.

3. Il riconoscimento dei titoli accademici ottenuti presso università e istituzioni

di istruzione superiore straniere è effettuato secondo le disposizioni del regolamento di attuazione della presente legge.

4. Lo straniero in possesso di laurea o diploma conseguiti in Italia, ovvero conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia, è ammesso a sostenere gli esami di abilitazione professionale a parità di condizioni con il cittadino italiano, anche in mancanza di reciprocità con il Paese di appartenenza.

5. L'ammissione alle scuole di specializzazione degli stranieri in possesso di laurea conseguita in Italia, ovvero conseguita all'estero e riconosciuta in Italia o dichiarata equipollente al titolo richiesto ha luogo alle stesse condizioni previste per i laureati italiani.

6. Gli studenti stranieri possono essere ammessi ai corsi di dottorato di ricerca alle condizioni previste dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1982, n. 382. Ai fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca, l'equipollenza del titolo universitario straniero è dichiarata dal collegio dei docenti del dottorato.

7. Gli studenti universitari, gli specializzandi e i dottorandi stranieri regolarmente soggiornanti in Italia hanno accesso ai servizi e alle provvidenze previsti dalle leggi dello Stato e della regione a parità di condizioni con gli studenti italiani anche in mancanza di reciprocità con i Paesi di appartenenza.

8. Qualora i dottorandi e gli specializzandi siano in possesso di laurea conseguita in Italia, ovvero conseguita all'estero e riconosciuta in Italia, può essere concessa loro la borsa di studio alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, anche in mancanza di reciprocità con i Paesi di appartenenza.

9. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può assegnare, sulla base di requisiti di merito stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge, borse di studio annuali rinnovabili agli studenti universitari regolarmente soggiornanti, nonché a cittadini stranieri iscritti a corsi di perfeziona-

mento o di specializzazione o di dottorato di ricerca ovvero impegnati in ricerche di carattere scientifico. Tali borse possono essere assegnate anche a partire dagli anni di corso successivi al primo.

10. Sono istituite borse di studio particolari per gli studenti universitari, gli specializzandi e i dottorandi provenienti da Paesi in via di sviluppo che si impegnano a rientrare nel Paese di origine entro un anno dal termine degli studi.

CAPO IV

INGRESSO E SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

ART. 20.

(Diritto all'unità familiare).

1. La Repubblica riconosce e garantisce agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi il diritto di mantenere o di riacquistare l'unità familiare, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge.

2. In tutti i procedimenti amministrativi finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti, anche indirettamente, un minore, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse di questo, conformemente con quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

3. Anche in deroga alle disposizioni di legge, l'ingresso o il soggiorno dello straniero può essere autorizzato quando questo sia necessario per tutelare il premimente interesse del minore a mantenere o a riacquistare le proprie relazioni familiari. A tal fine competente a decidere è il tribunale per i minorenni, che deve tener conto in particolare dell'età del minore, delle sue esigenze educative e delle sue condizioni di salute.

ART. 21.

(Ricongiungimento familiare).

1. Il ricongiungimento familiare può essere richiesto alla questura del luogo di dimora da:

a) cittadini italiani o comunitari;

b) cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi.

2. Il ricongiungimento può essere richiesto per i seguenti familiari:

a) coniuge non separato;

b) figli minori non coniugati;

c) genitori a carico;

d) figli minori non coniugati, a carico del coniuge di cui si chiede il ricongiungimento, a condizione che l'altro genitore del minore, se esistente, abbia dato il proprio consenso o sia stato privato della potestà;

e) familiari a carico inabili al lavoro.

3. Ai fini del ricongiungimento:

a) si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni;

b) i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli legittimi;

c) l'altro genitore naturale del figlio del richiedente è equiparato al coniuge;

d) i figli minori legalmente separati sono equiparati ai figli minori non coniugati.

4. I cittadini italiani o comunitari e i rifugiati possono richiedere il ricongiungimento anche per altri figli di età inferiore a ventuno anni e altri familiari a carico.

5. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero non comunitario che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di alloggio ad uso di abitazione non impropria, reddito proveniente da fonti lecite non inferiore al doppio dell'im-

porto dell'assegno sociale, ovvero esibire l'impegno da parte di un privato o di un ente operante nel territorio dello Stato relativo al sostentamento dei familiari per i quali è richiesto il ricongiungimento.

6. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito dei familiari già presenti o con i quali lo straniero intende attuare il ricongiungimento, nonché della loro eventuale capacità di reddito, valutata sulla base della disponibilità di un'offerta di lavoro in Italia.

7. Ai fini della dimostrazione di disponibilità dell'alloggio, qualora non possa dimostrare la titolarità di proprietà, locazione, uso o usufrutto dell'alloggio, lo straniero può chiedere alla competente autorità municipale attestazione comprovante la legittima utilizzazione dell'alloggio. L'autorità municipale, effettuata la relativa verifica, rilascia l'attestazione richiesta.

8. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le modalità di dimostrazione della sussistenza dei vincoli familiari richiesti per il ricongiungimento e, in particolare, la possibilità di dichiarazione sostitutiva nei casi in cui la documentazione non sia prevista, o comunque non sia ottenibile, nel Paese di appartenenza dello straniero.

9. Decorsi novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 7 senza che il nulla osta al ricongiungimento sia stato negato, esso si intende concesso.

10. Salvo che vi si oppongano pressanti ragioni di carattere umanitario, il questore rifiuta il nulla osta al ricongiungimento nei casi in cui il familiare risulti non ammissibile nel territorio dello Stato, in quanto persona pericolosa per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato ovvero per la sicurezza di uno degli Stati membri dell'Unione europea.

11. Contro il diniego del nulla osta di cui al comma 10, lo straniero può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale. Il tribunale decide con giurisdizione esclusiva estesa al merito. Nei casi in cui il diniego possa comportare una lesione grave del diritto all'unità familiare di un

minore, competente a decidere sul ricongiungimento è il tribunale per i minorenni.

12. È consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento. È altresì consentito l'ingresso al seguito dello straniero dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi a reddito e alloggio di cui ai commi 5 e seguenti. È in ogni caso consentito l'ingresso del minore al seguito del genitore, a condizione che l'altro genitore, se esistente, abbia dato il proprio consenso o sia stato privato della potestà.

13. I familiari al seguito del richiedente asilo, con i quali questi potrebbe attuare il ricongiungimento in caso di riconoscimento dello *status* di rifugiato, sono ammessi nel territorio dello Stato alle medesime condizioni del richiedente stesso.

ART. 22.

(Coesione familiare).

1. Il permesso di soggiorno per coesione familiare è rilasciabile:

a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero al seguito del familiare nei casi previsti dalla legge;

b) ai nati in Italia da genitore regolarmente soggiornante;

c) al familiare straniero regolarmente soggiornante con il quale un cittadino regolarmente presente in Italia potrebbe attuare il ricongiungimento. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;

d) allo straniero sottoposto a provvedimento di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato che abbia legami familiari che costituiscono presupposto per il ricongiungimento con persona regolarmente presente in Italia, nei casi in cui, in base alla legge, il provvedimento di espulsione possa per ciò essere revocato, annullato o disapplicato.

2. Il permesso è rilasciato con durata pari a quella del permesso o della carta di soggiorno del familiare con cui si attua la coesione. La durata è illimitata per coesione con stranieri titolari di permesso o carta di soggiorno di durata illimitata. Nei casi specificamente previsti dalla presente legge, in luogo del permesso per coesione familiare, è rilasciata la carta di soggiorno.

3. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio, e, salvo il caso di genitore a carico o di familiare a carico inabile al lavoro, l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di attività di lavoro autonomo.

4. Il rinnovo del permesso è condizionato di norma al rinnovo del permesso o della carta di soggiorno del familiare che ha richiesto il ricongiungimento familiare. Il permesso rinnovato può avere durata illimitata, negli stessi casi previsti in relazione al rilascio.

5. Il rinnovo del permesso o della carta di soggiorno del minore iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno del genitore è concesso anche qualora il minore non sia presente nel territorio dello Stato all'atto della richiesta di rinnovo da parte del genitore.

6. In caso di scioglimento del vincolo familiare o, per il figlio che non può ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro o per studio, anche in mancanza dei requisiti di legge.

ART. 23.

(Visita a familiari).

1. È consentito l'ingresso nel territorio dello Stato al coniuge e ai familiari entro il secondo grado dello straniero titolare di permesso o carta di soggiorno in corso di validità rilasciato per almeno un anno o per cure mediche, ovvero dello straniero in stato di detenzione.

2. Salvo il caso in cui lo straniero presente sul territorio dello Stato si trovi in gravi condizioni di salute, condizione per il

rilascio del visto di ingresso è la dimostrazione di disponibilità di mezzi di sostentamento da parte dei familiari, ovvero la presentazione di corrispondente garanzia da parte dello straniero visitato ovvero da parte di privato o di ente presenti nel territorio dello Stato.

3. Il permesso di soggiorno per visita a familiari ha durata massima di tre mesi e può essere rinnovato solo per gravi motivi relativi alle condizioni di salute del titolare o del familiare visitato.

4. Il permesso per visita a familiari può essere convertito solo in permesso per cure mediche o per coesione familiare, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di legge.

CAPO V

ASSISTENZA SANITARIA

ART. 24.

(Iscrizione al Servizio sanitario nazionale).

1. Salvo il caso dello straniero appartenente ad una delle particolari categorie di cui all'articolo 25, il cittadino straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi ovvero di permesso per richiesta di asilo è tenuto ad iscriversi al Servizio sanitario nazionale.

2. Condizione sufficiente per l'iscrizione di cui al comma 1 è il possesso del permesso o della carta di soggiorno.

3. L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ha validità illimitata, condizionata al permanere della validità del permesso o della carta di soggiorno. Rimane valida, in particolare, in fase di scadenza del permesso di soggiorno, nel periodo utile per la richiesta di rinnovo o di conversione del permesso o della carta di soggiorno ed eventualmente in pendenza di ricorso amministrativo contro il diniego.

4. Lo straniero è tenuto, ogni qualvolta è richiesta l'esibizione del tesserino di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, a dimostrarne la validità esibendo il per-

messo o la carta di soggiorno in corso di validità o il documento equipollente, quale, ad esempio, la ricevuta della richiesta di rinnovo.

5. L'iscrizione avviene nella unità sanitaria locale del territorio in cui lo straniero ha eletto domicilio, come documentato dal permesso o dalla carta di soggiorno. Ai fini della ripartizione dei fondi per la sanità, lo straniero iscritto al Servizio sanitario nazionale sulla base del possesso di valido permesso o carta di soggiorno è equiparato al cittadino residente.

6. In caso di variazione del domicilio annotato sul permesso che comporta variazione della unità sanitaria locale di competenza, lo straniero è tenuto a trasferire l'iscrizione nella nuova unità sanitaria locale.

7. Allo straniero si applica la parità di contribuzione e di diritti con gli italiani e con i loro familiari, anche in relazione a prestazioni e presidi sanitari previsti per gli invalidi civili. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le modalità di contribuzione per lo straniero presente in Italia per periodi di durata inferiore a un anno.

8. In caso di titolari di permesso per lavoro stagionale occupati in attività saltuarie, la contribuzione di cui al comma 7 è effettuata mediante trattenuta alla fonte.

9. Nel decreto di programmazione dei flussi di cui all'articolo 6 sono disposti particolari interventi per l'assistenza sanitaria nei luoghi dove è prevista una significativa concentrazione di lavoratori stagionali.

10. Il lavoratore autonomo che può godere di norme più favorevoli che disciplinano l'assistenza sanitaria degli stranieri sulla base di trattati internazionali non è soggetto all'obbligo di iscrizione e di contribuzione al Servizio sanitario nazionale.

ART. 25.

(Copertura assicurativa per stranieri appartenenti a particolari categorie).

1. I titolari di permesso di durata superiore a tre mesi appartenenti a categorie

non produttive, ma non equiparabili alla categoria dei disoccupati, individuate dal regolamento di attuazione della presente legge, sono tenuti a stipulare assicurazione che copra le spese delle cure urgenti per malattia, infortunio o maternità.

2. I titolari di cui al comma 1 possono iscriversi al Servizio sanitario nazionale, con obbligo di contribuzione forfetaria, di importo, definito con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, proporzionale all'assegno sociale e alla effettiva durata della permanenza in Italia.

3. In caso di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, la quota già versata per la stipula dell'assicurazione per cure urgenti è detratta dall'ammontare dovuto, ed è rimborsata, nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge, al Servizio sanitario nazionale dall'ente assicuratore.

4. Per gli studenti universitari, titolari di permesso di soggiorno per studio, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale con contribuzione forfetaria è obbligatoria. In caso di successiva maturazione di reddito, si applica una franchigia sui contributi pari alla quota forfetaria già versata.

ART. 26.

(Assistenza sanitaria per stranieri non coperti obbligatoriamente da assicurazione).

1. Allo straniero presente sul territorio dello Stato e non coperto obbligatoriamente da assicurazione sono garantite, nei presidi pubblici o accreditati, senza oneri a carico dell'interessato all'infuori delle quote di partecipazione alla spesa, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. In particolare, la medicina preventiva è riferita al complesso di attività e prestazioni di prevenzione collettiva che consistono in:

a) vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di

prevenzione collettiva autorizzati con atti formali delle regioni;

b) interventi di profilassi internazionale;

c) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

2. È altresì garantita senza oneri a carico degli interessati all'infuori delle quote di partecipazione alla spesa, la tutela sociale della maternità responsabile e della gravidanza, come previsto dal decreto-legge 11 agosto 1975, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 ottobre 1975, n. 485, dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, e dal decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con le cittadine italiane, nonché la tutela sanitaria dei minori in esecuzione della citata Convenzione fatta a New York, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. Ai fini di tale tutela si intende per minore la persona di età non superiore ai diciotto anni.

3. Le prestazioni sanitarie non espressamente previste dai commi 1 e 2 sono erogate con oneri a carico dell'interessato, salvo il caso di straniero in condizioni di indigenza.

4. Si applicano in ogni caso le disposizioni relative alla quota di partecipazione alla spesa. A tal fine lo straniero presente sul territorio dello Stato e non coperto obbligatoriamente da assicurazione è equiparato al cittadino italiano non occupato residente nel territorio di riferimento della unità sanitaria locale.

5. Si considera indigente lo straniero che rientra, in relazione al reddito, nelle condizioni previste dalla legge per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato. Al fine di godere del trattamento riservato all'indigente, lo straniero produce dichiarazione attestante l'ammontare complessivo del reddito prodotto in Italia e all'estero, accompagnati, ove possibile, da copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e da attestazione dell'autorità consolare compe-

tente dalla quale risulta che, per quanto a conoscenza della predetta autorità, la dichiarazione relativa alla produzione di reddito all'estero non è mendace.

6. In caso di dichiarazione di indigenza ai sensi del comma 5, la unità sanitaria locale chiede il rimborso al Ministero della sanità, presso il quale è istituito un apposito fondo. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i modi in cui, ove lo straniero non sia in grado di produrre copia della dichiarazione dei redditi o l'attestazione da parte dell'autorità consolare competente, il Ministero della sanità richiede alle competenti amministrazioni di procedere agli accertamenti necessari.

7. Le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie e di esenzione dalla partecipazione alla spesa per lo straniero non assicurato sono disciplinate, in conformità con il principio di equiparazione tra cittadino straniero e cittadino italiano, dal regolamento di attuazione della presente legge.

8. L'accesso dello straniero alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano. Le modalità di recupero delle spese da parte della unità sanitaria locale sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge in conformità con il disposto del presente comma.

ART. 27.

(Ingresso e soggiorno per cure mediche).

1. L'ingresso per cure mediche è consentito a chi deve ricevere cure mediche in Italia, nonché a un familiare e ai figli minori non coniugati dello straniero che abbisogna di cure.

2. Salvo il caso di ingresso nell'ambito di programmi umanitari del Governo, per il rilascio del visto di ingresso deve essere prodotta idonea documentazione, specifi-

cata dal regolamento di attuazione della presente legge, che dimostri la pianificazione dell'intervento sanitario, nonché la garanzia di copertura economica e di rientro in patria al termine delle cure. La garanzia di copertura economica può essere fornita anche da privato o da ente.

3. In caso di cure urgenti, il rilascio del visto di ingresso deve avvenire in tempo utile per l'effettuazione delle prestazioni sanitarie necessarie.

4. Il permesso di soggiorno per cure mediche è rilasciabile, su richiesta, a chi è entrato con visto corrispondente o nell'ambito di programmi di accoglienza umanitaria o a chi, anche irregolarmente presente, necessita di cure urgenti o comunque essenziali.

5. Il permesso di cui al comma 4 ha durata massima di tre mesi, è rinnovabile e convertibile, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di legge, in permesso per coesione familiare o, nel caso di minore iscritto alla scuola dell'obbligo, in permesso per studio.

ART. 28.

(Accordi bilaterali).

1. Il Governo della Repubblica conclude accordi bilaterali o multilaterali con gli Stati di provenienza degli stranieri immigrati in Italia al fine di stabilire intese che consentano il prolungamento in patria delle cure a carattere continuativo per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale.

ART. 29.

(Richiesta di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per stranieri ricoverati).

1. Per i cittadini comunitari ricoverati in case o istituti di cura, la richiesta di rilascio o rinnovo del permesso o della carta di soggiorno può essere presentata da chi presiede le case o gli istituti medesimi, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

CAPO VI

ACCESSO ALL'ALLOGGIO E AD ALTRE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

ART. 30.

(Accesso all'abitazione).

1. I lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti accedono, a parità di condizioni con i cittadini italiani, all'edilizia residenziale pubblica, all'intermediazione delle agenzie sociali predisposte per agevolare la locazione nonché al credito agevolato finalizzato all'ottenimento della prima casa. A tal fine si prescinde dalla condizione di reciprocità con il Paese di appartenenza dello straniero.

ART. 31.

(Prestazioni socio-assistenziali in favore di cittadini stranieri).

1. I titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche previste per coloro che sono affetti dal morbo di *Hansen* o da tubercolosi (TBC).

2. I titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno sono equiparati ai cittadini italiani riguardo all'erogazione delle prestazioni economiche ed assistenziali previste per i sordomuti, per i ciechi civili e per gli invalidi civili, incluse le prestazioni previste per i minori di diciotto anni.

3. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno fruiscono delle prestazioni erogate dai servizi sociali regionali, provinciali e comunali, inclusi gli interventi di assistenza speciale in caso di indigenza.

4. Per l'ammissione dei minori stranieri agli asili nido e al godimento delle relative prestazioni si prescinde dalla regolarità del

soggiorno e dalla posizione lavorativa in atto dei genitori.

5. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i casi e le modalità di erogazione di contributi per il trasporto nel Paese di origine delle salme dei cittadini stranieri deceduti nel territorio dello Stato.

6. È fatta salva la facoltà delle regioni di prevedere, con legge, ulteriori e più favorevoli disposizioni a riguardo dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel proprio territorio in materia di prestazioni socio-assistenziali.

7. Il sindaco, quando sono individuate situazioni di emergenza, può disporre interventi socio-assistenziali, ivi inclusa l'ospitalità in strutture di accoglienza, in favore di stranieri non in regola con le disposizioni su ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni.

8. Si prescinde, per l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali previste dal presente articolo, dalla condizione di reciprocità con il Paese di appartenenza dello straniero.

CAPO VII

CARTA DI SOGGIORNO

ART. 32.

(Condizioni di rilascio).

1. Un permesso di soggiorno di lunga durata, denominato « carta di soggiorno », può essere concesso al cittadino straniero regolarmente soggiornante che appartiene ad una delle categorie seguenti:

a) straniero regolarmente soggiornante da almeno cinque anni, attualmente titolare di permesso di soggiorno per lavoro;

b) rifugiato;

c) straniero per il quale può essere chiesto il ricongiungimento familiare da

cittadino italiano o comunitario o da straniero titolare di carta di soggiorno;

d) genitore, tutore o affidatario di minore italiano o comunitario;

e) cittadino residente beneficiario di una pensione o rendita per inabilità derivante da malattia professionale o infortunio sul lavoro, ovvero di una pensione di vecchiaia, anzianità o reversibilità, comunque di importo non inferiore alla pensione sociale.

2. Salvo il caso di straniero rifugiato, condizione per il rilascio è che lo straniero non abbia procedimenti penali pendenti per un delitto che può comportare una condanna non inferiore, nel massimo, a tre anni di reclusione e non abbia riportato alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per un delitto non colposo comportante una pena superiore a due anni di reclusione.

ART. 33.

(Caratteristiche della carta di soggiorno).

1. La carta di soggiorno ha durata di cinque anni. Nel caso di straniero titolare di permesso di soggiorno di durata illimitata o di rifugiato, la carta ha durata illimitata.

2. La carta di soggiorno dà al titolare:

a) facoltà di esercitare qualunque diritto civile, anche in mancanza di reciprocità con il Paese di appartenenza;

b) diritto di non essere allontanato dal territorio dello Stato, salvi i casi di estradizione o di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato;

c) diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative.

3. La carta di soggiorno è rinnovata con durata illimitata, a condizione che a carico dello straniero non sussista alcuno dei procedimenti penali pendenti o delle condanne con sentenza definitiva che precludono il rilascio della carta. In caso di

procedimento penale che si risolva, decorsi i termini per il rinnovo, in favore dello straniero o comunque con la condanna a una pena inferiore a due anni di reclusione, l'interessato ha diritto al rilascio di una carta di soggiorno di durata illimitata.

4. Il rinnovo della carta può avvenire per motivi diversi da quelli per cui è avvenuto il rilascio.

5. La carta di soggiorno può essere revocata solo in caso di cessazione dello *status* di rifugiato.

ART. 34.

(Tutela giurisdizionale).

1. In caso di diniego di rilascio della carta di soggiorno, lo straniero ha diritto al mantenimento o, se possiede i requisiti di legge, al rinnovo del permesso di soggiorno di cui è titolare. In caso di diniego di rinnovo, ovvero di revoca della carta di soggiorno, lo straniero ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per il quale possiede i requisiti.

2. Contro revoca, annullamento, diniego di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente con effetto sospensivo immediato, in caso di presentazione di istanza incidentale, fino alla decisione sulla domanda cautelare. In caso di sospensione del provvedimento e in mancanza di altro permesso, è rilasciato un permesso per motivi di giustizia.

CAPO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI SULLA CONDIZIONE DI RECIPROCIÀ

ART. 35.

(Condizione di reciprocità).

1. La condizione di reciprocità si considera soddisfatta qualora non risulti impedito agli italiani l'esercizio del diritto civile in oggetto, ovvero quando questo non

sia previsto, nel Paese cui lo straniero appartiene, per i cittadini di quel Paese.

2. Ogni anno il Ministero degli affari esteri pubblica l'elenco dei diritti civili e dei Paesi stranieri in relazione ai quali la condizione di reciprocità risulta non sussistente.

3. Il Governo della Repubblica conclude accordi con gli Stati per i quali risulta non sussistere la condizione di reciprocità al fine di garantire l'esercizio dei diritti civili negati al cittadino italiano.

ART. 36.

*(Ulteriori limiti di applicazione della
condizione di reciprocità).*

1. Non è soggetto a condizione di reciprocità l'acquisto della prima casa di abitazione ad uso privato da parte dello straniero regolarmente soggiornante in Italia.

2. Non è soggetto a condizione di reciprocità l'esercizio di alcuno dei diritti civili garantiti dalla legge al cittadino italiano da parte dello straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata illimitata.

CAPO IX

RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA

ART. 37.

(Respingimento alla frontiera).

1. Lo straniero che intende fare ingresso nel territorio dello Stato è respinto quando sussiste una delle seguenti circostanze:

a) mancanza di documenti o di requisiti in materia assicurativa e doganale, prescritti per l'ingresso;

b) pericolo per ordine pubblico, sicurezza dello Stato, sicurezza di uno Stato membro dell'Unione europea, salvo che vi si oppongano pressanti ragioni di carattere umanitario;

c) segnalazione di appartenenza a organizzazioni mafiose, o dedite al traffico di stupefacenti, o terroristiche, o dedite all'immigrazione illegale;

d) mancanza di mezzi di sostentamento sufficienti, come stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge, o di corrispondente garanzia fornita da ente o da privato in Italia, nei casi di ingresso in esenzione dall'obbligo di visto.

2. Qualora il respingimento riguardi un minore, ovvero un genitore o il tutore o l'affidatario di un minore soggiornante in Italia, competente a decidere è il tribunale per i minorenni. Il tribunale adotta le disposizioni idonee a tutelare i diritti del minore, anche in deroga alle vigenti norme di legge in materia.

3. Non si procede a respingimento se questo può pregiudicare l'esercizio del diritto di asilo.

4. Salvo il caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, non può essere respinto lo straniero titolare di permesso di soggiorno in corso di validità o che in base alla legge ha diritto al reingresso nel territorio dello Stato.

ART. 38.

(Provvedimento di respingimento alla frontiera).

1. Il provvedimento di respingimento alla frontiera è adottato con provvedimento scritto e motivato ed è comunicato allo straniero in lingua a lui comprensibile; devono essere indicate le modalità di impugnazione.

2. Salvo il caso di adozione del provvedimento di custodia e corrispondente procedimento giurisdizionale di convalida, il respingimento è eseguito con accompagnamento a bordo del vettore che nel modo più rapido conduce al Paese di appartenenza, o, in caso di apolidia, di stabile residenza, ovvero nel Paese di provenienza del cittadino respinto, o, su richiesta del-

l'interessato, in qualsiasi altro Paese in cui sia consentito il suo ingresso.

3. In caso di mancata comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza relativa alla mancanza dei documenti richiesti per l'ingresso, gli oneri per il rimpatrio sono a carico del vettore che ha condotto lo straniero in Italia, salvo il caso di presentazione di domanda di asilo da parte di questi. Negli altri casi, ove lo straniero non possa provvedervi, gli oneri per il rimpatrio sono a carico del Ministero dell'interno.

4. Non è consentito il respingimento dello straniero verso un Paese nel quale l'interessato possa essere in pericolo per uno dei motivi che costituiscono presupposto per il riconoscimento del diritto di asilo, o dal quale possa essere inviato in un Paese in cui non sia protetto da analogo pericolo.

5. In ogni caso è garantita, allo straniero respinto, l'assistenza, anche per la presentazione di ricorsi, delle strutture o dei servizi di accoglienza istituiti ai valichi di frontiera.

ART. 39.

(Custodia dello straniero respinto alla frontiera e procedimento giurisdizionale di convalida).

1. In caso di presunta sussistenza di condizioni di inammissibilità della domanda di asilo ovvero in caso di impossibilità di eseguire il provvedimento di respingimento entro ventiquattro ore, l'ufficio di polizia di frontiera dispone, con provvedimento scritto consegnato all'interessato, la custodia dello straniero respinto, presso strutture alloggiate o, se necessario, strutture ospedaliere.

2. Del provvedimento di custodia è data notizia al pretore ovvero, quando sia comunque coinvolto un minore, al tribunale per i minorenni. Se il provvedimento è adottato per sospetta inammissibilità della

domanda di asilo ovvero per l'esistenza di rischi per l'incolumità o la libertà personale dello straniero nel Paese verso il quale dovrebbe essere respinto, è informato anche il presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

3. Ai fini di cui al comma 2 è informato anche il difensore dello straniero, eventualmente nominato d'ufficio.

4. Il pretore ovvero il tribunale per i minorenni esaminano i provvedimenti e, con l'eventuale ausilio di un interprete, informano lo straniero e il suo difensore dello svolgimento del procedimento e delle facoltà dello straniero. Il pretore ovvero il tribunale per i minorenni possono assumere una delle seguenti decisioni:

a) convalidano i provvedimenti già adottati e ordinano la continuazione della custodia, purché l'eventuale sussistenza di condizioni di inammissibilità della domanda di asilo risulti certa e comunque sia possibile il rimpatrio in condizioni di sicurezza entro quindici giorni;

b) convalidano i provvedimenti e ordinano il rilascio di un permesso di soggiorno per i motivi appropriati, con eventuale sorveglianza di pubblica sicurezza, nel caso non sia possibile il rimpatrio in condizioni di sicurezza entro quindici giorni ovvero quando le condizioni di salute dello straniero non consentano il protrarsi della custodia;

c) dispongono modalità di custodia che non interrompano i rapporti affettivi tra familiari, qualora risulti comunque coinvolto un minore;

d) annullano i provvedimenti, nel caso risultino infondati ovvero nel caso non sia certa l'eventuale sussistenza di alcuna delle condizioni di inammissibilità della domanda di asilo, e ordinano l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e il ricevimento della eventuale domanda di asilo;

e) convalidano i provvedimenti di respingimento e di custodia provvisoria, ma ordinano l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato per consentire la pre-

sentazione di una domanda di asilo qualora i motivi di pericolo legati alla scelta del Paese di destinazione appaiano non manifestamente infondati.

5. L'ordinanza del pretore ovvero del tribunale per i minorenni è notificata allo straniero, con una traduzione in lingua a lui comprensibile e all'ufficio di polizia di frontiera. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

6. Contro la decisione del pretore ovvero del tribunale per i minorenni lo straniero o il suo difensore possono ricorrere per Cassazione. La presentazione di ricorso, limitatamente al caso di sospetta inammissibilità della domanda di asilo ovvero di presunto pericolo per l'incolumità dello straniero, sospende l'esecuzione del provvedimento. In questo caso lo straniero è ammesso nel territorio dello Stato. Il questore rilascia un permesso di soggiorno per motivi di giustizia e può chiedere al tribunale l'applicazione di misure di pubblica sicurezza a carico dello straniero.

7. Lo straniero sottoposto a custodia ha obbligo di dimora nel luogo indicatogli. Il trasgressore è punito con la pena da uno a tre anni di reclusione e con la espulsione susseguente alla scarcerazione. Non si procede a espulsione susseguente alla scarcerazione qualora il pretore o il tribunale per i minorenni adottino uno dei provvedimenti che consentono l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato.

8. Lo straniero può rinunciare in qualunque momento all'istanza di ingresso nel territorio dello Stato. Lo stato di custodia è immediatamente interrotto dalla partenza dello straniero.

9. Lo straniero sottoposto a custodia ha diritto a ricevere gratuitamente vitto, alloggio e cure mediche, con oneri a carico del Ministero dell'interno. Lo straniero ha altresì il diritto di comunicare con i familiari, con il difensore e con rappresentanti di organismi e associazioni di tutela dei diritti dell'uomo.

10. Tutti gli atti connessi al procedimento giurisdizionale considerato sono esenti da imposte.

CAPO X

ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO
DELLO STATO ED ESPULSIONE

ART. 40.

(Presupposti di applicazione dei provvedimenti di espulsione e di allontanamento dal territorio dello Stato).

1. L'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato può essere disposto in caso di soggiorno illegale.

2. L'espulsione dello straniero può essere disposta in caso di pericolosità accertata del soggetto o, in alternativa all'espiazione della pena, su richiesta dello straniero detenuto. L'espulsione può altresì essere disposta in caso di soggiorno illegale quando lo straniero violi gli obblighi derivanti dal provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato.

3. L'allontanamento e l'espulsione per soggiorno illegale sono disposti dal prefetto.

4. L'espulsione in caso di pericolosità accertata dello straniero può essere disposta dal Ministro dell'interno per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, ovvero dal giudice dell'esecuzione, quale misura di sicurezza a carico dello straniero condannato con sentenza definitiva per un delitto non colposo ad una pena non inferiore a tre anni di reclusione.

5. L'espulsione quale misura di sicurezza non può essere applicata in caso di patteggiamento.

6. L'espulsione quale misura alternativa alla detenzione del cittadino straniero condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione, è disposta, su richiesta dell'interessato, dal giudice dell'esecuzione, salvo che vi si oppongano inderogabili esigenze processuali. L'esecuzione dell'espulsione sospende l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso in cui il cittadino extracomunitario espulso rientri nel terri-

torio dello Stato prima che sia trascorso un periodo di tempo di durata pari al doppio della pena detentiva in alternativa alla quale ha ottenuto l'espulsione.

ART. 41.

(Limiti di applicazione dei provvedimenti di espulsione e di allontanamento dal territorio dello Stato).

1. Non può essere soggetto a provvedimento di espulsione o di allontanamento, salvo il caso di gravi rischi per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, lo straniero che rientra in una delle seguenti categorie.

a) titolare di permesso di soggiorno di durata illimitata o di carta di soggiorno;

b) straniero per il quale può essere chiesto il ricongiungimento familiare da cittadino italiano o comunitario o da straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata illimitata;

c) straniero nato in Italia;

d) straniero minore di età;

e) straniero soggiornante in Italia, anche irregolarmente, da almeno dieci anni;

f) straniero che necessita di cure urgenti o comunque essenziali;

g) cittadina straniera incinta o che ha partorito o subito interruzione di gravidanza da meno di sei mesi;

h) rifugiato o richiedente asilo.

2. Lo straniero illegalmente soggiornante ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di cui possiede i requisiti nei casi di cui alle lettere b), c), d), ed e) del comma 1, ovvero per cure mediche nei casi di cui alle lettere f) e g) del medesimo comma 1.

ART. 42.

(Modalità di espulsione e di allontanamento e meccanismi di tutela).

1. Allo straniero a carico del quale è adottato il provvedimento di espulsione o

di allontanamento dal territorio dello Stato sono garantiti:

- a) informazione sui propri diritti;
- b) assistenza dell'interprete;
- c) assistenza legale, anche per la presentazione di ricorsi;
- d) contatto con la rappresentanza diplomatica del proprio Paese, su richiesta;
- e) contatto con familiari;
- f) recupero dei beni e delle somme di denaro di proprietà, nonché delle somme spettanti per lavoro svolto, anche irregolarmente.

2. Il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato è eseguito intimando allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni. Il questore può disporre che durante tale periodo lo straniero si presenti a un ufficio di polizia, prescrivendo le modalità e la frequenza della presentazione. Qualora lo straniero sia privo di documenti di identità, il questore può procedere al rilevamento dei dati necessari all'identificazione secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione della presente legge, e può chiedere all'autorità giudiziaria di disporre a carico dello straniero l'obbligo di dimora.

3. Lo straniero è informato della facoltà di procedere, entro il termine di cui al comma 2, ad una delle seguenti azioni:

- a) richiedere, quando si tratti di straniero già titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi, il rilascio di un permesso dello stesso tipo per il quale egli possiede i requisiti;
- b) richiedere un permesso di soggiorno per coesione familiare, qualora sia in possesso dei requisiti;
- c) presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale contro il provvedimento di allontanamento, con effetto sospensivo immediato;
- d) richiedere la decisione del tribunale per i minorenni, se il provvedimento

di allontanamento interferisce con i diritti di un minore presente in Italia.

4. Il giudice amministrativo nei ricorsi indicati alla lettera c) del comma 3 ha giurisdizione esclusiva estesa al merito. Il giudice può annullare il provvedimento di allontanamento e ordinare l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per i motivi opportuni anche nel caso in cui tale provvedimento interferisca con diritti fondamentali della persona o risulti non commisurato con la gravità dell'infrazione di cui lo straniero si è reso responsabile, tenuto conto, in particolare, dell'effettivo grado di inserimento sociale o lavorativo da questi raggiunto.

5. Qualora lo straniero abbia, alla scadenza del termine di trenta giorni di cui al comma 2, avviato una delle procedure di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3, il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato è sospeso. In caso di rilascio di uno dei permessi ivi previsti, il provvedimento è revocato. In caso contrario lo straniero è tenuto a lasciare il territorio dello Stato entro i quindici giorni successivi alla decisione sulla procedura avviata.

6. Lo straniero che non ottempera all'obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro i termini previsti dal presente articolo è espulso per soggiorno illegale.

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 44, i provvedimenti di espulsione sono eseguiti con accompagnamento immediato dello straniero alla frontiera. Ai fini della presente legge, per accompagnamento alla frontiera si intende l'accompagnamento a bordo del vettore che nel modo più rapido conduce al Paese di appartenenza, o, in caso di apolidia, di stabile residenza, ovvero, su richiesta dell'interessato, in qualsiasi altro Paese in cui sia consentito il suo ingresso.

8. Lo straniero non può essere in nessun caso inviato in un Paese nel quale può essere in pericolo per uno dei motivi che costituiscono presupposto per il riconoscimento del diritto di asilo, o dal quale può essere inviato in un Paese in cui non è protetto da analogo pericolo.

9. Lo straniero oggetto di un provvedimento di espulsione ha diritto a far riesaminare la propria posizione. In tale caso, nonché nei casi in cui non è possibile procedere immediatamente all'accompagnamento alla frontiera o in cui si deve dar luogo ad uno degli atti garantiti dalla legge allo straniero, questi è sottoposto a custodia da parte delle forze di polizia.

10. Entro quarantotto ore il pretore è investito della decisione sulla legittimità del provvedimento di espulsione e sull'eventuale sussistenza di ragioni non palesemente infondate che rendono necessario il riesame della posizione dello straniero.

11. Il pretore, entro quarantotto ore, sentita la persona oggetto del provvedimento di espulsione e accolte le deduzioni dell'amministrazione nonché quelle eventualmente presentate da organismi e associazioni di tutela dei diritti dell'uomo, decide se:

a) consentire il prolungamento del regime di custodia fino a un massimo di quindici giorni, qualora sia possibile eseguire l'eventuale espletamento degli atti cui lo straniero ha diritto e l'accompagnamento alla frontiera entro quella data;

b) ordinare la remissione in libertà dello straniero, con l'eventuale adozione di misure di sorveglianza di pubblica sicurezza, per consentire la presentazione di una domanda di asilo o l'espletamento di uno degli atti cui lo straniero ha diritto, ovvero in attesa che l'allontanamento sia eseguibile;

c) annullare il provvedimento di espulsione e ordinare la remissione in libertà e il rilascio di un opportuno permesso cui lo straniero abbia titolo, nel caso in cui il provvedimento di espulsione sia privo dei presupposti o lo straniero appartenga ad una delle categorie per le quali detto provvedimento non può essere adottato;

d) richiedere l'intervento del tribunale per i minorenni, se il provvedimento di espulsione interferisce con i diritti di un minore presente in Italia.

12. Lo straniero sottoposto a custodia ha diritto ai contatti con i familiari, con i funzionari della rappresentanza consolare o diplomatica del proprio Paese e con i rappresentanti di organismi e associazioni di tutela dei diritti dell'uomo.

13. Il regime di custodia avviato su istanza dello straniero è interrotto, su richiesta dell'interessato, in qualunque momento. Si procede, in tale caso, all'immediato accompagnamento alla frontiera.

14. Il tribunale per i minorenni è investito della decisione ogni qualvolta il provvedimento di allontanamento o di espulsione riguardi il genitore o il tutore o l'affidatario di un minore soggiornante in Italia. Il tribunale stabilisce se risulti prevalente il diritto del minore a proseguire, nell'unità familiare, il soggiorno in Italia ed adotta le disposizioni opportune, anche in deroga alle vigenti norme di legge in materia.

15. La presentazione di ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale contro il provvedimento di espulsione per soggiorno illegale o per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato non ha effetto sospensivo immediato sul provvedimento.

ART. 43.

(Rimpatrio degli stranieri allontanati dal territorio dello Stato).

1. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le condizioni e le modalità di erogazione di contributi o di formazione professionale ai fini del rimpatrio e del reinserimento sociale, anche quale cooperante nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo, del cittadino straniero per il quale è adottato un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato.

ART. 44.

(Accordi di ammissione. Stranieri privi di documento di viaggio).

1. Il Governo della Repubblica conclude gli accordi bilaterali o multilaterali con i

Paesi di emigrazione per favorire l'ammissione degli immigrati allontanati dall'Italia, espulsi o respinti e il loro inserimento sociale, anche quali cooperanti nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo.

2. L'erogazione di aiuti economici da parte dello Stato italiano nell'ambito degli accordi di cui al comma 1 è subordinata alla effettiva realizzazione da parte dei Paesi contraenti di politiche atte a migliorare la qualità della vita dei potenziali migranti e a favorire l'inserimento dei cittadini extracomunitari allontanati, espulsi o respinti dall'Italia e ammessi in forza degli accordi stessi.

3. Lo straniero oggetto di un provvedimento di espulsione per il quale non è possibile determinare il Paese di appartenenza ovvero, in caso di apolidia, di stabile residenza, qualora non sia in grado di indicare altro Paese disposto ad accoglierlo, è inviato verso uno dei Paesi con i quali il Governo italiano ha stipulato accordi di ammissione. Detto Paese è scelto dall'interessato o, in mancanza di tale scelta, dal pretore o dal tribunale per i minorenni, nel corso del procedimento giurisdizionale di convalida dello stato di custodia, sulla base di una attribuzione presuntiva di nazionalità e nella salvaguardia dell'identità culturale dello straniero.

ART. 45.

(Reingresso successivo ad allontanamento dal territorio dello Stato o ad espulsione).

1. Lo straniero allontanato dal territorio dello Stato non può rientrarvi prima che sia trascorso un anno dalla data di uscita.

2. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un periodo di tre anni, in caso di espulsione per soggiorno irregolare, ovvero il periodo indicato dal giudice dell'esecuzione o dal Ministro dell'interno nel decreto di espulsione.

3. Salvo il caso di gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il reingresso antecedente alla scadenza dei ter-

mini previsti ai commi 1 e 2 è autorizzato dal Ministro dell'interno, su richiesta dello straniero espulso, nei casi in cui è necessario tutelare il diritto all'unità familiare dell'interessato, ed è consentito, anche in mancanza di esplicita autorizzazione, nei casi in cui è necessario tutelare il diritto di asilo.

4. Salvo il ripristino dello stato di detenzione nel caso di cittadino straniero espulso in alternativa alla detenzione, il reingresso non autorizzato comporta l'immediata espulsione dello straniero nonché il raddoppio dei termini previsti per il divieto di reingresso, salvo che sussistano le condizioni che avrebbero motivato l'autorizzazione del reingresso anticipato.

CAPO XI

DIRITTO DI DIFESA E TRATTAMENTO PENITENZIARIO

ART. 46.

(Diritto di difesa).

1. Lo straniero presente sul territorio italiano gode del diritto di difesa in giudizio e, sulla base dei soli requisiti di reddito, del diritto di accesso al patrocinio a spese dello Stato. Si prescinde, a tal fine, dal requisito di regolarità del soggiorno.

2. Lo straniero ha diritto a ricevere gli atti giudiziari a lui indirizzati in lingua a lui comprensibile.

ART. 47.

(Trattamento penitenziario dello straniero).

1. Il detenuto straniero ha diritto a ricevere in lingua a lui comprensibile le informazioni relative ai suoi diritti e ai suoi obblighi.

2. Il detenuto straniero ha diritto alla corrispondenza e ai colloqui telefonici in lingua straniera, salvi i casi in cui si presentano particolari esigenze processuali o di sicurezza degli istituti penitenziari. In

tali casi l'autorità penitenziaria dispone la presenza di un interprete ai colloqui e la previa traduzione della corrispondenza scritta.

3. L'autorità penitenziaria si adopera per garantire al detenuto straniero concrete possibilità di accesso a misure alternative alla detenzione.

4. Allo straniero detenuto è rilasciato, allo scadere della pena, un permesso di soggiorno di durata pari a quella residua dal permesso di cui lo straniero era titolare al momento dell'ingresso nell'istituto di pena, salvo il caso in cui a carico dello straniero sia stato adottato il provvedimento di espulsione quale misura di sicurezza conseguente alla condanna

CAPO XII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 48.

(Regolarizzazione degli stranieri presenti sul territorio dello Stato).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cittadini stranieri presenti alla medesima data e a qualunque titolo sul territorio nazionale devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti.

2. Al fine di cui al comma 1 gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di documento equipollente o di attestato di cittadinanza rilasciato dal console dello Stato di appartenenza o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato e dalla contestuale attestazione dell'identità personale dello straniero resa da due persone incensurate di cittadinanza italiana o regolarmente soggiornanti in Italia.

3. Salvo che si tratti di persona pericolosa per la sicurezza dello Stato, allo straniero che chiede di regolarizzare la propria posizione è rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro o per studio, anche in mancanza dei requisiti previsti dalla legge, o un permesso per coesione familiare, quando sussistono i requisiti relativi ai vincoli familiari, ovvero un permesso ad altro titolo per il quale l'interessato è in possesso degli specifici requisiti previsti dalla legge.

4. I cittadini stranieri che chiedono di regolarizzare la propria posizione non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di tali violazioni.

ART. 49.

(Norme di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto più favorevoli, anche ai cittadini italiani, agli ex cittadini italiani, ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrano nel territorio nazionale e ai cittadini comunitari.

ART. 50.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge.

ART. 51.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento rela-

tivo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

**N. 3441, d'iniziativa
dei deputati Di Luca ed altri**

ART. 1.

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, è fissato il numero massimo di cittadini extracomunitari che possono essere ammessi nel territorio dello Stato nell'anno successivo, per lavoro subordinato, per lavori stagionali, per lavoro autonomo, o per ricongiungimento familiare, tenendo conto delle esigenze dell'economia nazionale, delle condizioni dell'occupazione nel Paese e della situazione della finanza pubblica. I visti di ingresso per i casi predetti sono rilasciati entro il limite delle quote di cui al presente articolo.

2. In sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvo i casi di esenzione, e può avvenire soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consente l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata del soggiorno, sia per il ritorno nel Paese di provenienza. Non può essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che

sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini o dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

3. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a novanta giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto.

4. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

ART. 3.

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 2, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma della presente legge o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

2. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto di ingresso, nei limiti stabiliti dalla presente legge o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;

c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso, per studio o per formazione;

d) superiore a due anni, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;

e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dalla presente legge o dal regolamento di attuazione.

3. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto almeno trenta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla presente legge o dal relativo regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.

4. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.

5. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

6. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro sessanta giorni dall'in-

gresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.

ART. 4.

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla presente legge per l'ingresso nel territorio dello Stato.

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:

a) che entrano nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera;

b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.

3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero.

ART. 5.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato o li ospiti clandestinamente in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 30 milioni.

2. Qualunque straniero entri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20 milioni. Nel caso si tratti del primo ingresso clandestino la pena è sospesa e si procede all'espulsione mediante riaccompagnamento alla frontiera. Nel caso di reiterazione del reato la pena non

può essere più sospesa e l'espulsione è effettuata solo dopo la relativa espiazione.

3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fini di lucro, da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, si applica la pena della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da lire 30 milioni a lire 100 milioni. Se il medesimo fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da lire 50 milioni a lire 200 milioni.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede in ogni caso con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

5. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertare che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerente all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei

mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantott'ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantott'ore.

ART. 6.

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dei cittadini e dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo;

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo

che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale. Se tale misura non è applicata o è cessata, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 7, comma 1.

4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:

a) è espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;

b) è espulso ai sensi del comma 2 e il prefetto, con il decreto di espulsione, rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

5. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

6. Il decreto di espulsione, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

7. Avverso il decreto di espulsione o il provvedimento di cui al comma 4 può essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine è di trenta giorni qualora l'espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato.

8. Il ricorso è presentato al pretore del luogo di residenza o di dimora dello straniero. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ri-

corso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

9. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete.

10. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

11. Lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

12. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione, è punito con l'arresto da due a sei mesi, ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato anche in caso di impugnativa.

13. Il divieto di cui al comma 12 opera per un periodo di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 7 e 10, ne determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi adottati dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato sul territorio dello Stato.

ART. 7.

1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti, preferibilmente in prossimità del confine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro.

2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. È assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 11 ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingi-

mento non appena è possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore.

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5, è proponibile ricorso per Cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione del presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

ART. 8.

1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso, a condizione che abbia scontato la pena irrogata.

ART. 9.

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o

indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro.

2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.

3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

4. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.

5. Copia del contratto individuale di lavoro deve essere consegnata, a cura del datore di lavoro, all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora il contratto non abbia applicazione effettiva il datore di lavoro è punito con l'ammenda da lire 5 a lire 10 milioni ed allo straniero è revocato il permesso di soggiorno salvo che lo straniero non ottenga un altro contratto di lavoro.

6. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non superiore ad un anno.

7. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 6 milioni.

ART. 10.

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che

intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero deve presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa.

2. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale può avere la validità minima di venti giorni e massima di sei mesi, nei settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni.

5. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto fino a due mesi e l'ammenda da lire 1 milione a lire 3 milioni.

ART. 11.

1. Allo straniero titolare della carta di soggiorno, per il quale ricorrono i requisiti e le condizioni stabilite dalla legge per il

cittadino, è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo nel comune di residenza secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, per i cittadini dell'Unione europea, a condizione di reciprocità con i Paesi di provenienza.

2. Per l'esercizio del diritto elettorale di cui al comma 1 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal citato decreto legislativo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dopo sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, è emanato il regolamento per la sua attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

**N. 3588, d'iniziativa
del deputato Masi**

**TITOLO I
PRINCÌPI GENERALI**

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge disciplina la condizione giuridica dello straniero in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione e si applica ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come «stranieri», salvo che sia diversamente disposto.

2. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.

3. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

4. Le disposizioni della presente legge non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.

5. La presente legge non si applica ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45.

ART. 2.

(Trattamento dello straniero).

1. Sono riconosciuti allo straniero i diritti fondamentali previsti dalle norme di diritto interno e di diritto internazionale.

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e la presente legge dispongano diversamente, e partecipa alla vita pubblica a livello locale nelle forme e alle condizioni previste dalla presente legge e dalle Convenzioni internazionali in vigore in Italia.

3. Nei casi in cui la presente legge o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.

4. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo 3 possono prevedere condizioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire le immigrazioni clandestine.

5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla presente legge.

6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, e negli altri casi previsti dalla presente legge, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

7. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti a carico di qualsiasi individuo dalle norme vigenti in Italia.

8. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale. L'autorità giudiziaria, l'autorità

di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di *status* personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente. Esse hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Il presente comma non si applica agli stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo o ai quali sia stato riconosciuto lo *status* di rifugiato o l'asilo umanitario.

9. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per straniero regolarmente soggiornante si intendono le persone che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) straniero titolare di carta di soggiorno soggiorno in corso di validità o di rinnovo;

b) minore straniero iscritto nel permesso di carta di soggiorno di uno straniero;

c) straniero che abbia fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato e abbia presentato domanda di rinnovo o conversione di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno.

10. Gli stranieri sono tenuti ad esibire il documento di identificazione di cui sono in possesso ed il permesso o la carta di soggiorno di cui all'articolo 8 ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. Per le verifiche previste dalla presente legge o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza può altresì richiedere agli stranieri informazioni e atti comprovanti la loro disponibilità di un reddito derivante da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sosten-

tamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

ART. 3.

(Politiche migratorie).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo alla politica di immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con le organizzazioni non governative, si propone di svolgere per prevenire o eliminare situazioni strutturali di precarietà diffusa di ordine economico, politico, sociale e ambientale che possono indurre fenomeni di emigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine dei flussi migratori.

3. Il documento programmatico indica altresì i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso, nonché le azioni e gli interventi volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto della diversità e nel riconoscimento dell'identità culturale delle

persone, e prevede strumenti per un positivo reinserimento nelle comunità dei Paesi di origine.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è definita, sulla base delle indicazioni del documento di cui al comma 3, la programmazione annuale dei flussi di ingresso in Italia per lavoro subordinato, a tempo indeterminato e stagionale, tenuto conto delle richieste presentate per ricongiungimenti familiari e degli ingressi per ragioni umanitarie e delle disposizioni dell'articolo 20. I decreti sono immediatamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e disciplinano la programmazione dei flussi di ingresso fino a quando siano pubblicati i successivi decreti di programmazione.

5. Nell'ambito delle loro competenze le regioni, le province autonome e gli altri enti locali adottano azioni positive al fine di:

a) agevolare il superamento delle difficoltà inerenti la condizione di immigrati;

b) agevolare l'inserimento nella società italiana degli stranieri regolarmente soggiornanti e delle loro famiglie in condizioni rispettose della loro identità culturale e della dignità umana;

c) rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità tra i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato;

d) prevenire e ridurre ogni situazione che di fatto produca la marginalizzazione degli stranieri o la loro concentrazione abitativa in condizioni tali da creare la loro emarginazione o gravi difficoltà di convivenza tra i diversi gruppi di stranieri ovvero tra italiani e stranieri.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di consigli territoriali per l'immigrazione, in cui sono rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la regione, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e le associazioni

effettivamente operanti in favore degli stranieri, con compiti di analisi delle esigenze di promozione, coordinamento e collegamento degli interventi da attuare a livello locale, al fine di assicurare la più completa esecuzione della presente legge, del suo regolamento di attuazione e del documento programmatico di cui al comma 1.

7. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO

ART. 4.

(Ingresso nel territorio dello Stato).

1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente, indicato nel regolamento di attuazione, e del visto d'ingresso, salvo i casi di esenzione, e può avvenire soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti, secondo i criteri previsti nel regolamento di attuazione della presente legge.

2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero, previa presentazione da parte dell'interessato del passaporto o documento equipollente in corso di validità durante il periodo di utilizzabilità del visto, nonché di un'apposita domanda

prevista dal regolamento di attuazione della presente legge e della documentazione ad essa allegata ai fini dell'attestazione delle condizioni previste per il tipo di ingresso e soggiorno richiesto. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustra di diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso e al soggiorno in Italia. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia per periodi superiori a tre mesi, e che desideri allontanarsene per farvi successivamente ritorno, deve ottenere un visto di reingresso, rilasciato alle condizioni e con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, dalle competenti autorità di pubblica sicurezza. Il diniego del visto di ingresso o di reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato che deve essere comunicato all'interessato, unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile, o in mancanza, in inglese, francese, o spagnolo. Contro il diniego del visto di ingresso è ammesso ricorso al tribunale amministrativo del Lazio. Il ricorso non ha effetti sospensivi.

3. In conformità con gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali in vigore per l'Italia, è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato allo straniero che ne faccia richiesta e dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno per il quale chiede il rilascio del visto di ingresso o si presenta ai valichi di frontiera, nonché di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, e limitatamente agli ingressi per soggiorni di durata fino ad un anno, per il ritorno nel Paese di provenienza. Non può comunque essere ammesso nel territorio dello Stato lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che risulti privo di documenti di viaggio e

del visto di ingresso, ove richiesto, o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dell'Italia o per quelli di uno dei Paesi con i quali siano in vigore accordi internazionali per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla libera circolazione delle persone. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a tre mesi, e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, costituiscono titolo valido per l'ingresso anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali in vigore per l'Italia.

4. Il Ministero degli affari esteri adotta ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore ovvero di norme comunitarie.

5. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti alla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di rientro, e quelli segnalati, anche in base ad accordi internazionali in vigore per l'Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

6. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione della presente legge.

ART. 5.

(Permesso di soggiorno).

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati ai sensi della pre-

sente legge o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi internazionali in vigore per l'Italia.

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione della presente legge, al questore della provincia in cui lo straniero si trova, entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato, ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o secondo le diverse disposizioni della presente legge e del suo regolamento di attuazione. Il regolamento di attuazione prevede condizioni e modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi, in particolare per motivi di turismo, di residenza elettiva, di soggiorno in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi, istituti penitenziari e altri luoghi di convivenza collettiva, nonché per i motivi di culto, di attesa dell'acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana, di affari, di missione, di giustizia, di transito, di attesa di emigrazione in altro Stato.

3. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dalla presente legge, nei limiti stabiliti in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore, ovvero, in mancanza, in quelli di seguito indicati:

a) non superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

b) non superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero;

c) non superiore ad un anno, o alla minore durata del corso di studi, per motivi di studio, salvo rinnovo per la medesima durata per non oltre due anni rispetto alla durata legale del corso di studi;

d) non superiore a due anni, salvo rinnovo per la medesima durata per lavoro autonomo, lavoro subordinato e per motivi familiari;

e) non superiore ad un periodo strettamente connesso alle documentate necessità, negli altri casi consentiti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dalla presente legge. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.

5. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro trenta giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato è disposta l'espulsione amministrativa.

6. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro otto giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questi, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione dell'articolo 7, comma 4.

7. Salvo i casi in cui la legge o il suo regolamento di attuazione lo vietino espressamente, il permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno può essere convertito, a domanda del titolare da presentare al questore della provincia in cui si trova, in qualunque altro tipo di permesso

di soggiorno per il quale lo straniero possiede i requisiti richiesti.

ART. 6.

(Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno).

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, famiglia e studio può essere utilizzato anche per le differenti attività e motivazioni indicate nel regolamento di attuazione.

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui agli articoli 5 e 8 devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

3. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche quando si tratti di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.

4. Fuori dei casi in cui lo straniero sia iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente in un comune ai sensi del comma 3, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni della propria dimora.

5. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'estero, salvo che sia diversamente disposto dagli accordi internazionali in vigore per l'Italia.

ART. 7.

(Rifiuto e revoca, annullamento, rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno).

1. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati, e se il permesso di soggiorno è stato rilasciato esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per il soggiorno, fatti salvi i limiti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione, ovvero quando risulta, sulla base di elementi concreti ed attuali, che lo straniero esercita abitualmente nel territorio dello Stato il commercio in condizioni abusive o la prostituzione o il contrabbando o l'accattonaggio.

2. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di accordi internazionali in vigore per l'Italia, quando lo straniero non soddisfa le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

3. Il permesso di soggiorno è annullato se le circostanze dimostrate e la documentazione prodotta al momento della domanda di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno si rivelano successivamente false o contraffatte.

4. Nel procedimento avente per oggetto provvedimenti relativi al permesso di soggiorno, prima dell'emanazione di un provvedimento di rifiuto, revoca o rifiuto di rinnovo, deve essere valutata la possibilità che all'interessato siano rilasciati una carta di soggiorno o un altro tipo di permesso di soggiorno per il quale lo straniero abbia i requisiti e le condizioni previste dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione.

5. Il rifiuto, la revoca, l'annullamento e il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno sono disposti con provvedimento scritto e motivato del questore. Il provvedimento deve essere notificato o comunicato all'interessato, unitamente ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in

mananza, in inglese, francese o spagnolo, e deve riportare le modalità e i termini dell'impugnazione. I provvedimenti di revoca, annullamento e rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno divengono esecutivi trenta giorni dopo la loro comunicazione o notificazione.

6. Contro i provvedimenti indicati nel comma 5 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo del luogo in cui lo straniero dimora. Il ricorso deve essere notificato e depositato entro quindici giorni dalla data in cui il provvedimento è stato notificato o comunicato all'interessato. Il giudice amministrativo decide con giurisdizione esclusiva estesa al merito. Il tribunale amministrativo regionale decide entro dieci giorni dal deposito del ricorso. In caso di annullamento dell'atto impugnato il questore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, rilascia, rinnova o converte il permesso di soggiorno a cui lo straniero abbia titolo in conformità alla sentenza del giudice.

ART. 8.

(Carta di soggiorno).

1. Può ottenere il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno lo straniero che, nei modi previsti dal regolamento di attuazione, ne faccia richiesta al questore della provincia in cui dimora attestando di non aver riportato condanne definitive, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei reati indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale e nell'articolo 17 della presente legge, di non aver in corso a proprio carico procedimenti penali per tali reati e di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

a) straniero regolarmente soggiornante in Italia ininterrottamente da cinque anni e titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o lavoro autonomo o motivi familiari o asilo politico o asilo umanitario, il quale dimostri di disporre di un reddito imponibile annuo derivante da fonte lecita e non occasionale di importo

non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;

b) straniero nato in Italia da genitore straniero regolarmente soggiornante in Italia ininterrottamente da cinque anni e con lui convivente;

c) straniero minore di età regolarmente soggiornante, anche se nato fuori del territorio italiano, figlio di genitore straniero titolare di carta di soggiorno, alla cui potestà sia sottoposto e con il quale conviva in Italia;

d) straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano e coniugato da più di sei mesi con cittadino italiano residente in Italia o legalmente residente in Italia, con il quale conviva in Italia;

e) straniero regolarmente soggiornante in Italia, coniuge da almeno due anni di straniero titolare di carta di soggiorno, con il quale conviva in Italia;

f) straniero regolarmente soggiornante in Italia, il quale sia parente entro il quarto grado o il legale tutore o affidatario di un cittadino italiano residente in Italia, con il quale conviva e al quale effettivamente provveda;

g) straniero regolarmente soggiornante in Italia ininterrottamente da almeno dieci anni e che, se non è nato in Italia o non vi ha risieduto per almeno cinque anni durante la minore età, dimostri altresì di disporre di un alloggio adeguato e di un reddito annuo derivante da fonte lecita e non occasionale, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale.

2. La carta di soggiorno è rilasciata e rinnovata dal questore della provincia in cui lo straniero dimora, ha la durata di cinque anni, è rinnovabile per la medesima durata, anche per motivi diversi da quelli per cui era avvenuto il rilascio, e può essere revocata prima della data di scadenza soltanto nei casi di esecuzione dei provvedimenti di estradizione o di espulsione disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale ovvero come

pena accessoria in caso di condanna definitiva per uno dei reati indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale e nell'articolo 17 della presente legge.

3. Il questore si pronuncia sulla domanda di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno entro sessanta giorni dalla sua presentazione. In caso di rifiuto del rilascio o di revoca o del rinnovo o di annullamento lo straniero regolarmente soggiornante resta titolare del permesso di soggiorno di cui era in possesso al momento della presentazione della domanda di rilascio della carta di soggiorno ovvero, salvo che si tratti di straniero entrato illegalmente nel territorio dello Stato, ottiene, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, anche se non possiede i requisiti previsti dalla legge.

4. I provvedimenti amministrativi di rifiuto di rilascio, o di rifiuto di rinnovo, di revoca o di annullamento della carta di soggiorno sono adottati con atto scritto e motivato del questore. Tale atto deve essere comunicato all'interessato, unitamente alle modalità di impugnazione, con allegata traduzione in lingua a lui comprensibile ovvero, ove non sia possibile, in lingua inglese, francese e spagnola.

5. Contro il rifiuto del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno e contro l'annullamento della stessa è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo in cui lo straniero dimora. Il ricorso deve essere notificato e depositato entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. Il giudice amministrativo decide con giurisdizione esclusiva estesa al merito. Il tribunale amministrativo regionale decide sul ricorso entro trenta giorni dal suo deposito. In caso di annullamento dell'atto impugnato il questore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, rilascia o rinnova la carta di soggiorno a cui lo straniero ha titolo in conformità della sentenza del giudice. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente comma sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

6. La carta di soggiorno è annullata se la documentazione prodotta al momento della domanda di rilascio o di rinnovo della carta si rivela successivamente falsa o contraffatta ovvero se, con sentenza passata in giudicato, si accerta che nel periodo precedente al rilascio della carta lo straniero si è reso responsabile di uno dei reati indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale o nell'articolo 17 della presente legge.

7. La carta di soggiorno non può comunque essere rilasciata qualora, sulla base di elementi concreti ed attuali, risulti che lo straniero eserciti nel territorio dello Stato il commercio in condizioni abusive o la prostituzione o l'accattonaggio ovvero viva abitualmente con i proventi derivanti da attività illecite.

ART. 9.

(Diritti dello straniero titolare di carta di soggiorno).

1. Lo straniero titolare della carta di soggiorno, oltre a godere del trattamento generale previsto per lo straniero regolarmente soggiornante, ha titolo:

a) all'ingresso e al reingresso nel territorio dello Stato, in esenzione delle norme sul visto;

b) a compiere nel territorio dello Stato, in esenzione dalla reciprocità eventualmente prevista dalle disposizioni vigenti, qualsiasi tipo di attività lavorativa e qualsiasi atto giuridico lecito, ad accedere a qualsiasi corso di istruzione e formazione e ad accedere a qualsiasi servizio e prestazione erogati dalla pubblica amministrazione, con la sola esclusione di attività, atti, servizi o prestazioni, che siano dalla legge espressamente vietati allo straniero o riservati esclusivamente al cittadino italiano;

c) ad esercitare l'elettorato amministrativo alle condizioni previste dalla presente legge.

2. Lo straniero titolare di carta di soggiorno in corso di validità o di rinnovo non può essere respinto alla frontiera, né può essere espulso dal territorio dello Stato se non con il provvedimento del Ministro dell'interno indicato all'articolo 11, comma 1.

CAPO II

RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE DELLO STRANIERO

ART. 10.

(Respingimento alla frontiera).

1. Il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera dispone il respingimento alla frontiera nei confronti degli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla presente legge per l'ingresso nel territorio dello Stato.

2. Le disposizioni del comma 1, e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 4, non si applicano nei confronti degli stranieri che presentano domanda di asilo secondo le disposizioni della presente legge e del suo regolamento di attuazione.

3. Il provvedimento di respingimento alla frontiera è adottato con atto scritto e motivato ed è comunicato allo straniero in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo, unitamente alle modalità di impugnazione. Esso può essere impugnato di fronte al tribunale amministrativo regionale del luogo in cui si trova il valico di frontiera presso cui è effettuato. Non è consentita la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

4. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto ai sensi delle disposizioni della presente legge è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo a proprie spese nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello

straniero, o in altro Stato in cui sia consentita la sua riammissione. In caso di rifiuto il responsabile è punito ai sensi dell'articolo 17, comma 1, ed è immediatamente arrestato dalla polizia di frontiera.

5. Il provvedimento di respingimento alla frontiera è eseguito dalle forze di polizia, secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione della presente legge, con accompagnamento immediato dello straniero respinto a bordo del vettore indicato nel comma 4 ovvero, ove ciò non sia possibile, a bordo del vettore che, nel modo più celere e più diretto, conduce nel territorio del Paese di origine o di provenienza dello straniero respinto o di qualsiasi altro Stato, possibilmente prescelto dallo stesso straniero, in cui sia effettivamente consentita la sua regolare ammissione. È fatta salva l'applicazione degli articoli 12 e 19, nonchè le diverse disposizioni di accordi internazionali in vigore per l'Italia.

ART. 11.

(Espulsione amministrativa).

1. Quando la presenza dello straniero in Italia costituisce, a causa del suo comportamento, un grave pericolo concreto ed attuale per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche se in transito e anche se si tratta di titolare di carta di soggiorno, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal questore quando lo straniero si trova in una delle seguenti situazioni:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è

stato rifiutato ovvero quando è divenuto esecutivo il provvedimento di revoca o di annullamento del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno ovvero quando il permesso o la carta di soggiorno sono scaduti da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo ovvero quando da più di sessanta giorni è stato comunicato il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;

c) è stato temporaneamente ammesso nel territorio per necessità di pubblico soccorso quando ricorrono le condizioni per il respingimento alla frontiera;

d) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice, qualora non applichi una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, rilascia il nulla osta all'atto della convalida. In ogni caso nei confronti di indagati o imputati stranieri non regolarmente soggiornanti, per i quali sussistano esigenze cautelari, il giudice può disporre soltanto la custodia cautelare in carcere o in luogo di cura. Se la misura detentiva non è applicata o è cessata, e in ogni altro caso in cui cessano altre misure coercitive, ovvero in cui è disposta la liberazione o scarcerazione di straniero che si trova in una delle situazioni indicate nel comma 4 e che deve essere espulso dal territorio dello Stato sulla base di un provvedimento giudiziario o amministrativo immediatamente esecutivo, il questore dispone senza indugio il trattenimento dello straniero ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica, secondo le modalità previste dal regola-

mento di attuazione della presente legge, quando è disposta ai sensi del comma 1 ovvero quando lo straniero si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione prevista nel decreto di espulsione adottato ai sensi del comma 5, ovvero quando il questore, con il decreto di cui al comma 2 o con successivo provvedimento, accerta che lo straniero si trova in una delle seguenti situazioni:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera;

b) ha tenuto un comportamento che, valutato sulla base di circostanze obiettive, denota il concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento;

c) si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il sessantesimo giorno dalla comunicazione del rifiuto del permesso di soggiorno ovvero dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno senza aver presentato domanda di rinnovo ovvero dalla comunicazione del provvedimento di revoca o di annullamento o di rifiuto del rinnovo della carta di soggiorno senza che il giudice abbia sospeso o annullato il provvedimento eventualmente impugnato.

5. Nei casi diversi da quelli indicati nel comma 4, il provvedimento di espulsione contiene l'intimazione allo straniero a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del decreto allo straniero, e ad osservare determinate prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

6. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 12, nonchè ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

7. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che eser-

citano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per gli stranieri.

8. Avverso il decreto di espulsione o il provvedimento di cui al comma 4 può essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento entro il termine improrogabile di dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso è presentato al pretore del luogo di residenza o di dimora dello straniero. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, ovvero quando è disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 12, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. In ogni caso il questore dispone la misura di cui all'articolo 12, comma 1, nei confronti dello straniero che ha presentato ricorso contro un provvedimento di espulsione eseguibile con accompagnamento immediato alla frontiera.

9. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

10. Il ricorso di cui ai commi 8 e 9 può essere sottoscritto anche personalmente e può essere presentato anche per il tramite dell'autorità diplomatica o consolare italiana accreditata nel Paese di origine o di stabile residenza o di invio dello straniero espulso. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal pretore nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchè, ove necessario, da un interprete. Secondo le forme e le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, il ricorso al pretore può essere presentato dallo straniero in via breve anche contestualmente alla notifica o alla consegna del provvedimento di espulsione immediatamente esecutivo e in tal caso è imme-

diatamente trasmesso dall'autorità di pubblica sicurezza alla cancelleria del pretore. Il giudice, omessa ogni valutazione sull'opportunità del provvedimento impugnato con il ricorso di cui ai commi 8 e 9, lo annulla se accerta che non ricorrono i presupposti indicati nei commi 1 o 2 ovvero se accerta che sussiste una delle cause ostative all'espulsione indicate nell'articolo 19.

11. Fatto salvo quanto previsto dell'articolo 19, lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

12. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, richiesta per attuare il ricongiungimento familiare o per comprovate ragioni di lavoro o di studio o per esigenze di giustizia e rilasciata alle condizioni e secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione della presente legge; in caso di trasgressione, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato al momento della remissione in libertà, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale contro il provvedimento. Per tale caso è sempre consentito il fermo o l'arresto anche fuori dei casi previsti dal codice di procedura penale ed è sempre disposto il giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. Si applica l'articolo 14.

13. Il divieto di cui al comma 12 è valido per un periodo di cinque anni dalla data di effettivo allontanamento dal territorio nazionale, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 9, ne determinino diversamente la durata per un periodo inferiore, sulla base di motivi legittimi adottati dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel territorio dello Stato.

ART. 12.

(Custodia degli stranieri espulsi dal territorio dello Stato o respinti alla frontiera).

1. Il questore o il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera dispone che lo stra-

niero respinto alla frontiera o espulso con accompagnamento alla frontiera sia trattenuto per il tempo strettamente necessario per assicurare l'effettivo allontanamento dello straniero dal territorio italiano presso il centro di custodia ed assistenza temporanea più vicino tra quelli individuati, preferibilmente nelle zone prossime alle frontiere aeree, marittime e terrestri, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la solidarietà sociale, qualora non sia possibile eseguire con immediatezza il respingimento o l'espulsione perchè ricorre una delle seguenti circostanze:

a) occorre soccorrere lo straniero entrato illegalmente nel territorio dello Stato;

b) occorrono accertamenti supplementari circa l'identità o la cittadinanza dello straniero;

c) occorre acquisire documenti di viaggio o visti di cui lo straniero risulta sprovvisto;

d) non vi è un vettore disponibile al rimpatrio dello straniero;

e) non vi è un Paese non pericoloso per la vita, sicurezza ed incolumità dello straniero effettivamente disponibile ad accogliere lo straniero;

f) lo straniero ha presentato ricorso al pretore contro il provvedimento amministrativo di espulsione che deve essere eseguito con accompagnamento immediato alla frontiera.

2. Lo straniero è trattenuto nel centro di cui al comma 1 con modalità, indicate nel regolamento di attuazione della presente legge, tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Egli, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, riceve vitto, alloggio e assistenza sanitaria e ha diritto di comunicare con la propria famiglia, con un difensore e con i rappresentanti diplomatici e consolari del proprio Paese. È consentito l'accompagnamento a cura della forza pubblica da e per il luogo in cui ha sede il centro.

3. Il questore o il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera consegnano allo straniero trattenuto copia del provvedimento di custodia di cui al presente articolo, recante altresì i diritti e doveri dello straniero trattenuto, unitamente ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo. Essi, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge e in conformità con le direttive del Ministero dell'interno e in collaborazione con le forze di polizia, adottano ogni misura per l'eliminazione dell'impedimento materiale all'allontanamento dello straniero dal territorio italiano e trasmettono copia del provvedimento e di ogni altro atto relativo allo straniero e all'impedimento all'esecuzione del respingimento o dell'espulsione al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore successive all'emanazione del provvedimento.

4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui agli articoli 11, 13 e 14 e al presente articolo, e ove non ricorra una delle cause ostative all'allontanamento dal territorio dello Stato indicate nell'articolo 19, convalida il provvedimento del questore o del dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento amministrativo di espulsione. In caso di accoglimento del ricorso il provvedimento di custodia si intende revocato. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo. Gli atti processuali concernenti la convalida della custodia o il ricorso contro il provvedimento amministrativo di espulsione per i quali è richiesta o consentita la partecipazione dello straniero possono svolgersi anche presso il centro in cui questi è trattenuto.

5. La permanenza nel centro non può protrarsi per oltre venti giorni dalla data

della convalida, prorogabili dal pretore, anche su richiesta delle forze di polizia, sino ad un massimo di ulteriori dieci giorni qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. L'avvenuto allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso o respinto alla frontiera, anche su volontà di questi, fa comunque cessare la misura del trattenimento ed è comunicato senza ritardo al pretore a cura delle autorità di pubblica sicurezza. Qualora alla scadenza della permanenza nel centro l'impedimento materiale all'esecuzione del provvedimento di espulsione o di respingimento non sia ancora cessato, il questore, alle condizioni stabilite dal giudice contestualmente alla convalida e con le modalità previste dal regolamento di attuazione, consente allo straniero trattenuto l'uscita dal centro, gli rilascia un permesso di soggiorno temporaneo e dispone nei suoi confronti la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di dimora fino all'effettivo allontanamento dello straniero dal territorio italiano.

6. Il questore adotta efficaci misure di vigilanza, da attuare a cura delle forze di polizia, affinché lo straniero non si allontani dal centro in cui è custodito senza l'autorizzazione del questore medesimo, e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa sia violata. L'allontanamento illegale ovvero l'autorizzazione ad allontanarsi dal centro concessa nei casi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge comportano la sospensione del decorso dei termini di cui ai commi 3, 4 e 5, fino alla data di ripristino della custodia. Qualora lo straniero si sottragga illegalmente alla custodia disposta nei suoi confronti si considera che abbia rinunciato al ricorso eventualmente presentato contro il provvedimento amministrativo di espulsione o di respingimento alla frontiera e nei suoi confronti si applica il comma 12 dell'articolo 11.

7. Contro il decreto di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri. In ogni caso tutti gli oneri per l'alloggiamento, l'assistenza, l'accompagnamento, il trasporto e il rimpatrio degli stranieri sono posti a carico del Ministero dell'interno.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione della presente legge e delle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione del presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

10. Al fine dell'attivazione dei centri previsti nel comma 1 sono utilizzati preferibilmente, previa ristrutturazione o riadattamento, beni demaniali da individuare in ciascuna delle regioni in cui maggiore è la presenza di stranieri e nelle diverse aree del Paese maggiormente esposte al rischio della immigrazione illegale.

11. Qualora non siano disponibili posti nei centri indicati nel comma 1 l'autorità che dispone la custodia ordina che lo straniero sia trattenuto sotto il controllo delle forze di polizia, presso altre strutture alloggiative ovvero, se occorrono cure urgenti, presso strutture ospedaliere, osservando i criteri previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

ART. 13.

(Espulsione a titolo di misura di sicurezza).

1. Oltre che nei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione

dello straniero che sia condannato per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 17 della presente legge, sempre che risulti socialmente pericoloso.

2. La misura di sicurezza dell'espulsione è eseguita, alla fine dell'esecuzione della pena detentiva eventualmente comminata, con accompagnamento immediato alla frontiera a cura delle forze di polizia, effettuato, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, al momento della dimissione dall'istituto penitenziario ovvero, nei casi in cui non debba essere effettivamente eseguita una pena detentiva, al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. In caso di revoca della misura di sicurezza dell'espulsione da parte del magistrato di sorveglianza, allo straniero che abbia i requisiti per il soggiorno nel territorio dello Stato può essere rilasciato un permesso di soggiorno al quale abbia titolo, secondo le condizioni indicate nel provvedimento di revoca pronunciato dal magistrato e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

4. Lo straniero detenuto o internato che debba essere espulso dal territorio dello Stato a titolo di misura di sicurezza non può accedere a misure alternative alla detenzione, salva l'applicazione di accordi internazionali che, previo accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, consentano l'espiazione della pena detentiva nel Paese di cui il condannato è cittadino.

5. Il giudice, nella sentenza in cui ordina l'espulsione a titolo di misura di sicurezza, determina la durata, comunque non inferiore a cinque anni dalla data di effettivo allontanamento dal territorio dello Stato, del periodo durante il quale lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione indicata dall'articolo 11, comma 12. Sulla richiesta di autorizzazione il Ministro dell'interno procede previo nulla osta dell'autorità giudiziaria com-

petente circa l'avvenuta cessazione della pericolosità sociale dello straniero espulso.

ART. 14.

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione).

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in una delle situazioni indicate nell'articolo 11, comma 2, quando ritiene di dover determinare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, né le cause ostative indicate nell'articolo 12, comma 1, e nell'articolo 19 della presente legge, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione dal territorio dello Stato con conseguente divieto di farvi rientro per un periodo non inferiore a cinque anni. In tale caso si applica l'articolo 11, comma 12.

2. L'espulsione è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 4. Le forze di polizia procedono all'accompagnamento immediato del condannato alla frontiera al momento della sua dimissione dall'istituto penitenziario o, se non detenuto, alla conclusione dell'udienza del giudizio nella quale è pronunciato il provvedimento del giudice che dispone ai sensi del comma 1.

ART. 15.

(Diritto di difesa).

1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. A tal fine il questore competente, anche per il tramite di una rappresentanza

diplomatica o consolare, rilascia, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, apposita autorizzazione su richiesta dell'indagato o dell'imputato ovvero del suo difensore.

2. Allo straniero indicato nel comma 1 e allo straniero che in base alla legge abbia l'obbligo o il diritto di rimanere nel territorio dello Stato al fine di evitare a sé pregiudizi gravi e irreparabili derivanti dall'invio nel Paese in virtù di un provvedimento di respingimento alla frontiera o di espulsione dal territorio dello Stato ovvero al fine di provvedere personalmente agli atti processuali indispensabili alla propria difesa ovvero al fine di mantenersi a disposizione della autorità giudiziaria, il questore, secondo le condizioni e le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, rilascia, anche a richiesta del difensore dello straniero o dell'autorità giudiziaria, un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di giustizia di durata pari alle documentate esigenze processuali o giudiziarie. Se è trascorso un periodo superiore a sei mesi al primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di giustizia e tali esigenze permangono, il permesso è, a richiesta, rinnovabile più volte e consente la temporanea iscrizione nelle liste di collocamento e la temporanea instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o lo svolgimento di attività occasionali di lavoro autonomo.

ART. 16.

(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera e delle operazioni di contrasto dell'immigrazione illegale).

1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello internazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore, delle disposizioni vi-

genti in materia di protezione dei dati personali e delle risorse finanziarie definite con il documento programmatico di cui all'articolo 3 della presente legge e con la legge finanziaria.

2. Delle parti del piano di cui al comma 1 che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province in cui si trovano valichi di frontiera aerea, marittima e terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.

4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, di intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dalla presente legge. A tale fine, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Al fine di prevenire e reprimere i reati indicati nell'articolo 17 il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, istituisce speciali raggruppamenti operativi interforze e appositi servizi centrali e locali di ciascuna forza di polizia, inclusi la polizia municipale e i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i quali, secondo le di-

rettive del Ministro dell'interno e dei prefetti, predispongono controlli e verifiche sistematiche e si coordinano fra loro ai fini informativi, investigativi e operativi, anche nell'ambito delle indagini di polizia giudiziaria.

ART. 17.

(Disposizioni penali e processuali contro le immigrazioni clandestine e il lavoro illegale degli stranieri).

1. Chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso o la permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire 30 milioni. Se il fatto è commesso a fine di lucro ovvero da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero mediante l'utilizzo di veicoli o natanti o aeromobili o mediante la fornitura o l'utilizzo di documenti italiani o stranieri falsi o contraffatti ovvero mediante l'occultamento o la distruzione di documenti italiani o stranieri, ovvero riguarda l'ingresso o la permanenza di tre o più persone, la pena è della reclusione da quattro a otto anni e, per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso o mediante la permanenza illegale, della multa da 30 a 40 milioni di lire. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare al lavoro illegale, al contrabbando o all'accattonaggio o alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso o la permanenza di minore da impiegare illegalmente al fine di favorirne lo sfruttamento, ovvero è commesso contestualmente al trasporto illegale di sostanze stupefacenti o psicotrope o di armi, la pena è della reclusione da otto a quindici anni e, per ogni straniero di cui sono stati favoriti l'ingresso o la permanenza illegale, della multa da cinquanta a cento milioni di lire.

2. Nei reati previsti dai commi 1, 4, 5, 6 e 13, è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato, salvo che si

tratti di mezzo destinato a pubblico servizio o appartenente a persona estranea al reato. Per i medesimi reati si procede in ogni caso con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

3. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4, per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza di uno degli obblighi predetti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 500 mila per ciascuno degli stranieri trasportati e nei casi più gravi è disposta la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerente all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osserva quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Chiunque, in Italia o all'estero, con mendaci asserzioni o con notizie false ed esagerate; o con offerta di servizi di trasporto o di orientamento o di sistemazione alloggiativa o di documenti falsi o contraffatti, inducendo uno straniero ad emigrare in Italia o comunque a farvi ingresso illegale, o avviandolo al territorio di un Paese diverso rispetto a quello in cui voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, inclusa la cessione totale o parziale dei compensi di eventuali attività lavorative svolte in Italia dopo l'immigrazione illegale, come compenso per le informazioni promesse o fornite ovvero per l'avviamento all'emigrazione, è punito con la reclusione da quattro a sei anni e, per ogni straniero destinatario effettivo di propaganda ingannevole, con la multa da 30 a 100 milioni di lire. La stessa pena si applica a chiunque, a qualsiasi titolo, anche su incarico dello straniero, trasporti, invii o consegna all'autore del reato il compenso per l'avviamento all'emigrazione.

5. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze stranieri sprovvisti di carta

di soggiorno o di permesso di soggiorno, o stranieri titolari di un permesso di soggiorno che non consente l'accesso ad un lavoro subordinato, ovvero impiega stranieri omettendo di compiere alle competenti autorità la comunicazione di assunzione dovuta in base alla legge, è punito con la multa da 10 a 20 milioni di lire per ogni lavoratore illegalmente occupato. La pena è della reclusione da tre a sei anni e, per ogni lavoratore illegalmente occupato, della multa da 15 a 30 milioni di lire, qualora il datore di lavoro, anche fuori delle predette ipotesi, impieghi uno straniero in condizioni illegali riguardo alle norme legislative, regolamentari o dei contratti collettivi nazionali in materia di orario massimo consentito, di minimi retributivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di ferie, di licenziamento, di trattamento di fine rapporto, ovvero qualora impieghi lo straniero con omissione totale o parziale del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori; la stessa pena si applica a chiunque affidi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o comunque richieda prestazioni, anche occasionali, di lavoro autonomo a stranieri presenti in Italia e non regolarmente soggiornanti. Il datore di lavoro o il committente condannato per i reati indicati dal presente comma ha l'obbligo, ai sensi degli articoli 2116 e 2126 del codice civile, di corrispondere allo straniero una somma di denaro pari all'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali evasi e della retribuzione che avrebbe dovuto essergli corrisposta se il rapporto di lavoro fosse stato regolarmente instaurato. Nei confronti del datore di lavoro o del committente si procede al recupero dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali evasi nei confronti degli istituti di previdenza in relazione al rapporto di lavoro illegale. Il questore revoca il permesso di soggiorno dello straniero occupato in condizioni illegali il quale sia titolare di un permesso di soggiorno che, in base alle disposizioni della presente legge e del suo regolamento di attuazione, non consente l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

6. Chiunque compie attività di intermediazione illecita di manodopera straniera o compie attività di collocamento o di trasporto o di alloggiamento di stranieri ai fini della loro occupazione in condizioni illegali o della loro destinazione al contrabbando, alla prostituzione o all'accattagnaggio, è punito con la reclusione da quattro a otto anni e, per ogni lavoratore reclutato o avviato o trasportato o alloggiato, con la multa da 30 a 40 milioni di lire.

7. Nel corso delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dal presente articolo il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono sempre richiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio, secondo le norme del codice di procedura penale, all'assunzione della testimonianza degli stranieri o all'esame degli stranieri sottoposti alle indagini.

8. Al momento dell'inizio dell'azione penale per i delitti previsti dal presente articolo sono sospesi di diritto dalle loro funzioni e, in caso di condanna definitiva, decadono di diritto dalle stesse rispettivamente gli imputati o i condannati che ricoprono incarichi pubblici, anche elettivi, ovvero svolgono, anche temporaneamente, un impiego pubblico, civile o militare, nelle amministrazioni pubbliche.

9. Il condannato con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dal presente articolo decade di diritto da ogni licenza, autorizzazione, concessione, iscrizione, abilitazione ed erogazione indicate nell'articolo 10, commi 1, 2 e 5, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nonchè dai benefici, incluse le agevolazioni finanziarie e creditizie, accordati ai sensi delle leggi vigenti. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni cancellate su richiesta del pubblico ministero a cura delle autorità competenti, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. Nei confronti dello straniero condannato con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dal presente articolo il giudice dispone come pena ac-

cesoria la revoca del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno di cui è titolare.

10. Il tribunale per le misure di prevenzione, su domanda del pubblico ministero competente per le indagini, presentata contestualmente all'inizio dell'azione penale per uno dei delitti previsti dal presente articolo, sospende con ordinanza l'esecuzione degli atti e dei contratti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

11. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla repressione dei reati previsti nel presente articolo o al contrasto delle immigrazioni clandestine, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti possono procedere alla perquisizione di luoghi o persone, o al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per la commissione di uno dei reati previsti dal presente articolo o per un reato in materia di prostituzione, di traffico illegale di armi o di sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito delle perquisizioni, dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.

12. Al fine della prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 98, 99, 102 e 103 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

13. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza ovvero a richiesta dell'autorità giudiziaria, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione in corso di validità o di rinnovo ovvero il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno in corso di validità o di rinnovo o di rilascio, è punito con l'arresto

fino a 2 anni e con l'ammenda fino a lire 2 milioni e nei suoi confronti si applica comunque l'articolo 14. Il presente comma non si applica nei confronti dello straniero minore di età, dello straniero che abbia presentato domanda di asilo e dello straniero che abbia fatto regolare ingresso nel territorio nazionale da meno di otto giorni lavorativi.

14. Per i delitti commessi nel territorio dello Stato da uno straniero non regolarmente soggiornante, anche in qualità di concorrente, ovvero per i delitti in cui siano vittime del reato stranieri non regolarmente soggiornanti, le pene da applicare ai responsabili sono aumentate fino ad un terzo. Le circostanze attenuanti concorrenti con la predetta aggravante non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

15. Nei confronti dello straniero non regolarmente soggiornante che è sottoposto alle indagini o imputato per qualsiasi delitto, il giudice dispone o mantiene le misure cautelari personali detentive, anche qualora manchino o vengano a mancare altre esigenze cautelari, fatta salva l'applicazione dell'articolo 11, comma 3.

ART. 18.

(Protezione dello straniero vittima di sfruttamento illegale).

1. Qualora nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli indicati dall'articolo 17 della presente legge e dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergono concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad

uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei reati indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai ser-

vizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un regolare rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno.

ART. 19.

(Disposizioni a carattere umanitario).

1. In nessun caso è consentita l'espulsione o il respingimento verso uno Stato ove la vita o la libertà personale dello straniero può essere in pericolo per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero quando lo straniero rischia di essere rinvitato verso un altro Stato nel quale può essere perseguito per i medesimi motivi.

2. Lo straniero non può essere espulso dal territorio dello Stato, salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 1, e, se non è regolarmente soggiornante, può ottenere, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, il rilascio di un permesso di soggiorno valido finché permane l'impedimento, quando si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) è minore di anni quattordici, fatto salvo il suo diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) è titolare di carta di soggiorno in corso di validità o di rinnovo;

c) ha ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato;

d) convive in Italia con cittadini italiani parenti entro il quarto grado o con il coniuge italiano;

e) è donna in stato di gravidanza oltre il terzo mese o nei sei mesi successivi al parto.

3. In occasione di eventi di particolare gravità, conflitti, disastri naturali ed epidemie riguardanti Paesi non appartenenti all'Unione europea, possono essere adottate misure specifiche anche in deroga alle disposizioni della presente legge, comprese quelle che escludono la concedibilità del permesso di soggiorno o che prevedono l'obbligo del respingimento o dell'espulsione. Le misure sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della solidarietà sociale, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Il decreto è immediatamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Resta fermo, in ogni caso, il disposto del comma 1. Il Governo è tenuto a riferire al Parlamento sui risultati conseguiti in sede di attuazione delle misure specifiche adottate nel decreto di cui al presente comma.

4. Allo straniero espulso dal territorio dello Stato o respinto alla frontiera sono assicurati, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, anche nell'ambito di appositi centri di servizi istituiti presso i principali valichi di frontiera, l'informazione sui propri diritti e doveri, l'assistenza di un interprete, la facoltà di ricevere assistenza legale, le cure urgenti, la possibilità di comunicare con i propri familiari, con il proprio difensore, con i rappresentanti diplomatici o consolari del proprio Paese, il recupero dei beni rimasti in Italia, inclusi i crediti per il lavoro svolto, anche se si tratti di lavoro subordinato svolto in condizioni illegali.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL LAVORO

ART. 20.

(Programmazione dei flussi di ingresso).

1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o stagionale, avviene nel-

l'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero avviene ai sensi dell'articolo 21, comma 5. Con tali decreti sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate agli Stati stranieri non appartenenti all'Unione europea, con cui il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso intese, bilaterali o multilaterali, finalizzate alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei Paesi di provenienza.

2. La programmazione annuale deve tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, sul numero e sulle qualifiche degli italiani e stranieri già iscritti nelle liste di collocamento, nonché sul tipo e sul numero di richieste di manodopera rimaste inevase in Italia e di visti di ingresso per lavoro subordinato e per lavoro stagionale eventualmente rilasciati ai sensi del comma 5.

3. I lavoratori stranieri che intendano candidarsi per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o stagionale, hanno l'obbligo di iscriversi in apposite liste conservate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione della presente legge. Le predette intese possono prevedere speciali modalità di trasmissione periodica delle liste, dalle autorità straniere alle rappresentanze diplomatiche e consolari competenti, per il successivo inoltrare agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. In ogni caso il decreto di programmazione annuale dei flussi indica un numero massimo annuo di visti di ingresso

per lavoro subordinato e per lavoro stagionale, complessivamente rilasciabili dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, distinto per specifici settori, qualifiche e mansioni ed eventualmente distinto anche sulla base dei periodi di tempo e delle regioni in cui gli stranieri così entrati potranno svolgere il lavoro.

5. Il decreto di programmazione annuale dei flussi può altresì prevedere che un determinato numero aggiuntivo di visti di ingresso per lavoro subordinato o per lavoro stagionale siano rilasciati, fino a completamento delle quote aggiuntive, su richiesta degli stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, in collegamento con i Ministeri competenti, al fine di consentire al titolare del visto di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno non superiore a sei mesi che dà titolo ad instaurare direttamente in Italia una regolare occupazione rispettivamente a tempo indeterminato o di carattere stagionale. In conformità alle norme internazionali e comunitarie, e tenuto conto degli orientamenti elaborati dall'Unione europea, il decreto può prevedere le predette quote aggiuntive, in uno o più dei seguenti casi:

a) per i settori, le qualifiche e le mansioni per i quali è prevista, in tutto o in parte del territorio italiano, una rilevante e persistente carenza di manodopera per l'anno a cui si riferisce il decreto di programmazione;

b) per i settori, le qualifiche e le mansioni per i quali la legge, in ragione dell'essenzialità del rapporto di fiducia personale tra datore di lavoro e lavoratore, non prevede l'obbligo per il lavoratore della preventiva iscrizione nelle liste di collocamento;

c) qualora lo straniero che richiede il rilascio del visto sia stato autorizzato all'ingresso nel territorio dello Stato in virtù della garanzia presentata e verificata ai sensi dell'articolo 21, comma 8.

6. Il regolamento di attuazione prevede i modi e i tempi per la raccolta e la tenuta

dei dati relativi alle liste di prenotazione istituite ai sensi dei commi 3 e 5 e per la loro trasmissione alle competenti autorità sul territorio italiano. In ogni caso l'iscrizione nelle liste è effettuata tenendo conto dei titoli di studio, delle capacità ed esperienze professionali, della conoscenza della lingua italiana, della presenza in Italia di altri familiari regolarmente soggiornanti. L'iscrizione può essere relativa a più settori o qualifiche professionali per uno stesso lavoratore e deve essere personalmente confermata ogni anno. Eventuali variazioni dei dati non interrompono l'anzianità di iscrizione nelle liste.

ART. 21.

(Lavoro subordinato).

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, apposita domanda di autorizzazione al lavoro all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio, indicando l'eventuale iscrizione dello straniero richiesto nelle liste di prenotazione istituite ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 20.

2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro di cui al comma 1, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione, prevista dal regolamento di attuazione della presente legge, che indichi l'effettiva disponibilità in Italia di un alloggio adeguato per lo straniero e che attesti la esistenza del posto di lavoro e la effettiva disponibilità da parte del datore di lavoro ovvero, per i lavori di assistenza a persone non autosufficienti, da parte dei familiari, di un reddito annuo sufficiente a mantenere sé e la propria famiglia nonché a corrispondere la retribuzione e i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti allo straniero. Il datore di lavoro deve

altresì attestare che egli, e i suoi familiari, non siano indagati, imputati o condannati per uno dei reati indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale o per uno dei reati previsti dall'articolo 17 della presente legge.

3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1 rilascia l'autorizzazione, previa verifica dei requisiti indicati nel comma 2 e delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

4. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Servizio lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea, il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nel decreto di programmazione, di cui all'articolo 3, comma 4, e precisando quelle relative agli Stati non appartenenti all'Unione europea con quote riservate.

5. L'autorizzazione al lavoro può essere altresì rilasciata previa verifica della effettiva indisponibilità di altri lavoratori italiani o stranieri iscritti nelle liste di collocamento della provincia e aventi le medesime qualifiche indicate per il posto di lavoro per il quale è presentata la domanda di autorizzazione al lavoro, ove ricorra uno dei seguenti casi:

a) qualora la domanda di autorizzazione al lavoro si riferisca all'assunzione di lavoratore da occupare in settori, qualifiche o mansioni non incluse tra quelle indicate nel decreto di programmazione annuale dei flussi;

b) qualora la domanda di autorizzazione si riferisca all'assunzione di stranieri non iscritti nelle liste di prenotazione presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, anche se regolarmente soggiornanti con permesso di soggiorno, avente durata non inferiore ad un anno, che non dà titolo all'iscrizione nelle liste di collocamento;

c) qualora il rilascio dell'autorizzazione al lavoro richieda comporti il superamento del numero massimo annuo di visti di ingresso rilasciabili per lavoro subordinato o per lavoro stagionale previsti dal decreto di programmazione annuale dei flussi.

6. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio. L'autorizzazione al lavoro costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso, del libretto di lavoro e del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro subordinato originariamente autorizzato consente il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è rinnovato qualora lo straniero dimostri di disporre di un reddito annuo, derivante da fonte lecita, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale o di aver avuto negli ultimi due anni una gravidanza o una malattia grave o una malattia professionale o un incidente sul lavoro regolarmente denunciati. Il permesso è rinnovato per quattro anni se lo straniero abbia in corso da almeno sei mesi un regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il quale risultino effettivamente adempiuti gli obblighi previdenziali e assistenziali. Il permesso è rinnovato per due anni se lo straniero è iscritto nelle liste di collocamento e privo di occupazione regolare ovvero se risulta occupato in altri tipi di lavoro subordinato, inclusi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero se percepisce una pensione di vecchiaia, di anzianità o di invalidità.

7. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere iscritto nelle liste di collocamento, alle medesime condizioni previste per il lavoratore italiano, anche qualora perda il posto di lavoro, per tutto il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore ad un anno dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro, salvi i periodi di gra-

vidanza o di malattia grave o di incidente sul lavoro. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché, ove richiesta, l'iscrizione nelle liste di collocamento, consentono, alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, l'instaurazione di qualsiasi tipo di rapporto di lavoro consentito al lavoratore italiano nel settore privato, nonché la possibilità di costituire o essere soci di ogni tipo di società cooperativa. Tuttavia lo straniero, nel periodo di un anno dalla data di ingresso regolare con visto di ingresso per lavoro subordinato, può accedere soltanto a posti di lavoro nel medesimo settore e con le medesime qualifiche e mansioni indicate nell'autorizzazione al lavoro, salvo che il visto di ingresso sia stato rilasciato ai sensi dell'articolo 20, comma 5, lettera c).

8. Il cittadino italiano residente in Italia o straniero regolarmente soggiornante in Italia e titolare della carta di soggiorno ovvero l'ente o l'associazione di volontariato, iscritti in un apposito registro tenuto e ordinato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare apposita richiesta di ingresso alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il garante o il legale rappresentante dell'ente deve dimostrare, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, di poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio, e copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa nell'ambito delle quote del decreto di programmazione dei flussi di ingresso e soltanto a stranieri iscritti nelle liste previste dall'articolo 20, commi 3 e 5, e deve essere utilizzata ai fini del rilascio del visto entro sei mesi dalla concessione dell'autorizzazione. Essa consente di ottenere l'instaurazione di qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché un permesso di soggiorno

per due anni, rinnovabile se permangono i requisiti che ne hanno determinato il rilascio, comunque convertibile in permesso per lavoro subordinato o autonomo se lo straniero da almeno sei mesi ha in corso un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo. L'autorizzazione all'ingresso non può essere concessa se il garante, il legale rappresentante o un socio dell'ente o un familiare con essi convivente risulta indagato, imputato o condannato per uno dei reati indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale o nell'articolo 17 della presente legge. Una nuova garanzia prestata ai sensi del presente comma non può comunque essere ripresentata se non sono trascorsi tre anni dalla concessione dell'autorizzazione all'ingresso precedentemente richiesta da appartenenti al medesimo nucleo familiare ovvero dal rappresentante del medesimo ente o associazione, nonché se lo straniero di cui precedentemente è stato favorito l'ingresso nel mercato del lavoro non ha in corso, da più di sei mesi, un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo.

ART. 22.

(Lavoro stagionale).

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con un lavoratore non appartenente all'Unione europea residente all'estero deve presentare, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, apposita domanda di autorizzazione all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio, indicando l'eventuale iscrizione dello straniero richiesto nelle liste di prenotazione istituite ai sensi dell'articolo 20.

2. Le associazioni di categoria che intendano instaurare, per conto dei loro as-

sociati, rapporti di lavoro subordinato a carattere stagionale con lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea, residenti nei Paesi con i quali siano intervenute intese o accordi bilaterali di cui all'articolo 20, comma 3, che prevedano la conservazione di liste per l'iscrizione di lavoratori stagionali, possono presentare apposita domanda di autorizzazione nominativa o numerica all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio.

3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto del diritto di precedenza dei lavoratori di cui al comma 4, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 5. La disponibilità di un alloggio adeguato può essere offerta da più datori di lavoro stagionale della medesima zona in cui si svolgono, anche consecutivamente, più rapporti di lavoro di carattere stagionale.

4. L'autorizzazione al lavoro stagionale può avere la validità minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono tale maggiorazione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro. L'autorizzazione al lavoro stagionale costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale e del permesso di soggiorno per lavoro stagionale avente durata pari a quella dell'autorizzazione.

5. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia effettivamente rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nei successivi dodici mesi per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i criteri e gli effetti della precedenza, nonché le verifiche sull'effettivo e regolare svolgimento del lavoro sta-

gionale e sul rispetto degli obblighi previdenziali ed assistenziali.

6. Le commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani, e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.

ART. 23.

(Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali).

1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:

- a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- c) assicurazione contro le malattie;
- d) assicurazione di maternità.

2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tale contributo affluisce al Fondo previsto dall'articolo 44. Nei limiti delle disponibi-

lità assicurate da tale gettito contributivo, il Fondo attua interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare di concerto con i Ministri dell'interno e per la solidarietà sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.

5. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono trasferiti, a richiesta dell'interessato che abbia fatto regolare rientro nel Paese di provenienza ai sensi del comma 5 dell'articolo 22, all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, sono liquidati ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più cittadini non appartenenti a Paesi dell'Unione europea privi del permesso di soggiorno temporaneo per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 17, comma 5.

ART. 24.

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo).

1. L'ingresso in Italia degli stranieri che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attività non sia espressamente riservato dalla legge ai cittadini italiani o ai cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea.

2. In ogni caso lo straniero che intenda trasferirsi in Italia e ivi stabilirsi per esercitare una attività industriale, artigianale o commerciale ovvero per costituire società

di capitali o di persone o per accedere a cariche societarie, deve altresì dimostrare, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, di disporre in Italia di un alloggio ad uso di abitazione; di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi, registri ed elenchi; di essere in possesso di una dichiarazione scritta del sindaco di disponibilità a concedere l'autorizzazione o la licenza, quando essa sia prevista come condizione per l'esercizio dell'attività; di non aver riportato in Italia sentenze definitive di condanna per uno dei reati indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale o nell'articolo 17 della presente legge o di non aver procedimenti penali in corso per tali reati.

3. Lo straniero deve comunque dimostrare di disporre di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.

5. Se risultano accertati i requisiti previsti dalla legge, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, la rappresentanza diplomatica o consolare, ottenuto il nulla osta del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'interno, nonché del Ministero eventualmente competente in relazione al tipo di attività di lavoro autonomo che lo straniero intende esercitare in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività che lo straniero sia autorizzato ad esercitare in Italia.

6. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere utilizzato entro centotanta giorni dalla data del rilascio.

8. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo è rilasciato per la durata di due anni, e successivamente rinnovato al titolare di un visto di ingresso per lavoro autonomo e allo straniero già regolarmente soggiornante in Italia anche ad altro titolo, qualora siano soddisfatte le condizioni indicate nei commi 2, 3 e 4, e l'interessato dimostri di avere in corso una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo. Il rinnovo è consentito anche per un'attività di lavoro autonomo diversa da quella originariamente autorizzata e per un rapporto di lavoro subordinato.

9. In ogni caso, il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere rinnovato soltanto se lo straniero, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, dimostri di disporre di un reddito annuo, derivante da fonte lecita, comunque non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, e di aver conseguito dall'attività di impresa o di lavoro autonomo ricavi o compensi annui non inferiori a quelli indicati dal corrispondente parametro o studio di settore previsto dalle norme vigenti in materia fiscale.

ART. 25.

(Ingresso e soggiorno per lavori particolari).

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro programmati, di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23, il regolamento di attuazione della presente legge disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea:

a) dirigenti superiori o personale altamente specializzato di filiali di società aventi sede in Italia o di uffici di collegamento di società straniere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca, enti o società operanti in Italia;

d) traduttori e interpreti;

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o con cittadini di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti all'estero, per motivi non turistici, i quali intendano trasferirsi in Italia, proseguendo il rapporto di lavoro domestico;

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;

g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano state ammesse temporaneamente, su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per il periodo limitato o determinato, e che sono tenute a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

h) lavoratori marittimi occupati, nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali sono temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle

disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso luoghi di intrattenimento;

o) artisti da impiegare presso enti musicali teatrali o cinematografici o presso imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o presso enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia dipendenti e regolarmente retribuiti da giornali, quotidiani o periodici, o da emittenti radiofoniche o televisive stranieri;

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate « alla pari ».

2. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari ovvero di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia sono disciplinati dal regolamento di attuazione della presente legge in conformità con le norme internazionali in vigore.

3. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori stranieri frontalieri è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

TITOLO IV

DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI

ART. 26.

(Diritto all'unità familiare. Condizione giuridica e tutela dei minori. Visita ai familiari).

1. È riconosciuto e garantito agli stranieri, alle condizioni previste dalla presente legge, il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare. Possono esercitare il diritto all'unità familiare, nei confronti dei familiari stranieri, i cittadini italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia, gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per asilo politico o per asilo umanitario o per residenza elettiva.

2. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

3. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto dal questore, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione della presente legge, nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore è rilasciata un'autonoma carta di soggiorno alla quale abbia titolo o un autonomo permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età. Il permesso di sog-

giorno del figlio minore iscritto nel permesso di soggiorno del genitore è rinnovato, in presenza dei requisiti di legge, anche qualora il minore non sia presente nel territorio italiano al momento della domanda di rinnovo da parte del genitore. Al minore straniero in stato di abbandono o comunque non convivente con genitore straniero è rilasciato e rinnovato un autonomo permesso di soggiorno su domanda di chi ne esercita legalmente la tutela o dell'affidatario.

4. Qualora ai sensi della presente legge debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni, previa verifica che il minore possa essere effettivamente riaffidato a persona adulta responsabile nel Paese verso il quale è inviato.

5. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le accertate esigenze del minore o con la permanenza regolare in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

6. L'esercizio del diritto all'unità familiare non impedisce a ciascun componente del nucleo familiare di restare nel Paese di origine o di farvi rientro, di restare in Italia o di fissare altrove la propria dimora.

7. È consentito il rilascio di un visto di ingresso per visita ai familiari stranieri entro il terzo grado del cittadino italiano o dello straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di un permesso per cure mediche ovvero dello straniero detenuto o internato in un istituto penitenziario nel territorio italiano.

8. Il permesso di soggiorno per visita ai familiari ha la durata indicata nel visto di ingresso, comunque non superiore a tre mesi, e può essere rinnovato soltanto per gravi e comprovati motivi relativi alle condizioni di salute del familiare visitato in Italia.

9. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può altresì disporre il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare anche in assenza del nulla osta. Gli atti di procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altro tributo previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 27.

(Ricongiungimento familiare).

1. Lo straniero può richiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge, non legalmente separato; tuttavia nel caso di matrimonio celebrato in uno Stato in cui la legge consente il matrimonio poligamico, il richiedente non deve comunque convivere in Italia con altro coniuge;

b) figli minori, anche nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso nei modi previsti dal regolamento di attuazione;

c) genitori a carico;

d) figli minori, anche nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati a carico del coniuge di cui si chiede il ricongiungimento, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso nei modi previsti

dal regolamento di attuazione della presente legge;

e) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana.

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni. I minori legalmente adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare:

a) la disponibilità a titolo di proprietà, locazione, uso, usufrutto o abitazione, di un alloggio che risulti adeguato in riferimento ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) il possesso di un reddito annuo derivante da fonti lecite e non occasionali non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

4. Per gli stranieri che siano familiari di cittadini italiani residenti in Italia il diritto all'unità familiare è attuato alle condizioni previste dalla presente legge o, in quanto più favorevoli, dalle norme comunitarie o dalle disposizioni del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 45. Per familiare straniero del cittadino italiano, al fine dell'esercizio del diritto all'unità familiare, si intende: il coniuge; i discendenti propri e del coniuge; gli ascendenti propri e del coniuge; i parenti entro il quarto grado. È in ogni caso consentito il rilascio del visto di ingresso o del permesso di soggiorno per motivi familiari al genitore naturale straniero di minore italiano residente in Italia, a condizione che il genitore

richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.

5. È consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento. È altresì consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di reddito e di disponibilità di alloggio di cui al comma 3. Anche a prescindere dai requisiti di cui al medesimo comma 3, lettera a), è consentito l'ingresso del figlio minore al seguito del genitore, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, e che, qualora il genitore sia privo di un alloggio proprio, vi sia il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.

6. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare è presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente. I documenti sullo stato civile indicati nel regolamento di attuazione possono provenire anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari straniere in Italia. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti di cui ai al presente articolo, emette il provvedimento di rilascio ovvero di diniego del nulla osta. Decorsi novanta giorni dalla richiesta, in mancanza di comunicazione del diniego, il nulla osta si intende concesso.

7. Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane rilasciano il visto di ingresso per ricongiungimento familiare, dietro presentazione del nulla osta ovvero della domanda di nulla osta nei casi di silenzio-assenso, nonchè il visto di ingresso rilasciato nei casi previsti dal comma 5.

8. Il diniego di nulla osta al ricongiungimento è comunicato, non oltre il novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda, al richiedente con atto scritto e motivato del questore, unitamente alle modalità e ai termini dell'impugnazione e ad una traduzione in lingua com-

prensibile al richiedente o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo.

ART. 28.

(Permesso di soggiorno per motivi familiari).

1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dalla legge;

b) ai nati in Italia da genitore titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno;

c) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo che hanno contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o con stranieri aventi diritto al ricongiungimento familiare;

d) al familiare straniero regolarmente soggiornante per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per studio in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con persona regolarmente presente in Italia. In tale caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro sei mesi dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare;

e) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tale caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale ai sensi della legge italiana.

2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di

formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, nonché lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, il primo permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi del comma 1 del presente articolo ed è rinnovabile. In ogni caso è fatta salva l'applicazione dell'articolo 8.

4. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non può ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può comunque essere convertito in permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per studio, anche in mancanza dei requisiti previsti dalla presente legge o dal suo regolamento di attuazione.

ART. 29.

(Ingresso e soggiorno per adozione o affidamento).

1. Il visto di ingresso per adozione è rilasciato allo straniero di età inferiore ai 18 anni a condizione che gli adottanti italiani possiedano la dichiarazione di idoneità rilasciata dal tribunale per i minorenni italiano e che nei modi previsti dal regolamento di attuazione esibiscano uno dei seguenti documenti:

a) provvedimento di adozione o affidamento preadottivo del minore, o altro provvedimento in materia di tutela o di protezione del minore, dichiarato conforme alla legislazione dello Stato di origine del minore;

b) per i minori provenienti da Stati in cui non è prevista l'emanazione di uno dei provvedimenti indicati nella lettera a), o non è possibile la sua emanazione a causa di eventi bellici o di calamità naturali, un'autorizzazione all'espatrio del minore rilasciata dall'autorità dello Stato di provenienza, convalidata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, e appo-

sito nulla osta rilasciato dal Ministero degli affari esteri, di intesa con il Ministero dell'interno.

2. Il visto di ingresso per adozione può essere comunque negato in tutti i casi in cui, sulla base di elementi gravi, concreti ed attuali, si possa ritenere che la richiesta di visto dissimuli una sottrazione illegale di minore straniero o l'avviamento all'immigrazione illegale.

3. Il permesso di soggiorno per attesa adozione è rilasciato:

a) al minore straniero che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato con visto di ingresso per adozione;

b) al minore straniero che, trovandosi in stato di abbandono sul territorio dello Stato, è stato dichiarato adottabile con provvedimento, passato in giudicato, pronunciato dal competente tribunale per i minorenni.

4. Il permesso di soggiorno è rilasciato per un anno ed è rinnovato per tutta la durata dello stato di adottabilità e fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia l'adozione del minore da parte di cittadino italiano.

5. Il permesso di soggiorno per affidamento è rilasciato al minore straniero che, trovandosi in stato di abbandono sul territorio dello Stato, è oggetto di provvedimento di affidamento pronunciato dal competente tribunale per i minorenni. Il permesso ha la durata di un anno ed è rinnovato per tutta la durata dello stato di affidamento.

6. Al minore straniero titolare di permesso di soggiorno per attesa adozione o affidamento si applica il trattamento previsto dalla presente legge per il minore straniero che abbia attuato il ricongiungimento familiare, inclusa la possibilità di instaurare rapporti di lavoro subordinato qualora in possesso dei requisiti di età previsti dalla legge.

7. Al compimento della maggiore età lo straniero che si trova anche in stato di adottabilità ovvero che era in stato di affidamento ottiene, su domanda da presentare al questore della provincia in cui

vive, il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, o per lavoro autonomo o per studio, o per motivi familiari, anche in mancanza dei requisiti di legge.

TITOLO V

DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ASILO

ART. 30.

(Rifugiati e asilo umanitario).

1. In attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, ha diritto d'asilo nel territorio dello Stato lo straniero al quale, secondo le condizioni previste dalla presente legge, risulti, sulla base di elementi concreti ed attuali, essere impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

2. Per poter godere del diritto di asilo in Italia lo straniero deve presentare alla competente autorità italiana un'apposita domanda nei modi previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione. Allo straniero che ha presentato domanda di asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato fino alla decisione definitiva sulla domanda. Allo straniero che ha presentato domanda di asilo e che non ha titolo per ottenere il rilascio o il rinnovo di una carta di soggiorno o di un altro permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, il questore della provincia in cui dimora rilascia e rinnova gratuitamente, anche prescindendo dal possesso di un valido documento di viaggio, un permesso di soggiorno per richiesta di asilo della durata di tre mesi, rinnovabile fino alla decisione definitiva sulla domanda di asilo, valido anche per l'iscrizione gratuita al Servizio sanitario nazionale. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rinnovato per la durata di sei mesi, anche più volte, fino alla notificazione della decisione sulla domanda di asilo adottata dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo di cui al comma 31, previa esibizione dell'istanza del ricorrente diretta alla fissazione del-

l'udienza, fino alla notificazione della decisione definitiva sul ricorso giurisdizionale, presentato contro il diniego della domanda di asilo. In tali casi, qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di asilo ovvero qualora sia pendente il predetto ricorso giurisdizionale, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente l'iscrizione temporanea nelle liste di collocamento, l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, lo svolgimento di attività occasionali di lavoro autonomo e l'iscrizione a corsi di studio.

3. Lo straniero che ha presentato domanda può godere dell'asilo nel territorio italiano in una delle seguenti forme:

a) è riconosciuto lo *status* di rifugiato allo straniero il quale si trova nelle condizioni previste dalla Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, e dal protocollo relativo allo *status* dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo ai sensi della legge 14 febbraio 1970, n. 95, nonché allo straniero che tema, a ragione, di essere perseguitato nel Paese di appartenenza per motivi di sesso o di appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

b) è riconosciuto l'asilo umanitario allo straniero che, non avendo i requisiti per ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato, non può o non vuole ritornare nel Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva la residenza abituale, per la necessità di salvare sé dal pericolo attuale di subire nel territorio di tale Paese danni ingiusti alla propria vita, sicurezza, libertà personale o ad altre libertà democratiche, a causa di situazioni di guerra, di guerra civile, di aggressione esterna, di occupazione o di dominio straniero, di violenza generalizzata, di gravi, persistenti e generalizzati turbamenti dell'ordine pubblico.

4. La domanda di asilo non può comunque essere accolta dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo qualora, in

base a riscontri oggettivi, sussista una delle seguenti circostanze ostative:

a) lo straniero sia già stato riconosciuto rifugiato in un altro Stato, nel quale possa attualmente godere di effettiva protezione, se risulta, sulla base di elementi concreti ed attuali, che nel territorio di tale Stato egli sarà di nuovo ammesso in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei suoi fondamentali diritti, sarà protetto contro il rischio di invio in uno Stato rischioso per la sua vita, sicurezza e incolumità, potrà regolarmente soggiornare e riceverà un trattamento conforme alle norme internazionali sulla protezione dei diritti inviolabili della persona umana e sulla protezione dei rifugiati;

b) lo straniero provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, nel quale abbia trascorso più di tre mesi, durante i quali, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso, avrebbe potuto richiedere asilo alle autorità di quello Stato in base alla legislazione vigente e alla prassi amministrativa ivi praticata; in tale caso tuttavia la domanda è inammissibile soltanto se risulta accertato il consenso dello Stato terzo alla riammissione dello straniero, al fine di consentirne l'accesso ad una procedura equa di esame della domanda e di proteggerlo dal rischio di respingimento verso uno Stato in cui non sia protetto da persecuzione;

c) lo straniero abbia commesso un crimine di guerra, un crimine contro la pace o un crimine contro l'umanità, come definiti e disciplinati dalle norme e dai trattati internazionali in vigore per l'Italia;

d) lo straniero, trovandosi nelle condizioni indicate nella lettera b) del comma 3, abbia chiesto o ottenuto assistenza e protezione da un altro Stato;

e) l'esame della domanda di asilo sia di competenza di un altro Stato in applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;

f) risulti, sulla base di elementi concreti ed attuali, che lo straniero dopo l'in-

gresso nel territorio italiano abbia distrutto, alterato o occultato il proprio passaporto o documento di viaggio o, in mancanza, abbia fornito generalità che si rivelino successivamente false o comunque si rifiuti di fornire le proprie generalità;

g) una domanda di asilo presentata in Italia dalla medesima persona sia stata in precedenza dichiarata infondata o inammissibile e lo straniero non alleggi alla nuova domanda nuovi elementi di prova scoperti ovvero fatti nuovi sopravvenuti dopo la data in cui ha avuto conoscenza della decisione definitiva relativa alla precedente domanda di asilo.

5. In conformità alla citata Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, il riconoscimento dello *status* di rifugiato comporta per lo straniero che ha presentato domanda di asilo, nonchè per il suo coniuge non separato legalmente, per i suoi figli minori non coniugati con lui conviventi e per i suoi genitori a carico che con lui convivano in Italia:

a) il rilascio, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge di un documento di viaggio per rifugiati e di un permesso di soggiorno per asilo politico della durata di due anni rinnovabile per la medesima durata fino a quando sia diventata definitiva la decisione di cessazione dell'asilo;

b) il medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, di corsi di istruzione di ogni ordine e grado, di accesso agli interventi di sostegno al diritto allo studio, di previdenza sociale, di assistenza sanitaria, nonchè di ricongiungimento familiare con familiari stranieri;

c) l'accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;

d) l'accesso a specifici programmi annuali di assistenza economica e di promozione dell'integrazione sociale, secondo i

criteri e le modalità previsti dal regolamento di attuazione.

6. Il riconoscimento dell'asilo umanitario comporta per lo straniero che ha presentato domanda di asilo, per il coniuge non separato legalmente, per i figli minori non coniugati con lui conviventi e per i genitori a carico con lui conviventi:

a) il rilascio, nei modi previsti dal regolamento di attuazione, di un permesso di soggiorno per asilo umanitario, avente la durata di un anno, rinnovabile per la medesima durata fino a quando sia diventata definitiva la decisione di cessazione dell'asilo umanitario;

b) il medesimo trattamento previsto dalla presente legge per lo straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, fatti salvi i limiti minimi di età stabiliti dalla legge per lo svolgimento di attività lavorative.

7. Nei casi in cui la domanda di asilo è presentata da minori non accompagnati, le autorità che raccolgono, esaminano e decidono la domanda in Italia ne danno tempestiva comunicazione, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, al tribunale per i minorenni competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

8. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri che costituiscono un unico nucleo familiare, si provvede a raccogliere un'unica domanda e a compilare un unico verbale, salvo che per ciascun figlio maggiore di età. In tale caso il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del gruppo familiare, facendo menzione della avvenuta presentazione della domanda. La Commissione nazionale per il diritto d'asilo può procedere, salvo diversa richiesta degli interessati, all'audizione di un solo membro della famiglia, con preferenza per le persone adulte, e adotta la decisione sulla domanda tenendo conto della sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento dello *status* di rifu-

giato o dell'asilo umanitario con riferimento anche ad uno solo dei membri del nucleo familiare; in tale caso la decisione produce i medesimi effetti per ciascuno dei componenti del nucleo familiare, salvo che per coloro per i quali sussista una delle cause ostative indicate nel comma 4.

ART. 31.

(Commissione nazionale per il diritto d'asilo. Domanda di asilo e cessazione dell'asilo).

1. La Commissione nazionale per il diritto d'asilo è competente ad esaminare e a decidere sulle domande di cessazione dell'asilo e svolge ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione.

2. Contro la decisione di rigetto della domanda di asilo e contro la decisione di cessazione dell'asilo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo in cui dimora lo straniero. Il ricorso deve essere notificato e depositato entro trenta giorni dalla data della notificazione della decisione della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e sospende l'esecuzione della decisione. Il tribunale amministrativo regionale si pronuncia entro i successivi trenta giorni. Il giudice amministrativo decide con giurisdizione esclusiva estesa al merito. In caso di annullamento della decisione della Commissione la sentenza definitiva del giudice che dichiara l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o dell'asilo umanitario sostituisce a tutti gli effetti la decisione della Commissione. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente comma sono esenti da ogni imposta di bollo o di registro.

3. La Commissione nazionale per il diritto d'asilo opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. È organo collegiale, i cui membri sono nominati con decreto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri ogni cinque anni e possono essere confermati una volta sol-

tanto. I membri della Commissione non sono revocabili e, per tutta la durata del loro incarico, sono collocati fuori ruolo, se dipendenti dello Stato, ovvero in aspettativa, se docenti universitari, e, a pena di decadenza, non possono esercitare alcuna attività professionale, nè ricoprire cariche elettive o altri uffici pubblici. Essi ricevono una retribuzione pari a quella spettante ai magistrati di Cassazione.

4. La Commissione nazionale per il diritto d'asilo è composta da:

a) un magistrato di Cassazione designato dal Consiglio superiore della magistratura tra quelli di riconosciuta competenza ed esperienza nei procedimenti in materia di diritti fondamentali della persona umana e di applicazione delle convenzioni internazionali, con funzioni di presidente;

b) un prefetto o un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, designato tra le persone di riconosciuta competenza ed esperienza in materia di applicazione di accordi internazionali e di tutela dei diritti fondamentali della persona, con funzioni di vicepresidente;

c) un funzionario del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, designato dal Ministro dell'interno tra i funzionari esperti nella polizia dell'immigrazione o nell'applicazione degli accordi internazionali;

d) un funzionario del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a consigliere di legazione, designato dal Ministro degli affari esteri tra le persone esperte nell'applicazione degli accordi internazionali e nella conoscenza delle situazioni socio-politiche straniere;

e) un docente universitario o esperto qualificato, scelto tra le persone di riconosciuta competenza in materia di protezione dei diritti dell'uomo e di disciplina della condizione giuridica dello straniero;

f) un qualificato esperto in materia di tutela dei diritti umani designato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati tra gli appartenenti ad organizza-

zioni non governative di tutela dei diritti fondamentali della persona umana o dei diritti dello straniero.

5. Alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo è assicurata autonomia organizzativa, gestionale e contabile. La Commissione ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e di chiedere ed ottenere da esse notizie, informazioni e ogni collaborazione necessaria per un corretto svolgimento delle sue funzioni. La Commissione ha sede in Roma, ma per gravi motivi le sue sezioni possono riunirsi altrove per l'audizione dei richiedenti asilo. La Commissione ha personalità giuridica e la sua gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico di un fondo da iscriversi in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. È istituito il ruolo organico del personale dipendente della Commissione, per il quale il regolamento di attuazione della presente legge determina la consistenza organica, il trattamento economico e giuridico e l'ordinamento delle carriere, tenendo conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i termini e le modalità della procedura di presentazione, raccolta ed esame delle domande di asilo e delle domande di cessazione dell'asilo, di decisione e comunicazione delle decisioni sulle domande di asilo o di cessazione dell'asilo. Esso indica le autorità rispettivamente competenti e i diritti dello straniero, nonché l'erogazione agli indigenti, fino alla comunicazione della decisione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di asilo, di un contributo di prima assistenza di importo mensile pari all'importo mensile dell'assegno sociale. Il regolamento prevede altresì le modalità per l'acquisizione della documentazione, indicata o prodotta dallo straniero fino al momento dell'audizione o comunque acquisita dalla Commissione; le

modalità dei colloqui e dell'audizione dello straniero, svolta secondo i principi del contraddittorio di fronte a tutti i membri della competente sezione della Commissione; le modalità per assicurare l'assistenza di un difensore e di un interprete imparziale, nonché le modalità di rilascio, rinnovo, revoca e conversione dei permessi di soggiorno per asilo politico, per richiesta di asilo e per asilo umanitario. Le disposizioni del regolamento devono comunque rispettare gli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello *status* di rifugiato e alle esigenze minime che devono essere assicurate nell'ambito delle stesse.

7. In caso di rigetto della domanda di asilo lo straniero ha l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni dalla data di scadenza del permesso di soggiorno per richiesta di asilo o, se posteriore, dalla data di notificazione della decisione, salvi gli effetti dell'eventuale impugnazione e salvo che il questore gli rilasci, a richiesta, e se sussistono i relativi requisiti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione, una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per motivi familiari, per studio, per attesa di emigrazione verso altro Stato o per motivi di giustizia. In ogni caso la Commissione nazionale per il diritto d'asilo può rivedere la propria decisione di rigetto della domanda di asilo sulla base di fatti nuovi o di nuovi elementi probanti prodotti o indicati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dallo straniero o dalla persona che l'assiste.

8. Salvo il diritto dello straniero al quale è riconosciuto l'asilo in Italia di liberamente rinunciarvi e di rientrare definitivamente nel Paese di appartenenza, la Commissione nazionale per il diritto di asilo dichiara cessato l'asilo con una delle seguenti procedure:

a) previo avvio di apposita procedura iniziata su richiesta scritta e motivata, notificata allo straniero interessato con traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo,

presentata dal questore o dal Ministro dell'interno, sentito in apposita audizione lo straniero, dichiara cessato lo *status* di rifugiato qualora sussista una delle circostanze indicate dall'articolo 1, lettera c), della citata Convenzione sullo *status* dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, riconosce l'asilo umanitario se ne ricorrono i presupposti indicati dalla presente legge ovvero decide la cessazione dell'asilo. In tali casi, in mancanza di notificazione di ricorso giurisdizionale, il questore revoca il permesso di soggiorno per asilo politico e rilascia, su richiesta dell'interessato, una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per i quali lo straniero possieda i relativi requisiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione;

b) periodicamente, su richiesta del consiglio di presidenza della Commissione o su richiesta scritta e motivata del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro da lui delegato, può decidere, con atto scritto e motivato dal questore, sentito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la cessazione dell'asilo nei confronti di tutti i cittadini di un determinato Stato ai quali era stato riconosciuto l'asilo umanitario, ovvero delle sole persone abitanti in una determinata zona di tale Stato, qualora siano venuti meno i presupposti in relazione alla situazione generale e sia concretamente possibile il rientro nel territorio di tale Stato in condizioni durevoli di dignità e di sicurezza. In tali casi, il questore, alla scadenza del permesso di soggiorno per asilo umanitario, rilascia, su richiesta dello straniero, una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per i quali possieda i requisiti richiesti dalla presente legge o, in mancanza, invita lo straniero a lasciare il territorio dello Stato entro i successivi trenta giorni, trascorsi i quali lo straniero può essere espulso dal territorio dello Stato.

ART. 32.

(*Esodi di massa*).

1. Per esodo di massa verso l'Italia si intende, ai fini dell'applicazione del pre-

sente articolo, la situazione in cui, a causa del verificarsi all'estero di una delle circostanze che, in base all'articolo 30, comma 3, della presente legge, consentono il riconoscimento dell'asilo in Italia ovvero di altri gravi circostanze che espongono le persone ivi residenti a gravi pericoli per l'incolumità personale di carattere eccezionale, sia imminente o sia in corso l'ingresso, anche illegale, nel territorio dello Stato di stranieri costretti ad abbandonare il Paese di origine o di residenza, in un numero tale che, per concentrazione nel tempo o nello spazio, comporti gravi pericoli per il mantenimento dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale o comporti comunque esigenze alle quali, per intensità o per estensione, i pubblici poteri possono provvedere soltanto avvalendosi di mezzi e poteri straordinari ed eccezionali.

2. Nei casi di esodo di massa il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dichiara con proprio decreto lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in riferimento alla qualità e alla natura degli interventi necessari. Con analogo decreto si procede alla proroga, alla modifica e alla revoca dello stato di emergenza al venire meno dei relativi presupposti. I predetti decreti sono immediatamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dello stato di emergenza il Governo informa i Paesi membri dell'Unione europea, gli altri Stati eventualmente interessati, gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonchè le Camere, le regioni e gli enti locali interessati.

3. Per l'attuazione degli interventi straordinari conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza si provvede, nell'ambito dei criteri indicati dal presente articolo, anche a mezzo di ordinanze in deroga alle altre disposizioni della presente legge e ad ogni altra disposizione vigente, incluse le norme sulla contabilità pubblica, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e degli obblighi internazionali della Repubblica. Le ordinanze devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare,

devono essere motivate e devono essere pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*.

4. Fermo restando il rispetto del comma 3, con le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo si può comunque disporre una o più delle seguenti misure:

a) l'introduzione di criteri e modalità speciali per il soccorso, per l'assistenza e per il controllo degli ingressi degli stranieri nel territorio italiano, anche con l'utilizzo temporaneo delle Forze armate per rafforzare la vigilanza sulle frontiere o per predisporre interventi straordinari di assistenza o di rimpatrio degli stranieri accolti;

b) la determinazione di gruppo dell'asilo umanitario o dello *status* di rifugiato da conferire agli stranieri che appartengano ad un determinato gruppo o che siano fuggiti in un determinato periodo, secondo particolari criteri e modalità, stabiliti anche con l'assistenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo di cui al comma 31;

c) l'avviamento, l'accompagnamento e l'alloggiamento degli stranieri accolti ai sensi del presente articolo in strutture pubbliche o private convenzionate di accoglienza temporanea, eventualmente disponendo l'obbligo di dimora all'interno di tali strutture per un determinato periodo, nonché la previsione, in collaborazione con le regioni, gli enti locali, gli enti di assistenza e le organizzazioni di volontariato, di speciali forme di accoglienza, di assistenza sociale e sanitaria, e di istruzione;

d) una disciplina speciale ed eccezionale della condizione giuridica degli stranieri accolti per i quali non è stata disposta la determinazione di gruppo dello *status* di rifugiato o dell'asilo umanitario, inclusa la previsione di particolari forme di protezione temporanea, nonché la previsione di provvedimenti amministrativi di espulsione da eseguire con accompagnamento immediato alla frontiera degli stranieri segnalati per attività connesse all'agevolazione dell'immigrazione clandestina, della prostituzione, del traffico illegale di armi o di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero per attività comunque pericolose per la

sicurezza pubblica o per gravi reati contro la vita o la incolumità delle persone;

e) l'avviamento o l'accompagnamento degli stranieri non accolti in Italia verso il territorio di altri Stati effettivamente disponibili alla loro accoglienza in condizioni di sicurezza e di protezione dal rischio di essere inviati nel Paese in cui sono in atto le circostanze che hanno causato l'esodo di massa;

f) il rimpatrio, anche coattivo, degli stranieri precedentemente accolti in Italia ai sensi del presente articolo nei Paesi in cui non siano più in atto le circostanze che avevano indotto il flusso migratorio di massa e nei quali sia concretamente possibile il rientro in condizioni durevoli di sicurezza e dignità e nei quali sono effettivamente protetti dal rischio di essere inviati nei Paesi in cui sono in corso i fenomeni che hanno indotto il flusso migratorio di massa. In ogni caso sono esclusi dal rimpatrio gli stranieri accolti ai sensi del presente articolo che hanno *status* di rifugiato, nonché quelli che hanno titolo al ricongiungimento familiare con altre persone legalmente residenti in Italia o che hanno regolarmente in corso rapporti di lavoro a tempo indeterminato o attività non occasionali di lavoro autonomo o che siano regolarmente iscritti a corsi di istruzione scolastica o universitaria in istituti di ogni ordine e grado.

TITOLO VI

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

ART. 33.

(*Stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale*).

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, al-

l'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che hanno in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ovvero che siano disoccupati e iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri legalmente residenti che siano titolari di carta di soggiorno in corso di validità o di rinnovo ovvero di permesso di soggiorno in corso di validità o di rinnovo rilasciato per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per residenza elettiva, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti sul territorio italiano. Nelle more dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, non rientrando tra le categorie indicate nei commi 1 e 2, è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al Servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale, pari a quello previsto per i cittadini italiani, del reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo non può, in ogni caso, essere inferiore all'importo che è determinato periodicamente con decreto emanato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:

a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;

b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n. 304.

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.

6. Il contributo per gli stranieri indicati alle lettere a) e b) del comma 4 non è valido per i familiari a carico.

7. Lo straniero assicurato al Servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda unità sanitaria locale del comune in cui dimora, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

ART. 34.

(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale).

1. Per le prestazioni ospedaliere per malattia, infortunio e maternità, erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

2. Nel caso di cure prestate a persone in stato di indigenza ed in ogni altro caso in cui le spese delle cure urgenti ospedaliere indicate nel comma 1 rimangano insolute, le spese relative alle predette prestazioni sono rimborsate ai presidi sanitari che le hanno erogate da parte del Ministero dell'interno secondo le vigenti modalità.

3. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stra-

nieri in Italia in base ad accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.

4. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, anche se non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, che sono privi di risorse economiche sufficienti, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, senza oneri a carico, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. In particolare la medicina preventiva viene riferita al complesso di attività e prestazioni di prevenzione collettiva che consistono in:

a) vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

b) interventi di profilassi internazionale;

c) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

5. Alle cittadine straniere è altresì garantita la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 25 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1995.

6. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul permesso di soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano.

7. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni di urgenza a carico del Ministero dell'interno, per le rimanenti prestazioni indicate al comma 4 si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispon-

dente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

8. Ai fini di quanto previsto dal comma 4, si considera privo di risorse economiche sufficienti lo straniero che dispone di un reddito annuo inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. Ferma restando l'erogazione delle prestazioni di cui al medesimo comma 4, al fine di fruire del trattamento riservato all'indigente, lo straniero o, in mancanza, il familiare adulto con lui convivente, è tenuto a produrre dichiarazione attestante l'ammontare complessivo del reddito prodotto in Italia e all'estero accompagnati, ove possibile, da copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e da attestazione dell'autorità diplomatica o consolare competente dalla quale risulti che, per quanto a conoscenza della predetta autorità la dichiarazione relativa alla produzione di reddito all'estero non è mendace.

ART. 35.

(Ingresso e soggiorno per cure mediche).

1. Lo straniero e l'eventuale accompagnatore, per ottenere il rilascio del visto di ingresso per cure mediche o il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche, deve presentare, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa, la durata presunta del trattamento terapeutico ed attesti l'avvenuto deposito, da parte del coniuge, presso la banca cassiere della struttura sanitaria stessa, dell'ammontare, in lire italiane, pari al presumibile costo delle prestazioni sanitarie richieste nonché documenti la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o di rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

3. È altresì previsto il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche, nell'ambito di programmi umanitari del Governo, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità di intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che sono poste a carico al Fondo sanitario nazionale.

4. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.

ART. 36.

(Attività professionali sanitarie).

1. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per asilo politico o umanitario o per motivi religiosi, in possesso di laurea o di diploma universitario in materia sanitaria, conseguiti in Italia, ovvero conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia, possono sostenere gli esami di abilitazione professionale, iscriversi temporaneamente nei relativi albi secondo le modalità precisate nel regolamento di attuazione della presente legge e svolgere l'attività professionale corrispondente, a parità di trattamento con il cittadino italiano. Restano esclusi i soggetti che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di laurea o di specializzazione per i quali i titoli conseguiti non hanno valore legale in Italia. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le modalità per le verifiche che saranno effettuate in materia.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce i criteri per il riconoscimento in Italia dei titoli professionali rispettivamente per le professioni

sanitarie che comportano un titolo di laurea o un titolo di livello inferiore.

3. Ferma restando la parità di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani, l'impiego degli stranieri indicati al comma 1 per l'esercizio delle professioni infermieristiche, tecniche e della riabilitazione, è consentito da parte dei presidi sanitari privati nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente e secondo percentuali massime di impiego indicate nel regolamento di attuazione della presente legge. L'impiego nei presidi sanitari pubblici o accreditati è consentito agli stranieri titolari di carta di soggiorno nonché, previa autorizzazione del Ministero della sanità, emanata secondo i criteri indicati nel medesimo regolamento di attuazione, anche agli stranieri indicati nel comma 1.

4. Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, appartenenti agli ordini religiosi, che svolgono la propria attività nell'ambito o per conto dell'ordine di appartenenza, possono essere impiegati nei presidi pubblici e privati in deroga alle disposizioni di cui al comma 3 fermo restando il riconoscimento del relativo titolo professionale.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO

ART. 37.

*(Centri di accoglienza.
Accesso all'abitazione).*

1. Ogni regione, in collaborazione con le province e con i comuni di maggiore insediamento degli stranieri e con le associazioni o le organizzazioni di volontariato, predispone centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo.

2. I centri di accoglienza come definiti al comma 3, sono finalizzati a rendere responsabili e autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. Gli interventi di servizio sociale ivi programmati devono essere differenziati sulla base della tipologia delle problematiche dell'ospite straniero e possono essere attuati anche con la collaborazione non prevalente di altri stranieri regolarmente soggiornanti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri, consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.

3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

4. Lo straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

5. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso per

lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, motivi familiari, asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitalità temporanea, o alla locazione, di stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previsti dalla legge regionale.

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

ART. 38.

*(Istruzione degli stranieri.
Educazione interculturale).*

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di diritto allo studio, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

3. La comunità scolastica accoglie in sé le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento di un confronto basato sul rispetto reciproco, sullo

scambio tra le culture e sulla tolleranza e a tal fine promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le regioni e gli enti locali, promuovono:

a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;

c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo di studio della scuola dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;

d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;

e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.

6. Il regolamento di cui all'articolo 48 disciplina l'attuazione del presente articolo con specifica indicazione:

a) dei tempi di avvio e di concreta realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei tempi di graduale realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e

docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;

b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di persone che assumono la funzione di mediatori culturali qualificati;

c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;

d) dei criteri per la stipula delle convenzioni previste ai commi 4 e 5.

7. In ogni caso l'educazione interculturale è attuata in conformità delle risoluzioni e delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa, anche con riguardo agli orientamenti elaborati dal suo Consiglio della cooperazione culturale, e delle disposizioni della Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954, ratificata e resa esecutiva con legge 19 febbraio 1957, n. 268, e di altri accordi internazionali in vigore in materia di cooperazione culturale e scientifica.

8. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per studio o di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno può iscriversi ai corsi delle scuole secondarie superiori, e accede agli esami finali e riceve il medesimo trattamento previsti per l'allievo italiano, fatta salva la verifica della effettiva preparazione scolastica precedentemente avuta all'estero.

ART. 39.

(Accesso ai corsi delle università. Ingresso e soggiorno per studio).

1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il

diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.

2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3 della presente legge, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.

3. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina:

a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per la preiscrizione o l'iscrizione ai diversi corsi scolastici o universitari e per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, inclusa la previsione di requisiti di garanzia economica adeguati ad assicurare l'alloggio, il sostentamento e la copertura dei costi, anche sanitari, relativamente ad ogni anno di studio;

b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, sulla base dei requisiti di iscrizione e di profitto relativi al corso di studi ovvero sulla base dell'iscrizione, e frequenza, a ulteriori corsi di studi, o al fine del conseguimento di titoli di studio o al fine del superamento di esami finali o abilitazione all'esercizio di professioni, e la possibilità di svolgere, durante il periodo di validità del permesso, attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;

c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario, di corsi di perfezionamento o di specializzazione o di dottorato di ricerca o di attività di ricerca scientifica;

d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);

e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;

f) il rilascio e il rinnovo dei permessi di studio agli iscritti a corsi scolastici o universitari di istituti o atenei privati, anche non italiani, aventi sede in Italia.

4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione della presente legge, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per motivi familiari, o per asilo politico, o per asilo umanitario, o per motivi religiosi ovvero in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia ovvero conseguito all'estero e riconosciuto in Italia. L'accesso ai corsi universitari è subordinato alla verifica della effettiva conoscenza della lingua italiana, da svolgere secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione della presente legge per gli stranieri che non siano in possesso di titolo di studio superiore italiano, a condizione che siano in possesso di titolo di studio che nel Paese in cui è stato conseguito consente l'iscrizione a corsi universitari e che abbiano svolto almeno dodici anni di studi.

CAPO IV

PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA A LIVELLO LOCALE

ART. 40.

(Elettorato amministrativo).

1. Allo straniero titolare di carta di soggiorno e legalmente residente in Italia ininterrottamente nei cinque anni precedenti le elezioni, per il quale ricorrono i requisiti e le condizioni stabilite dalla legge per il cittadino, è riconosciuto il diritto di elettorato attivo nel comune di residenza, limitatamente alle elezioni del sindaco, nonché l'elettorato attivo e passivo per l'elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale, nonché l'elettorato per i *referendum* indetti a livello comunale e circoscrizionale.

2. Lo straniero che appartenga ad un Paese con il quale sussista la reciprocità, e che intende esercitare il diritto di elettorato, deve presentare al sindaco la domanda di iscrizione in apposita lista elettorale. La verifica della condizione di reciprocità non è comunque richiesta ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo degli stranieri a cui sono riconosciuti lo *status* di rifugiato o l'asilo umanitario.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni concernenti le modalità di esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo riconosciuto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia. È in ogni caso escluso l'obbligo per i candidati stranieri di produrre attestati del diritto di eleggibilità rilasciati dalle autorità dei Paesi di origine.

CAPO V

DISPOSIZIONI SULLE DISCRIMINAZIONI, SULL'INTEGRAZIONE ED ISTI-

TUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE MIGRATORIE

ART. 41.

(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi).

1. Costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica utilità che nell'esercizio delle sue funzioni compie od omette atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;

b) chiunque impone condizioni più svantaggiose o si rifiuta di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una particolare razza, religione, etnia o nazionalità;

c) chiunque illegittimamente impone condizioni più svantaggiose o si rifiuta di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o della sua appartenenza ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

d) chiunque impedisce, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;

e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 12 maggio 1990, n. 108, compiono qualsiasi atto o comportamento che produce un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggia in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardano requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Il presente articolo si applica anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti di cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.

ART. 42.

(Azione civile e relative sanzioni contro la discriminazione).

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione. Con lo stesso provvedimento il giu-

dice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal comportamento discriminatorio.

2. La domanda di cui al comma 1 si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante.

3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.

4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda, emette i provvedimenti richiesti, immediatamente esecutivi.

5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tale caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

6. Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.

7. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5, e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

8. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e delle qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti, idonei a fondare, in modo preciso e concordante, la presunzione dell'esistenza di atti o comportamenti discri-

minatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della confessione religiosa o della cittadinanza, spetta al convenuto l'onere della prova sulla insussistenza della discriminazione.

9. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

10. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 41 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che hanno stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che hanno disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie o dell'appalto. Le predette amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

ART. 43.

(Misure di integrazione sociale degli stranieri regolarmente soggiornanti).

1. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, studio, attesa adozione, affi-

damento, attesa dell'acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana, asilo politico e asilo umanitario, nonché i minori iscritti nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dei genitori o tutori o affidatari:

a) hanno diritto di fruire, a parità di condizioni, di tutte le provvidenze e le prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale istituite dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali in favore dei cittadini italiani residenti nei rispettivi territori, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di *Hansen* o da tubercolosi (TBC), per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti;

b) hanno diritto di accesso, a parità di condizioni con i cittadini italiani, fatti salvi i modi e i limiti eventualmente previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione, ad ogni tipo di rapporto di lavoro subordinato nel settore privato o di attività di lavoro autonomo e al medesimo trattamento giuridico, sindacale, economico, previdenziale ed assistenziale previsto dalle norme vigenti per i cittadini italiani, inclusa la possibile iscrizione negli albi, registri o ruoli eventualmente previsti per l'attività svolta, nonché ad ogni tipo di corso di formazione e di riqualificazione professionale, a tutti i corsi di istruzione scolastica ed universitaria;

c) possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli albi, registri o ruoli professionali anche in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito del possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni, qualora siano in possesso di titolo di studio conseguito in Italia o di analogo titolo conseguito all'estero per il quale abbiano ottenuto il riconoscimento legale.

2. Ogni regione, con legge, nell'ambito delle proprie attribuzioni ed in armonia con le norme comunitarie, con le disposizioni della presente legge e del suo regolamento di attuazione, promuove iniziative

dirette al superamento delle difficoltà specifiche inerenti le condizioni di stranieri regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio della regione e assicura loro, nell'ambito e in attuazione delle leggi regionali che regolano le materie di sua competenza, l'effettivo godimento dei diritti relativi al lavoro e alle prestazioni sociali e sanitarie, il mantenimento dell'identità culturale e della disponibilità dell'abitazione, promuovendo altresì forme di partecipazione, solidarietà e tutela, e agevolandone il normale inserimento nella vita sociale e nelle attività produttive.

3. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine:

a) favoriscono le attività intraprese, in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti e operanti nella Repubblica ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni;

b) favoriscono la produzione e diffusione in Italia di materiale stampato e audiovisivo in lingua italiana e nelle lingue maggiormente usate dagli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, al fine di fornire ad essi ogni informazione utile al loro positivo inserimento nella società italiana e alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine, nonché alla conoscenza ed effettiva tutela ed osservanza dei loro diritti e doveri e delle diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo;

c) promuovono convenzioni con gli enti concessionari pubblici e privati per la radiodiffusione in ambito nazionale e locale, al fine di effettuare la diffusione

periodica di programmi culturali, informativi e musicali nella lingua madre dei diversi gruppi di stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;

d) favoriscono e agevolano, anche finanziariamente, la costituzione presso le biblioteche scolastiche e universitarie di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;

e) favoriscono la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione del sorgere degli stereotipi razzisti o xenofobi.

4. Le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni inseriscono nel proprio personale stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi. L'inserimento avviene, previa selezione di persone qualificate ed esperte nei rapporti interpersonali ed eventualmente formate presso associazioni di stranieri o presso organizzazioni senza scopo di lucro, mediante contratti di lavoro di diritto privato, di durata biennale, rinnovabili, con destinazione preferenziale ai luoghi e agli enti più frequentati dagli stranieri.

5. Sono istituiti corsi di formazione destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione. I programmi formativi devono avere cadenza periodica, devono prevedere un costante aggiornamento e devono essere informati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti. I corsi hanno per

oggetto la conoscenza e l'applicazione della presente legge e del suo regolamento di attuazione, le cause e le caratteristiche dei flussi migratori, la situazione socio-politica ed economica e le caratteristiche culturali dei Paesi di origine, i problemi giuridici, sociali, culturali, religiosi, lavorativi ed economici connessi con le migrazioni e la gestione dei servizi socio-assistenziali destinati agli stranieri. I corsi possono essere organizzati in forma mista, con il coinvolgimento, anche in qualità di docenti, di qualificati operatori sociali italiani e stranieri, inclusi quelli regolarmente soggiornanti in Italia. In ogni caso è privilegiato l'inserimento di appositi corsi di aggiornamento permanente da istituire nell'ambito degli istituti e delle scuole di formazione e di perfezionamento per il personale già esistenti all'interno di ogni amministrazione.

6. I corsi previsti al comma 5 sono organizzati:

a) in favore dei magistrati ordinari ed amministrativi a cura, rispettivamente, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;

b) in favore dei dirigenti e degli impiegati delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali interessati, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, di intesa con le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate e in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

c) in favore dei dirigenti e degli impiegati degli uffici regionali, provinciali, comunali e degli operatori volontari e professionali dei centri di servizio e di accoglienza per stranieri e delle associazioni e organizzazioni di volontariato, a cura, rispettivamente, delle amministrazioni delle regioni, delle province e dei comuni.

7. Lo Stato, le regioni e gli enti locali riconoscono e sostengono le attività e le funzioni di servizio sociale, culturale, informativo ed assistenziale svolte dalle associazioni e dalle organizzazioni di volon-

tariato operanti con carattere di continuità e specificità a favore degli stranieri e delle associazioni di stranieri regolarmente soggiornanti, legalmente costituite ed operanti in Italia.

8. Lo Stato, le regioni e gli enti locali tutelano e favoriscono le associazioni istituite, ed operanti, in base alle norme vigenti, dagli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che siano finalizzate all'assistenza reciproca dei connazionali, al mantenimento e all'espressione della loro identità culturale o alla tutela dei loro diritti soggettivi e interessi, legittimi o diffusi, riguardo a problemi di competenza delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

9. Per i fini indicati nei commi 7 e 8, le regioni consentono la conclusione di accordi e convenzioni per la gestione di servizi, possono erogare specifiche sovvenzioni per attività e iniziative particolari e possono istituire albi e registri.

10. Alle associazioni previste nei commi 7 e 8 ed iscritte nel registro tenuto secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di attuazione della presente legge e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si applicano le medesime agevolazioni, anche in materia tributaria, previste dalle leggi statali e regionali per le organizzazioni di volontariato, nonché le agevolazioni previste per la stampa dei periodici e per la diffusione di materiale informativo o culturale. A tali associazioni è altresì consentito l'accesso agli spazi radiofonici e televisivi previsti ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, come modificato dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 1980, n. 48.

11. Al fine di promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti dello straniero, è istituita presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) la Consulta nazionale dell'immigrazione, di seguito denominata « Consulta ». La Consulta svolge le seguenti funzioni:

a) fornisce al CNEL ogni elemento e ogni proposta utile per l'esercizio delle

funzioni ad esso attribuite e, su richiesta del CNEL stesso, può essere incaricata di svolgere specifici atti di collaborazione con l'attività del Consiglio relativamente alle problematiche dell'immigrazione e della condizione degli stranieri in Italia;

b) esprime pareri e formula proposte al CNEL, da indirizzare al Governo e alle Camere, circa l'effettiva applicazione della presente legge e del suo regolamento di attuazione e circa i provvedimenti legislativi ed amministrativi in materia di immigrazione e di condizione degli stranieri in Italia, incluso il decreto di programmazione annuale delle politiche migratorie;

c) può chiedere chiarimenti alle amministrazioni pubbliche circa l'applicazione della presente legge e del suo regolamento di attuazione e sollecitare l'adozione di misure idonee a rimediare ad eventuali lacune o abusi;

d) ha l'obbligo di prendere in considerazione e di pronunciarsi in merito alle petizioni presentate dagli stranieri regolarmente soggiornanti e da altri enti pubblici e privati su problemi di interesse generale degli stranieri presenti in Italia;

e) instaura utili forme di collegamento e di scambio di informazioni con la Presidenza del Consiglio dei ministri, con gli osservatori del fenomeno migratorio e con le consulte regionali competenti per i problemi degli stranieri.

12. La Consulta è presieduta dal Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o, su sua delega, da un consigliere del CNEL, presso la cui sede si svolgono le riunioni della Consulta. Il personale di segreteria della Consulta appartiene ai ruoli del CNEL. Le spese per il funzionamento della Consulta sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del CNEL. Con regolamento approvato dal CNEL a maggioranza assoluta dei suoi membri sono approvati l'ordinamento e il funzionamento della Consulta.

13. La Consulta è costituita per tutta la durata della consiliatura del CNEL ed è costituita dai seguenti membri nominati,

per non più di due volte, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole del CNEL:

a) venti stranieri titolari di carta di soggiorno rappresentanti degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, designati dalle associazioni più rappresentative effettivamente operanti in Italia iscritte nell'apposito registro tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in ragione di almeno uno per ciascuna delle nazionalità aventi il maggior numero di persone regolarmente soggiornanti in Italia;

b) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori dipendenti;

c) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro appartenenti ai maggiori settori economici;

d) due rappresentanti designati dalle organizzazioni più rappresentative dei lavoratori autonomi;

e) sette rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni di volontariato effettivamente operanti a favore degli stranieri a livello nazionale, iscritte nell'apposito registro tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in modo che sia comunque assicurata una presenza equilibrata delle diverse zone del Paese;

f) quattro qualificati esperti negli aspetti giuridici, sociologici, economici e culturali dell'immigrazione straniera.

ART. 44.

(Fondo nazionale per le politiche migratorie)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie di seguito denominato « Fondo » destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 23, 30, comma 7, 32, 37, 38, 39, 43, commi da 1 a 10, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle

province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilita in lire 17.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Al Fondo affluiscono altresì, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca dei finanziamenti del Fondo.

2. Lo Stato, le regioni, le province ed i comuni adottano, nelle materie di rispettiva competenza, programmi annuali o pluriennali delle proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa della presente legge e del suo regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.

3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque da data non posteriore al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo

di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle politiche del Fondo. A tal fine le predette somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al Fondo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI SUI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

ART. 45.

(Delega legislativa per l'attuazione delle norme comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente la disciplina organica dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

2. Il decreto legislativo deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle persone in materia di ingresso, soggiorno, allontanamento, con particolare riferimento alla condizione del lavoratore subordinato e del lavoratore autonomo che intenda stabilirsi, prestare o ricevere un servizio in Italia;

b) assicurare la massima semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea per la documentazione del diritto di ingresso e soggiorno in Italia, nonché per l'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale e della sanità pubblica;

c) garantire il diritto all'impugnativa giurisdizionale degli atti amministrativi restrittivi della libertà di ingresso e soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea mediante ricorso al giudice ordinario. Gli atti concernenti tale procedimento giurisdizionale sono esenti da ogni tributo o prelievo di natura fiscale;

d) assicurare in ogni caso che nella materia trattata la disciplina posta sia pienamente conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle eventuali modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della delega e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;

e) provvedere all'esplicita abrogazione di ogni disposizione legislativa e regolamentare previgente in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;

f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti nel decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione;

g) contenere ogni disposizione necessaria alla concreta attuazione del decreto legislativo, nonchè le norme di coordinamento con tutte le altre norme statali e le eventuali norme di carattere transitorio;

h) prevedere che il decreto legislativo entri in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.

3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è trasmesso, almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Commissione delle Comunità europee. Entro trenta giorni dal ricevimento, le Commissioni esprimono i loro pareri, indicando specificamente le disposizioni che non ritengano corrispondenti ai criteri e principi direttivi indicati nel presente articolo.

4. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento dei pareri di cui al comma 3, il Governo, esaminati i pareri e introdotte nello schema del decreto legislativo eventuali modificazioni anche in considerazione dei rilievi eventualmente formulati dalla Commissione delle Comunità europee, trasmette al Presidente della Repubblica il testo del decreto legislativo.

TITOLO VIII

NORME FINALI

ART. 46.

(Norme abrogate).

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge 30 dicembre 1986, n. 943, escluso l'articolo 13;

b) la legge 16 marzo 1988, n. 81;

c) il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni;

d) gli articoli 144, 148, 149 e 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e) l'articolo 2, ultimo comma, della legge 10 gennaio 1935, n. 112;

f) gli articoli 261, 265, 266, 268, 269, 270 e 271 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

g) l'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;

h) l'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dal-

l'articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 362;

i) l'articolo 9, ultimo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, introdotto dall'articolo 3 della legge 10 febbraio 1961, n. 5;

l) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;

m) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

n) l'articolo 86 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

o) il comma 2 dell'articolo 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

p) il regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 5 marzo 1991, n. 174;

q) l'articolo 2 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390;

r) il decreto del Ministro degli affari esteri 9 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1992;

s) la legge 23 dicembre 1991, n. 423;

t) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;

u) gli articoli 116 e 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

v) il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 502.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 45 sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656;

b) la legge 4 aprile 1977, n. 126;

c) la legge 4 aprile 1977, n. 127;

d) la legge 4 aprile 1977, n. 128;

e) il decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470.

3. Alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge sono abrogati:

a) gli articoli 147, primo comma, 170 e 332, del testo unico leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

b) l'articolo 7 della legge 25 aprile 1938, n. 897;

c) gli articoli 12, ultimo comma, e 49, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

d) l'articolo 318 del codice della navigazione;

e) l'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

f) la legge 3 dicembre 1970, n. 995;

g) gli articoli 71, ultimo comma, e 74, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

h) l'articolo 7 della legge 9 dicembre 1985, n. 705;

i) il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 1986;

l) il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136;

m) il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n. 237;

n) il regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1990, n. 244;

n) il decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1990, n. 244;

o) il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 agosto 1990, n. 294;

p) i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

q) il decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994;

r) l'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;

s) l'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 23 maggio 1996;

t) il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 2 gennaio 1996, n. 233.

4. Restano validi gli atti, i procedimenti iniziati e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme abrogate ai sensi del presente articolo.

ART. 47.

(Delega legislativa per il riordino delle norme sulla cittadinanza italiana).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 3, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, un decreto legislativo avente per oggetto il riordinamento delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di disciplina della cittadinanza italiana, osservando i seguenti criteri e principi direttivi:

a) coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

cittadinanza italiana con le disposizioni della presente legge e del suo regolamento di attuazione e del decreto legislativo in materia di condizione giuridica dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea emanato ai sensi dell'articolo 45;

b) piena eguaglianza della posizione giuridica dell'uomo e della donna nell'acquisto e nel riacquisto della cittadinanza, con abrogazione o modificazione di ogni norma che produca effetti discriminatori, diretti o indiretti, tra i sessi;

c) soppressione di ogni automatismo in tutte le ipotesi di riacquisto di diritto o di perdita di diritto della cittadinanza italiana e sua sostituzione con previsioni che diano esclusiva rilevanza alla manifestazione di volontà del soggetto interessato;

d) riduzione dei termini massimi per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi alle istanze di acquisto o di concessione della cittadinanza italiana;

e) riduzione a tre anni della residenza legale in Italia quale requisito necessario ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai fini della concessione della cittadinanza italiana;

f) riduzione a otto anni di residenza legale in Italia e previsione della titolarità della carta di soggiorno da parte del richiedente, quali requisiti necessari ai cittadini degli Stati non membri dell'Unione europea ai fini della concessione della cittadinanza italiana;

g) disciplina espressa dei requisiti di affidabilità fiscale e di disponibilità minima di redditi, richiesti ai fini della concessione della cittadinanza italiana;

h) previsione che in tutti i casi di acquisto o concessione della cittadinanza per effetto del matrimonio con cittadino italiano, la cittadinanza italiana sia effettivamente acquisita se, fino al momento della comunicazione del provvedimento al richiedente o fino al momento della prestazione del giuramento richiesto dalle disposizioni vigenti, non vi sia separazione legale o annullamento o scioglimento del

matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero non vi siano procedimenti civili pendenti a tali fini;

i) esclusione della produzione, da parte del richiedente straniero, di qualsiasi tipo di atto, comunque denominato, di svincolo o di rinuncia alla protezione delle autorità diplomatiche italiane nel territorio dello Stato di provenienza, quale requisito per l'acquisto, il riacquisto o la concessione della cittadinanza italiana in tutti i casi in cui la legge consente il mantenimento della cittadinanza di un altro Paese;

l) previsione che le certificazioni provenienti da organi o autorità di Stati stranieri relative ai procedimenti penali e ai carichi pendenti a carico dello straniero, che presenta istanza di acquisto o di concessione della cittadinanza italiana, non debbano essere prodotte se al richiedente è riconosciuto lo *status* di rifugiato, ovvero che possano essere sostituite con documentazione o dichiarazione equipollenti nei casi in cui gli ordinamenti dei predetti Stati non prevedano tali certificazioni.

2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Governo invia lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, i quali esprimono il loro parere entro i trenta giorni successivi al ricevimento del testo.

3. Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'interno, il testo del decreto legislativo è deliberato dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei pareri ricevuti ai sensi del comma 2 del presente articolo.

ART. 48.

(Regolamento di attuazione. Entrata in vigore. Disposizioni relative ad accordi internazionali).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto

del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il regolamento, oltre a disciplinare l'esecuzione delle disposizioni della presente legge e ad attuare ed integrare le norme di principio da essa previste:

a) disciplina, in conformità con le norme internazionali in vigore in Italia, ogni altro aspetto della condizione giuridica dello straniero non disciplinato dalla presente legge, sempre che non si tratti di materia riservata comunque alla legge statale o regionale dalle norme costituzionali;

b) prevede, in conformità con le norme comunitarie ed internazionali, relativamente ad ogni tipo di visto di ingresso, i presupposti e la documentazione da allegare o esibire richiesti, i termini, le modalità e le procedure per la domanda e per il rilascio o per il diniego nonché la durata di utilizzazione degli stessi;

c) prevede, in conformità con le norme comunitarie ed internazionali, relativamente alla carta di soggiorno e ad ogni tipo di permesso di soggiorno i presupposti e la documentazione da allegare o esibire richiesti, i termini, le modalità e le procedure per la domanda e per il rilascio, il rinnovo e la conversione o per il diniego degli stessi, nonché la durata di ogni tipo di permesso, i diritti e i doveri, gli obblighi e le facoltà dei rispettivi titolari;

d) prevede, in allegato, i modelli delle domande e dei provvedimenti amministrativi concernenti lo straniero previsti dalla presente legge e dal regolamento stesso;

e) disciplina, in conformità con le norme internazionali in vigore per l'Italia, il procedimento per il riconoscimento dello *status* di apolide;

f) disciplina le modalità e i criteri del riconoscimento dei titoli di studio di ogni ordine e grado, dei titoli accademici e delle

qualifiche di mestiere acquisiti dagli stranieri nei Paesi di origine;

g) disciplina, in conformità con i principi e i criteri previsti dagli accordi internazionali in vigore e dalle raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa, gli elementi specifici della condizione giuridica e del trattamento dei detenuti ed internati stranieri in istituti penitenziari italiani;

h) disciplina il riordinamento e il potenziamento degli organi pubblici statali, centrali e periferici, competenti in materia di controllo delle frontiere e di immigrazione, prevedendo che nell'ambito di ogni Ministero competente siano unificate in un unico servizio o direzione centrale o ufficio a livello centrale le competenze, il personale e le strutture preposti alle problematiche dell'immigrazione e della condizione degli stranieri, in modo che a livello nazionale e locale sia assicurato un effettivo e costante collegamento e coordinamento operativo tra le diverse amministrazioni e tra Stato, regioni ed enti locali, nonché con l'associazionismo, e in modo che, anche istituendo appositi uffici, osservatori e servizi di studio, collegamento e coordinamento, che coadiuvino il Presidente del Consiglio dei ministri, siano attuati un effettivo e tempestivo governo del fenomeno migratorio e la più completa e costante esecuzione della presente legge e del regolamento di attuazione;

i) prevede l'abrogazione espressa delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative non abrogate ai sensi della presente legge, contrastanti con le sue disposizioni;

l) prevede le disposizioni transitorie ed ogni altra misura operativa necessarie per la più celere applicazione delle norme della presente legge.

3. Lo schema del regolamento di attuazione è inviato dal Governo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle Commissioni parlamentari competenti, al CNEL e al Consiglio di Stato. Essi esprimono il loro parere

entro trenta giorni dal ricevimento dello schema. Il Consiglio dei ministri provvede alla deliberazione del testo del regolamento, tenuto conto dei pareri ricevuti, entro i successivi trenta giorni.

4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri competenti emanano i decreti di loro competenza previsti dalla presente legge.

5. Gli articoli 3, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 entrano in vigore il 1° agosto 1997. L'articolo 40 entra in vigore il 1° gennaio 1999. I restanti articoli della presente legge entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione.

6. Il Governo della Repubblica, entro il 31 dicembre 1998, notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa la dichiarazione con cui l'Italia accetta di applicare anche le disposizioni comprese nel capitolo C della parte I della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, ratificata e resa esecutiva con legge 8 marzo 1994, n. 203.

ART. 49.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 47.550 milioni per il 1997, lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:

a) quanto a lire 27.500 milioni per l'anno 1997 e lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 27.500 milioni per l'anno 1997 ed a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,

l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica iscrizione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999,

mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

DDL13-3240A
Lire 5000